

...21.008

Rapporto sulla politica economica esterna 2020 comprendente messaggi concernenti accordi economici internazionali e il rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2020

del ...

Onorevoli presidenti e consiglieri,

visto l'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, vi sottoponiamo il presente rapporto e i suoi allegati (n. 9.1.1–9.1.8), di cui vi invitiamo a prendere atto.

Nel contempo, fondandoci sull'articolo 10 capoverso 3 della legge federale sulle misure economiche esterne, vi sottoponiamo per approvazione nell'ambito di rispettivi messaggi i seguenti disegni di decreti federali (n. 9.2.1 e 9.2.2):

- il decreto federale che approva le decisioni di modifica della Convenzione AELS per l'applicazione bilaterale transitoria della revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM) e che autorizza il Consiglio federale ad approvare le modifiche di altri accordi internazionali in relazione alla Convenzione PEM;
- il decreto federale che approva la modifica della Lista LIX–Svizzera–Liechtenstein riguardante la carne condita.

In applicazione dell'articolo 10 capoverso 4 della legge federale sulle misure economiche esterne e in base all'articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, all'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati e all'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali, vi sottoponiamo inoltre il rapporto e il disegno di decreto federale concernenti le misure tariffali adottate nel 2020 (n. 9.2.3), invitandovi ad approvare le misure ivi enumerate.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr

Compendio

L'economia mondiale di fronte alla pandemia

Nell'anno in esame l'economia svizzera è stata duramente colpita dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure governative adottate a livello globale per contenerla. L'impatto di queste misure sull'economia mondiale e sul commercio internazionale suscita preoccupazione. La Svizzera, come la maggior parte dei Paesi, si è trovata ad affrontare una profonda recessione il cui decorso rimane incerto.

Nonostante la gravità della situazione, nel confronto internazionale il nostro Paese ha finora gestito bene questa crisi dal punto di vista economico. Le misure adottate da Confederazione, Cantoni e Comuni a sostegno dell'economia interna, e in particolare del mercato del lavoro, hanno impedito un crollo ancora più massiccio. Lo stanziamento rapido e pragmatico di risorse finanziarie ha permesso di evitare strozzature di liquidità in molte aziende. Il comprovato strumento del lavoro ridotto ha inoltre svolto un ruolo decisivo nel prevenire un'ondata di licenziamenti. Il commercio internazionale e le catene del valore transfrontaliere, fondamentali per la Svizzera e il suo benessere, si sono dimostrati efficaci, tant'è vero che non si sono mai verificate serie penurie nell'approvvigionamento. Le improvvise difficoltà nella gestione di singole forniture di dispositivi medici di protezione sopraggiunte all'inizio della prima ondata sono state risolte con interventi mirati della diplomazia commerciale svizzera prima che potessero avere conseguenze negative. Di fronte a questa crisi di portata unica per profondità e parallelismo internazionale, si è potuto riscontrare quanto siano importanti per la Svizzera l'apertura dei mercati e il sistema commerciale internazionale basato su regole condivise. Il capitolo introduttivo del presente rapporto (n. 1) è dedicato all'economia esterna svizzera e alle catene del valore globali in questo contesto.

Nel contempo, molti fenomeni e tendenze che si delineano nell'economia globale non sono nuovi, ma sottolineano e rafforzano realtà preesistenti. Nell'anno in esame le tecnologie e le infrastrutture digitali sono diventate più che mai importanti. Con le drastiche restrizioni imposte dagli Stati alle aziende e alla libertà di viaggio e di movimento, si è constatato che grazie alle forme digitali di lavoro e di comunicazione molte attività economiche, come quelle di gran parte del settore dei servizi e della pubblica amministrazione, hanno potuto continuare malgrado le circostanze estremamente difficili. L'attenzione si è quindi spostata anche su questioni normative concernenti l'utilizzo di queste tecnologie, ad esempio in merito alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica.

A questi effetti positivi della trasformazione digitale si è contrapposta un'intensificazione delle tendenze, presenti già da anni, verso interventi di politica industriale, restrizioni al commercio internazionale e un indebolimento delle istituzioni multilaterali. Queste tendenze si sono potute osservare in ogni parte del mondo e sono state notevolmente accentuate dalle conseguenze della crisi COVID - 19. La Svizzera, in quanto economia di medie dimensioni con un mercato interno relativamente piccolo, non può prescindere dall'accesso a mercati esteri non

discriminatori, giuridicamente sicuri e con un potenziale di sviluppo per mantenere a lungo termine il proprio benessere. Allo stesso modo, essendo un Paese competitivo con un alto grado di specializzazione, continua a dipendere dalla possibilità di ottenere senza ostacoli beni e fattori produttivi dall'estero.

Il Consiglio federale si adopera al fine di perpetuare le relazioni economiche internazionali che, come ha dimostrato la situazione straordinaria dell'anno in esame, per la Svizzera sono essenziali.

Obiettivi del Consiglio federale per il 2020

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha continuato a operare attivamente per mantenere e rafforzare l'assetto multilaterale del commercio mondiale regolamentato e la rete esistente di accordi commerciali bilaterali. Inoltre, in tutti i settori della politica economica esterna, è intervenuto per mitigare il più possibile gli effetti della crisi del coronavirus sia sull'economia svizzera che – direttamente connessa a questa – sull'economia mondiale. In particolare, il Consiglio federale si è impegnato a fondo per impedire che la ripresa economica in Svizzera e all'estero sia ostacolata da misure che limitano il commercio e gli investimenti.

Nel rapporto di gestione 2020 il Consiglio federale presenta in dettaglio il grado di realizzazione degli obiettivi della politica economica esterna. Da una prima valutazione risulta che, nonostante la situazione straordinaria, gli obiettivi dell'anno in esame sono stati largamente raggiunti.

Situazione e sviluppi economici nel mondo

In seguito alla pandemia di COVID-19 e alle misure adottate per contenere il virus, in primavera il prodotto interno lordo (PIL) ha subito perdite storiche su scala internazionale. In molti Paesi industrializzati il punto più basso di questa evoluzione è stato toccato ad aprile. In un'ottica settoriale, la crisi COVID-19 si è finora differenziata nettamente dalle precedenti recessioni. Durante la crisi finanziaria del 2009, ad esempio, è diminuita soprattutto la domanda di beni durevoli: la crisi ha dunque colpito in maniera sproporzionata gli scambi di merci e l'industria nel mondo intero. Nel primo semestre dell'anno in esame, invece, sono stati soprattutto i settori dei servizi a risentire delle forti restrizioni dovute a misure di politica sanitaria. Di conseguenza, la spesa per i consumi privati, che solitamente contribuisce alla stabilizzazione, è diminuita in modo massiccio a livello internazionale.

Con l'allentamento delle misure di contenimento e il supporto di vasti pacchetti di misure, verso la metà dell'anno l'attività economica si è ampiamente ripresa, anche se in molti ambiti non si sono ristabiliti i livelli pre-crisi. Nel resto dell'anno, tuttavia, la ripresa ha perso slancio. Sulla scia dell'aumento dei tassi di contagio e, in alcuni casi, di misure più severe, è probabile che durante l'inverno l'attività economica si indebolirà, specialmente in molti Paesi europei e negli Stati Uniti. Ciò avrà un impatto negativo anche sul settore svizzero delle esportazioni. Sul piano internazionale si distingue la Cina: primo Paese a essere stato colpito dalla crisi COVID-19 all'inizio dell'anno, si è però ripresa in tempi relativamente rapidi.

L'ulteriore andamento dell'economia dipenderà in modo determinante dall'evoluzione della pandemia e dalle corrispondenti misure di contenimento. Permane quindi uno stato di estrema incertezza.

Situazione economica in Svizzera

Nel terzo trimestre il PIL della Svizzera ha registrato un forte aumento (+7,2 %) che ha compensato per circa tre quarti il pesante crollo del primo semestre (-8,6 % in totale). Il PIL era pertanto ancora inferiore del 2 per cento al livello precedente la crisi. Rispetto alla Germania, ad altri Paesi limitrofi e ad esempio agli USA, la Svizzera ha subito nel complesso minori perdite di valore aggiunto. Finora l'economia elvetica è stata meno segnata dalla crisi.

In seguito all'allentamento relativamente precoce e rapido delle misure COVID-19, nel terzo trimestre la domanda interna si è ripresa nell'insieme a un ritmo simile a quello del PIL. La situazione sul mercato del lavoro si è stabilizzata. Il numero di persone in cerca d'impiego non è aumentato ulteriormente, mentre il ricorso al lavoro ridotto è diminuito in modo significativo.

Tuttavia, non tutti i settori hanno beneficiato in ugual misura della ripresa. Il commercio al dettaglio e parte del settore alberghiero e della ristorazione sono stati avvantaggiati dal fatto che molte persone hanno trascorso le vacanze estive in Svizzera. Alcuni ambiti del settore dei servizi, come l'industria dell'intrattenimento, sono stati più vincolati dalle persistenti misure di politica sanitaria. Di conseguenza, in questi casi la ripresa è stata un po' meno vigorosa. Il debole andamento dell'attività nel settore dei viaggi internazionali, con il basso numero di ospiti stranieri che ne è derivato, ha pesato sul settore dei trasporti e sul turismo. Nel settore manifatturiero non si sono tuttora ristabiliti i livelli pre-crisi, anche se nel terzo trimestre si è assistito a un sostanziale movimento in controtendenza rispetto alle flessioni del primo semestre. I settori industriali sensibili alla congiuntura hanno risentito della situazione economica internazionale: nella maggior parte delle grandi economie il PIL, e con esso anche la domanda di esportazioni dalla Svizzera, era ancora ben al di sotto dei livelli precedenti la crisi.

Nel corso del terzo trimestre la ripresa dell'economia svizzera si è affievolita. Per il quarto trimestre, i dati ad alta frequenza attualmente disponibili indicano, tra l'altro, un certo indebolimento del dinamismo del consumo. Il nuovo aumento del numero di infezioni da COVID-19 e il conseguente inasprimento delle misure sanitarie frenano la ripresa. Malgrado ciò, almeno fino a metà novembre, l'economia elvetica non ha vissuto un nuovo crollo. Gli ulteriori sviluppi dipenderanno in modo determinante dall'evoluzione della pandemia e dalle relative misure adottate a livello nazionale e internazionale. La situazione rimane quindi molto incerta.

Contenuto del rapporto sulla politica economica esterna 2020 e prospettive per il 2021

Capitolo introduttivo: Conseguenze della crisi COVID-19 per il commercio internazionale e le catene del valore globali (n. 1)

In Svizzera, come all'estero, le questioni relative alla sicurezza dell'approvvigionamento nonché al ruolo e all'affidabilità delle catene del valore mondiali suscitano ampi dibattiti politici. I dubbi sulla divisione internazionale del lavoro e sull'efficienza dei mercati aperti rispecchiano le discutibili tendenze, osservate già da tempo, che si manifestano attraverso restrizioni al commercio internazionale, interventi di politica industriale e tentativi di riportare i processi produttivi transfrontalieri verso le economie nazionali o verso gruppi di società regionali. In questo contesto gli sforzi tesi a ridurre la dipendenza dall'estero sono un'importante corrente, che punta a ottenere una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento e a rafforzare le industrie nazionali.

In generale c'è motivo di temere che le tendenze protezionistiche e le misure di politica industriale evidenziate negli ultimi anni possano continuare ad affermarsi nel contesto internazionale. La crisi COVID-19, con la forte regressione dell'attività economica globale a cui si accompagna, potrebbe alimentare queste tendenze in molte regioni del mondo, aumentando così la pressione sulla Svizzera che, in quanto economia di medie dimensioni, altamente sviluppata e orientata all'esportazione, dipende in particolar modo dall'apertura dei mercati.

Per questo motivo il Consiglio federale utilizzerà tutti gli strumenti di politica economica interna ed esterna di cui dispone per mantenere e rafforzare la competitività del nostro Paese. Esso ritiene che l'interconnessione dell'economia, garantita da regole internazionali, sia essenziale per il benessere economico della Svizzera e la sicurezza dell'approvvigionamento, tanto più in un contesto di crisi economica globale.

Importanti sviluppi in Svizzera in materia di politica economica esterna (n. 2)

La politica economica interna ed esterna sono strettamente connesse. Nell'anno in esame il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare le basi legali per un controllo degli investimenti diretti esteri, allineandosi in tal modo agli sforzi analoghi di molti altri Paesi, europei e non solo. A livello internazionale si constata una tendenza all'inasprimento delle regolamentazioni in quest'ambito. Il Consiglio federale è convinto che, proprio in un periodo di recessione mondiale, la più ampia apertura possibile nei confronti degli investitori esteri sia un fattore determinante a favore della piazza economica svizzera.

Il 29 novembre l'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» è stata respinta dalla maggioranza dei Cantoni. Di conseguenza, se non verrà indetto un referendum, entrerà in vigore il controprogetto indiretto del Parlamento. Il controprogetto prevede l'obbligo per le imprese di rendere conto della sostenibilità e di verificare la dovuta diligenza in materia di minerali di conflitto e lavoro minorile.

Relazioni economiche con l'UE (n. 3)

Nell'anno in esame il Consiglio federale ha chiesto chiarimenti all'Unione europea (UE) in merito all'Accordo istituzionale (InstA) in tre settori particolarmente importanti per la Svizzera: la garanzia che le disposizioni relative agli aiuti statali non avranno ripercussioni orizzontali al di là degli Accordi coperti, l'instaurazione di una certezza del diritto che garantisca il livello attuale di tutela dei salari in Svizzera, e la garanzia che l'Accordo istituzionale non obbligherà la Svizzera a recepire la direttiva sulla cittadinanza dell'UE. L'iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)» è stata respinta nella votazione del 27 settembre. L'11 novembre il Consiglio federale ha definito la sua posizione per quanto riguarda i chiarimenti necessari.

La Commissione europea non è tornata sulla sua decisione di non rinnovare il riconoscimento della cosiddetta equivalenza delle borse a fine 2019. Di conseguenza, la misura di protezione dell'infrastruttura borsistica svizzera attivata in parallelo non è stata revocata. Non è inoltre stato possibile concludere l'aggiornamento del capitolo sui dispositivi medici dell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA).

I lavori preparatori per il secondo contributo svizzero a determinati Paesi dell'UE sono proseguiti. La Svizzera e l'UE hanno discusso di un accordo giuridicamente non vincolante sui parametri del contributo. Si sono inoltre svolti colloqui esplorativi con alcuni Stati dell'UE.

Organizzazioni internazionali (n. 4)

La crisi COVID-19 ha complicato gli sforzi di riforma in corso presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Ciononostante, sono stati compiuti progressi con la definizione di un meccanismo di appello provvisorio tra 18 membri, compresa la Svizzera, e di una dichiarazione sull'integrazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) nel commercio mondiale. Altre iniziative negoziali plurilaterali, in particolare nei settori del commercio elettronico, della regolamentazione nazionale dei servizi e dell'agevolazione degli investimenti, sono proseguite. Lo stesso vale per il processo multilaterale di limitazione dei sussidi alla pesca. In un quadro plurilaterale più circoscritto sono stati avviati negoziati per un Accordo sui cambiamenti climatici, il commercio e la sostenibilità (ACCTS).

L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha pubblicato analisi dell'impatto della pandemia di COVID-19 sui mercati del lavoro nonché raccomandazioni per mitigare le conseguenze della crisi. Ha concentrato le sue attività di cooperazione allo sviluppo economico sulla sicurezza e la salute sul lavoro, la continuità operativa e la preparazione alle situazioni d'emergenza per le PMI.

Attraverso una serie di studi e conferenze, l'OCSE ha contribuito in modo decisivo alla trasparenza sulle misure adottate nel corso della pandemia di COVID-19 e sulle loro conseguenze. Su invito dell'Arabia Saudita, nell'anno in esame anche la Svizzera ha potuto far valere i suoi interessi nell'ambito del G20.

Accordi economici bilaterali (n. 5)

Nell'anno in esame la pandemia di COVID-19 ha notevolmente rallentato i negoziati della Svizzera sugli accordi di libero scambio (ALS) nel quadro dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

Il referendum contro il decreto federale del 20 dicembre 2019 che approva l'Accordo di partenariato economico globale (CEPA) tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia è riuscito. La votazione è prevista per il 7 marzo 2021.

Nel mese di giugno il Consiglio federale ha pubblicato uno studio concernente l'impatto sull'ambiente dell'ALS concluso nella sostanza nel 2019 tra AELS e Mercosur, dal quale risulta che l'Accordo avrà poche conseguenze su diversi fattori ambientali.

Nel mese di dicembre la Svizzera e il Regno Unito hanno ratificato un Accordo commerciale che riprende il più possibile nei rapporti bilaterali i principali accordi commerciali conclusi tra la Svizzera e l'UE. Sempre a dicembre, la Svizzera e il Regno Unito hanno firmato l'Accordo temporaneo sulla mobilità dei prestatori di servizi. Questo e una serie di altri accordi tra la Svizzera e il Regno Unito sono entrati in vigore il 1° gennaio 2021. In seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione doganale e dal mercato interno con l'UE, tuttavia, alla scadenza delle disposizioni transitorie fissata al 31 dicembre non si sono potuti evitare nuove formalità doganali e ulteriori tagli alle relazioni commerciali.

Sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa (n. 6)

Anche nell'anno in rassegna la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa hanno occupato un posto importante nella politica economica esterna del Consiglio federale, ed è stata avviata la consultazione sulla Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030. All'inizio dell'anno il Consiglio federale ha approvato i piani d'azione aggiornati in materia di responsabilità sociale d'impresa e di imprese e diritti umani per la legislatura 2020–2023. Per quanto riguarda gli accordi di libero scambio, il Consiglio federale si è espresso in particolare a favore di una maggiore cooperazione e trasparenza sulle questioni concernenti la sostenibilità.

Cooperazione economica allo sviluppo (n. 7)

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha presentato al Parlamento un resoconto sull'attuazione del messaggio concernente la cooperazione internazionale (CI) 2017–2020. La Svizzera ha raggiunto la maggior parte degli obiettivi in quest'ambito, contribuendo a ridurre la povertà e le disparità, a creare prospettive economiche, a tutelare l'ambiente e a promuovere la pace nei Paesi partner.

Nel contempo il Parlamento ha approvato i crediti per la strategia CI 2021–2024. Nell'anno in rassegna la Svizzera ha inoltre deciso di partecipare alle ricapitalizzazioni della Banca africana di sviluppo (AfDB) e del Gruppo della Banca mondiale (GBM).

Controlli all'esportazione e sanzioni (n. 8)

Nel quadro dell'ordinanza 2 COVID-19 il Consiglio federale ha introdotto temporaneamente un controllo delle esportazioni per i dispositivi medici di protezione e per determinati medicinali.

Nell'anno in rassegna è stata creata una nuova base legale per la procedura di autorizzazione dell'esportazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili. È inoltre entrato in vigore il meccanismo di pagamento per l'invio di aiuti umanitari in Iran.

Il 29 novembre è stata respinta l'iniziativa popolare «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico». Il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa popolare «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» e sta elaborando un controprogetto.

Prospettive per il 2021

Alla fine dell'anno in rassegna il Consiglio federale si attendeva che la situazione economica nazionale e mondiale continuasse a migliorare nell'anno venturo. Tuttavia, per il prossimo futuro contenere la pandemia di COVID-19 rimarrà una grande sfida a livello mondiale.

Il Consiglio federale continuerà a impegnarsi per creare le migliori condizioni quadro possibili per l'economia svizzera. In particolare, la ripresa economica in Svizzera e all'estero non dovrà essere ostacolata da misure che limitano il commercio e gli investimenti. Il Consiglio federale segue la stessa linea anche per quanto riguarda l'applicazione di simili misure nel nostro Paese. Nella sessione primaverile il Consiglio nazionale si pronuncerà nuovamente in merito all'abolizione dei dazi sui prodotti industriali proposta dall'Esecutivo.

Il Consiglio federale attribuirà ancora la massima priorità alle relazioni con l'UE. Attualmente sta lavorando per chiarire nel 2021 le questioni in sospeso sul progetto di Accordo istituzionale e per concludere i negoziati. È inoltre rimasta pendente la decisione della Commissione europea sul riconoscimento dell'equivalenza della legge federale sulla protezione dei dati.

La 12ª Conferenza ministeriale dell'OMC prevista nell'anno in rassegna ha dovuto essere rinviata al 2021 a causa della crisi COVID-19. Il Consiglio federale adotterà un mandato negoziale per questa Conferenza e le previste conclusioni dei negoziati e consulterà in proposito le Commissioni parlamentari competenti e i Cantoni. La Svizzera si impegna per rafforzare dal punto di vista istituzionale l'OMC con decisioni vincolanti e per sviluppare ulteriormente le regole commerciali multilaterali, anche e soprattutto in considerazione della pandemia di COVID-19. In tale contesto promuoverà attivamente il dialogo sul commercio e sulla sostenibilità ambientale.

Nell'ambito dell'OCSE, il Consiglio federale continuerà a operare a favore di un'imposizione fiscale internazionale dell'economia digitale che tenga adeguatamente conto degli interessi della Svizzera. Non essendo riusciti a

raggiungere un risultato nell'anno in esame, i membri puntano a trovare una soluzione consensuale entro la metà del 2021.

Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore l'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito. Le due parti seguiranno congiuntamente l'attuazione dell'Accordo e rimarranno in stretto contatto per colmare le lacune rispetto alle loro relazioni precedenti e per consentire un commercio senza intoppi. Allo stesso tempo, sono previsti colloqui esplorativi sulla possibile modernizzazione ed estensione dell'Accordo commerciale.

La Svizzera avvierà inoltre negoziati in vista di un ALS con la Moldavia e intende riprendere i negoziati con la Thailandia. In entrambi i casi l'obiettivo è un accordo commerciale completo e moderno. Anche gli Stati dell'AELS e il Kosovo intendono avviare nel corso dell'anno dei negoziati per un accordo di libero scambio. Il Consiglio federale sta preparando un corrispondente mandato negoziale e consulterà in proposito le Commissioni competenti nonché i Cantoni e altre cerchie interessate.

L'Esecutivo intende presentare durante l'anno una strategia aggiornata in materia di economia esterna.

Indice

Compendio	3
Elenco delle abbreviazioni	14
1 Conseguenze della crisi COVID-19 per il commercio internazionale e le catene del valore globali	16
1.1 Conseguenze economiche della crisi	16
1.1.1 Commercio e investimenti internazionali	16
1.1.2 Commercio estero svizzero	18
1.2 Misure di gestione della crisi	21
1.2.1 Ruolo delle organizzazioni multilaterali	21
1.2.2 Importanza delle relazioni commerciali svizzere	24
1.2.3 Cooperazione economica allo sviluppo	25
1.2.4 Promozione dell'economia esterna	26
1.3 Sfide per la Svizzera come economia aperta	27
1.3.1 Fragilità delle catene logistiche e di creazione del valore	27
1.3.2 Richieste di rinazionalizzazione o regionalizzazione della produzione	28
1.3.3 Rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento della Svizzera	30
1.4 Conclusione	31
2 Importanti sviluppi in Svizzera in materia di politica economica esterna	32
2.1 Controllo degli investimenti	33
2.2 Iniziativa per imprese responsabili	34
2.3 Abolizione dei dazi sui prodotti industriali	34
2.4 Iniziativa per prezzi equi	35
3 Relazioni economiche con l'UE	36
3.1 Accordo di libero scambio Svizzera–UE	36
3.2 Equivalenza delle norme in Svizzera e nell'UE	37
3.3 Accordo istituzionale	38
3.4 Libera circolazione delle persone	38
3.5 Contributo della Svizzera a determinati Paesi dell'UE	40
4 Organizzazioni internazionali	40
4.1 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	40
4.1.1 Stato di avanzamento dei negoziati	41
4.1.2 Composizione delle controversie presso l'OMC	42
4.2 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	42
4.3 Gruppo dei 20 (G20)	43
4.4 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)	44

5	Accordi economici bilaterali	44
5.1	Associazione europea di libero scambio (AELS) e accordi di libero scambio (ALS)	44
5.1.1	Nuovi accordi di libero scambio e negoziati in corso	45
5.1.2	Nuovo capitolo modello sull'e-commerce	46
5.1.3	Trasparenza in materia di accordi di libero scambio	46
5.1.4	Revisione della Convenzione PEM	46
5.1.5	Studio sull'utilizzo delle preferenze	47
5.2	Accordo commerciale con il Regno Unito	47
5.3	Accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti	49
5.4	Convenzioni di doppia imposizione	49
5.5	Commissioni economiche miste	50
6	Sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa	50
6.1	Attuazione dell'Agenda 2030	50
6.2	Sostenibilità e sviluppo economico	50
6.3	Sostenibilità e accordi di libero scambio	51
6.3.1	Sorveglianza dell'attuazione e trasparenza	51
6.3.2	Importazioni di olio di palma nel quadro dell'Accordo di partenariato economico AELS-Indonesia	51
6.3.3	Esame dell'impatto sull'ambiente dell'ALS tra l'AELS e il Mercosur	52
6.3.4	Dialoghi in materia di lavoro	52
6.4	Responsabilità sociale d'impresa	53
6.4.1	Punto di contatto nazionale addetto alle Linee guida OCSE	53
6.4.2	Piano d'azione RSI del Consiglio federale	54
6.4.3	Piano d'azione nazionale su imprese e diritti umani	54
6.4.4	Rapporto del Consiglio federale sulle materie prime	55
7	Cooperazione economica allo sviluppo	55
7.1	Valutazione dell'efficacia della cooperazione internazionale 2017–2020	56
7.2	Strategia di cooperazione internazionale 2021–2024	56
7.3	Cooperazione multilaterale	57
8	Controlli all'esportazione, sanzioni e politica di controllo degli armamenti	58
8.1	Controlli all'esportazione	58
8.1.1	Ordinanza sull'esportazione e la mediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili	58
8.1.2	Sanzioni	59
8.1.3	Swiss Humanitarian Trade Arrangement	59
8.1.4	Ripercussioni extraterritoriali delle sanzioni statunitensi	59
8.1.5	Processo di Kimberley	60

8.2	Politica di controllo degli armamenti	60
8.2.1	Iniziativa popolare «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico»	60
8.2.2	Iniziativa popolare «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili»	60
9	Allegati al rapporto sulla politica economica esterna	62
9.1	Allegati per conoscenza	62
9.1.1	Temi trattati all'interno dell'OMC	62
9.1.2	Negoziati di libero scambio in corso	63
9.1.3	Incontri dei Comitati misti istituiti dagli ALS vigenti	64
9.1.4	Negoziati in corso relativi agli accordi di protezione degli investimenti	65
9.1.5	Negoziati in corso relativi alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni	66
9.1.6	Missioni economiche, incontri bilaterali e incontri delle commissioni economiche miste	69
9.1.7	Esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego	70
9.1.8	Sanzioni: modifiche ad allegati e a ordinanze	70
9.2	Allegati da approvare	XX
9.2.1	Messaggio concernente la revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM), la sua applicazione bilaterale transitoria e la modifica della Convenzione AELS e di diversi accordi di libero scambio e accordi agricoli	XX
9.2.2	Messaggio concernente l'approvazione della modifica della Lista LIX–Svizzera–Liechtenstein riguardante la carne condita	XX
9.2.3	Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2020	XX

Elenco delle abbreviazioni

ACCTS	Accordo sui cambiamenti climatici, il commercio e la sostenibilità (<i>Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability</i>)
AELS	Associazione europea di libero scambio
AfDB	Banca africana di sviluppo (<i>African Development Bank</i>)
ALS	Accordo di libero scambio
APPI	Accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti
CDI	Convenzione di doppia imposizione
CEPA	Accordo di partenariato economico globale
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
CI	Cooperazione internazionale
CNUCES	Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo
Convenzione PEM	Convenzione regionale del 15 giugno 2011 sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
COVID-19	Malattia da coronavirus (causata dall'infezione da virus SARS-CoV-2, <i>Severe Acute Respiratory Syndrome</i>)
DEFRA	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
DFF	Dipartimento federale delle finanze
FF	Foglio federale
G20	Gruppo dei 20 (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia, Unione europea)
GBM	Gruppo della Banca mondiale
InstA	Accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE
MoU	Memorandum d'intesa (<i>Memorandum of Understanding</i>)
MPMI	Micro, piccole e medie imprese
MRA	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (<i>RS 0.946.526.81, Mutual Recognition Agreement</i>)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro
OMC	Organizzazione mondiale del commercio

ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
PCN	Punto di contatto nazionale
PIL	Prodotto interno lordo
PMI	Piccole e medie imprese
QFP	Quadro finanziario pluriennale
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RSI	Responsabilità sociale d'impresa
RU	Raccolta ufficiale delle leggi federali
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SERV	Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
S-GE	<i>Switzerland Global Enterprise</i>
SHTA	<i>Swiss Humanitarian Trade Arrangement</i>
SIFEM	Fondo d'investimento svizzero per i mercati emergenti (<i>Swiss Investment Fund for Emerging Markets</i>)
NGEU	<i>Next Generation EU</i>
UE	Unione europea

Rapporto

1 **Conseguenze della crisi COVID-19 per il commercio internazionale e le catene del valore globali**

1.1 **Conseguenze economiche della crisi**

Nella primavera del 2020 l'economia mondiale è stata colpita da una grave crisi che ha avuto un impatto diretto sulla Svizzera. Le restrizioni imposte alle aziende, al consumo interno e al commercio hanno interessato tutti i Paesi e hanno comportato in particolare un calo storico del commercio estero svizzero. Ciononostante, l'approvvigionamento di beni di prima necessità in Svizzera è stato garantito in ogni momento, anche in condizioni difficili. La tecnologia digitale e le forme di lavoro si sono rivelate fondamentali per sostenere l'attività economica, soprattutto nel settore terziario. La crisi ha evidenziato l'importanza centrale del funzionamento dei processi digitali nell'economia e nell'amministrazione (*e-government*), oltre che di un'infrastruttura digitale affidabile e solida.

1.1.1 **Commercio e investimenti internazionali**

In seguito alla diffusione della malattia di COVID-19 su scala globale nella primavera dell'anno in esame, l'economia mondiale è piombata in una profonda recessione dagli effetti disastrosi. In molti Paesi, tuttavia, la fase più critica dovrebbe già essere stata superata verso la metà dell'anno.

A differenza delle crisi precedenti, quella del coronavirus non è scaturita da squilibri accumulatisi in mercati specifici (come la *bolla dotcom* alla fine degli anni '90 o la crisi finanziaria del 2008/09) o da shock esterni (come la crisi petrolifera, la crisi del debito della zona euro o l'apprezzamento del franco svizzero a partire dal 2011). È stata invece causata principalmente da una serie di misure governative, adottate a cascata per contenere la pandemia, che hanno fortemente ostacolato la vita economica, andando a rafforzare tendenze preesistenti verso una limitazione del commercio mondiale. Anche i viaggi internazionali hanno subito una battuta d'arresto, che ha avuto particolari contraccolpi sul turismo e sui settori correlati come la fornitura di servizi transfrontalieri.

Scambi internazionali di merci

Dopo il rallentamento registrato all'inizio dell'anno, ad aprile gli scambi internazionali di merci sono precipitati, raggiungendo il livello più basso degli ultimi dieci anni. Da giugno in poi si è assistito a un movimento dinamico di ripresa, finché a settembre questi scambi hanno raggiunto il livello di febbraio. Con il nuovo aumento dei casi di coronavirus e l'inasprimento delle misure a livello internazionale, verso la fine dell'anno la ripresa degli scambi di merci dovrebbe presentare una notevole perdita di slancio. Per alcuni importanti partner commerciali della Svizzera, in particolare i grandi Paesi dell'Europa meridionale, le conseguenze della crisi legata alla COVID-19 potrebbero protrarsi ancora a lungo.

Le complesse catene del valore transfrontaliere, estremamente importanti per l'economia svizzera (cfr. rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2014¹), sono state duramente colpite dalle restrizioni volte a contenere la pandemia. La riduzione della produzione in aziende specializzate dovuta alle misure sanitarie (effetti diretti) ha causato problemi di approvvigionamento per i fornitori lungo tutte le catene del valore interessate (effetti indiretti). Le interruzioni dei servizi logistici e di trasporto internazionali – indispensabili alla divisione internazionale del lavoro – hanno ulteriormente aggravato la situazione. I ritardi nelle consegne di fattori produttivi e prodotti intermedi, ad esempio, hanno reso più difficili i processi di produzione.

Scambi internazionali di servizi

In molti Paesi le misure di protezione ordinate dalle autorità e le restrizioni imposte alla circolazione transfrontaliera hanno comportato un significativo declino degli scambi internazionali di servizi. Oltre ai servizi di trasporto e logistica sono stati particolarmente colpiti i servizi transfrontalieri forniti da persone fisiche, come i lavori di riparazione e artigianato o i servizi di consulenza. Anche il settore del turismo è rimasto bloccato in tutto il mondo per diversi mesi².

D'altra parte, la spinta alla digitalizzazione dovuta alle regole di igiene e distanza e il maggior ricorso al telelavoro che ne è conseguito possono essere considerati un'evoluzione positiva nel settore degli scambi di servizi. La digitalizzazione è un fattore determinante per mantenere e migliorare la competitività della Svizzera, specialmente dal punto di vista dell'economia esterna (cfr. rapporti sulla politica economica esterna 2016 e 2019³). I cambiamenti delle forme di lavoro e delle abitudini dei consumatori indotti dalle restrizioni imposte hanno inoltre favorito i fornitori di servizi digitali. In questo modo il commercio online⁴ ha continuato a crescere, i pagamenti senza contatto hanno preso piede e l'apprendimento a distanza è stato rapidamente introdotto nella maggior parte delle scuole e università. Il buon funzionamento del settore terziario svizzero (p. es. servizi di telecomunicazione e informatici, servizi finanziari, di trasporto, di distribuzione e logistici) ha ampiamente contribuito a mitigare gli effetti negativi della crisi.

Investimenti internazionali

Secondo i dati del Fondo monetario internazionale (FMI), la crescita degli investimenti diretti esteri, che sono alla base delle catene del valore mondiali, è stagnante da circa cinque anni. Questa evoluzione è dovuta a fattori politici (riforme fiscali e controversie commerciali), ma anche a fattori economici (minori rendimenti) e a cambiamenti strutturali⁵. In seguito alla crisi COVID-19 la situazione si è notevolmente deteriorata: l'OCSE e la CNUCES ritengono che nell'anno in rassegna

1 FF 2015 1273

2 OMC, *Trade in services in the context of COVID-19*, maggio 2020, https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/services_report_e.pdf.

3 FF 2017 693 e FF 2020 1745

4 OMC, *E-Commerce, trade and the COVID-19 pandemic*, maggio 2020, https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/ecommerce_report_e.pdf.

5 Cfr. CNUCES, *World Investment Report 2019*, pag. 2.

i flussi di investimenti internazionali siano regrediti del 30–40 per cento⁶. L'aviazione e il settore energetico sono stati particolarmente colpiti.

Già prima della crisi COVID-19 molti Paesi avevano rafforzato i loro sistemi di controllo degli investimenti o prospettato l'introduzione di tali controlli. La crisi ha accelerato questa tendenza. Nei suoi orientamenti del 26 marzo 2020 agli Stati membri in vista dell'applicazione del regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti, l'Unione europea (UE) ha raccomandato ai suoi membri di inasprire i controlli nei settori critici o di istituire un meccanismo di controllo⁷. Il 18 giugno il Parlamento tedesco ha approvato una modifica della legge sulle misure economiche esterne (*Aussenwirtschaftsgesetz*) al fine di rafforzare il sistema tedesco di controllo degli investimenti. Gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada e il Giappone, in particolare, dispongono già da anni di un sistema di controllo. In Svizzera, nel mese di marzo, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di preparare una base legale per l'istituzione di un tale sistema (cfr. n. 2.1).

1.1.2 Commercio estero svizzero

La Svizzera è fortemente coinvolta nella divisione internazionale del lavoro. Di conseguenza, il commercio estero ha un peso importante nella sua produzione economica: secondo l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'OCSE, le esportazioni svizzere del 2015 contenevano circa il 25 per cento di valore aggiunto estero che era stato precedentemente importato in Svizzera⁸. Una volta dedotto questo valore aggiunto importato, le esportazioni svizzere rappresentano ancora il 40 per cento circa del valore aggiunto creato dall'intera economia. Questa percentuale elevata, che rispecchia l'importanza del commercio internazionale per la Svizzera, è riconducibile al fatto che il nostro Paese dispone di poche risorse naturali e di un mercato interno limitato (cfr. rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2014⁹).

Una parte considerevole del commercio estero svizzero riguarda prodotti intermedi e fattori produttivi. Considerato il livello elevato dei costi interni, le aziende indigene devono poter acquisire senza difficoltà prestazioni intermedie più convenienti e di qualità all'estero per potersi concentrare su attività ad alto valore aggiunto. I ritardi nelle catene di approvvigionamento dovuti alla chiusura delle frontiere, alle restrizioni all'esportazione imposte dai partner commerciali, alle basse e costose capacità di

⁶ Cfr. CNUCES, *World Investment Report 2020*, pag. 8, www.investmentpolicyhub.unctad.org > publications; OCSE, *FDI flows in the times of COVID 19*, www.oecd.org > Tackling coronavirus (COVID-19).

⁷ Cfr. comunicazione della Commissione 2020/C 99 I/01, *Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti e la libera circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi, nonché la protezione delle attività strategiche europee, in vista dell'applicazione del regolamento (UE) 2019/452 (regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti) 2020/C 99 I/01*.

⁸ www.oecd.org > Directorate for Science, Technology and Innovation > Industry and globalisation > GVCs – SWITZERLAND.

⁹ FF 2015 1273

carico o anche alle interruzioni della produzione all'estero comportano un aumento dei costi di produzione in Svizzera.

La ripresa economica dipende sia dalla situazione all'estero che dalle misure adottate nel nostro Paese. La crisi attuale evidenzia quanto sia importante il sistema commerciale internazionale basato su regole condivise per preservare le catene del valore internazionali, tanto più nel caso di una grave crisi economica internazionale (cfr. n. 1.2.2).

Scambi di merci

La pandemia di COVID-19 ha influito pesantemente sul commercio estero svizzero, che nel secondo trimestre dell'anno in rassegna ha registrato un calo storico. Rispetto al primo trimestre le esportazioni, esclusi gli oggetti di valore, sono diminuite del 7,9 per cento su base stagionalizzata (esclusi gli oggetti di valore e il commercio di transito: -13,9 %), e le importazioni, esclusi gli oggetti di valore, del 14,2 per cento. Ad eccezione dei settori chimico e farmaceutico, i principali settori d'esportazione hanno subito importanti perdite a causa del crollo del commercio internazionale a cui si è assistito nel mese di aprile. Gli scambi si sono tuttavia di nuovo intensificati nei mesi di maggio e giugno. Le esportazioni di macchinari, apparecchi e apparecchiature elettroniche sono diminuite del 20 per cento su base annua, le esportazioni di strumenti di precisione, orologi e gioielli del 49 per cento circa. Anche se in base alle indagini condotte presso le aziende l'evoluzione negativa della domanda è stato il problema principale nell'anno in esame¹⁰, diversi settori hanno pure risentito di ritardi e interruzioni nelle catene di approvvigionamento. La situazione è stata ulteriormente complicata dalla riduzione delle capacità di carico soprattutto nell'aviazione.

Nel terzo trimestre gli scambi di merci hanno segnato una notevole ripresa (esclusi gli oggetti di valore e il commercio di transito: +10,5 % rispetto al trimestre precedente), che ha però compensato solo in parte il calo del primo semestre. Le esportazioni verso la Cina sono aumentate notevolmente, mentre quelle verso la zona euro e gli Stati Uniti sono rimaste ben al di sotto dei livelli del primo trimestre del 2020.

La Svizzera è un importante produttore mondiale di beni farmaceutici e di tecnologia medica. Ciononostante, dipende fortemente dalle importazioni per le mascherine di protezione, i guanti sanitari e alcuni principi attivi, come si è potuto constatare a partire da marzo con il rapido aumento della domanda globale di dispositivi medici di protezione e prodotti farmaceutici. I Paesi di tutto il mondo hanno reagito introducendo restrizioni al commercio per questa categoria di beni specifici. All'inizio di marzo diversi Stati membri dell'UE, e in seguito la stessa UE, hanno introdotto restrizioni all'esportazione di dispositivi medici di protezione individuale. Su iniziativa della Svizzera, il 20 marzo la Commissione europea ha deciso di esentare la Svizzera (e gli altri Stati membri dell'AELS nonché gli Stati dei Balcani occidentali) dall'obbligo di autorizzazione per l'esportazione di questi beni, al fine di mantenere aperti i canali di approvvigionamento nello spazio economico fortemente integrato dell'Europa continentale.

¹⁰ Cfr. comunicato stampa di Economiesuisse del 17 aprile 2020, www.economiesuisse.ch > Artikel > Zustand der Wirtschaft in der Corona-Krise.

Dispositivi medici di protezione: misure del Consiglio federale

Il 25 marzo anche il Consiglio federale ha deciso di introdurre, nel quadro dell'ordinanza 2 COVID-19, un controllo delle esportazioni per i dispositivi medici di protezione¹¹. Il 3 aprile questo controllo è stato esteso al materiale medico importante. A causa della rapidissima diffusione del virus, la domanda di tali beni era aumentata anche in Svizzera. La disponibilità, in quantità sufficiente, di materiale medico di protezione di qualità era un requisito indispensabile per impedire l'ulteriore diffusione della malattia e proteggere la salute del personale medico. Le misure adottate dalla Svizzera erano ampiamente in linea con quelle dell'UE e sono state revocate dal Consiglio federale il 22 giugno, dopo che la situazione era migliorata. Le esportazioni verso gli Stati dell'UE e dell'AELS, il Regno Unito e altri Paesi dell'Europa occidentale, così come quelle destinate a privati e organizzazioni umanitarie, sono state escluse fin dall'inizio dal controllo delle esportazioni. Le domande di esportazione, che potevano essere presentate tramite una piattaforma elettronica di autorizzazione¹², sono state generalmente trattate entro cinque giorni. Tutte le domande di esportazione dei beni in questione sono state autorizzate dal momento che il fabbisogno in Svizzera nel periodo in questione è sempre stato coperto.

Scambi di servizi

La chiusura di aziende e frontiere e le regole di igiene e distanza hanno notevolmente limitato le attività nel settore dei servizi in Svizzera. Il turismo ha risentito dell'assenza di ospiti stranieri. Anche i settori dell'aviazione e dei viaggi sono stati particolarmente colpiti. La realizzazione di lavori di installazione e di manutenzione e la fornitura di prestazioni di consulenza all'estero sono stati fortemente limitati, così come la prestazione di servizi transfrontalieri di trasporto e logistica. Il trasporto di viaggiatori verso e da Paesi limitrofi è stato quasi interamente sospeso per un certo periodo, mentre il trasporto transfrontaliero di merci è stato ostacolato da riduzioni di capacità, aumenti di prezzo, ritardi e annullamenti.

Per contro, il commercio elettronico in Svizzera si è nettamente intensificato¹³. Mentre i negozi chiudevano, i piccoli invii sono aumentati del 25 per cento rispetto all'inizio dell'anno, cosa che in un primo tempo ha sovraccaricato sia le infrastrutture digitali che la Posta e altri fornitori di servizi logistici.

Investimenti diretti esteri

Con un volume di investimenti diretti all'estero superiore a 1 445 miliardi di franchi, la Svizzera è uno fra i dieci maggiori esportatori di capitali al mondo. Rientra inoltre tra i principali Paesi beneficiari di investimenti diretti esteri (1 370 mia. fr., dati BNS

¹¹ RU 2020 773 783 841 863 867 1059 1065 1101 1131 1137 1155 1199 1245 1249 1333 1401 1501 1505 1585 1751 1815 1823 1835 2097 2099 2213 (art. 14 n. 2).

¹² www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Elic.

¹³ In Svizzera, ad esempio, la cifra d'affari del commercio online generata dalle merci fisiche potrebbe aumentare del 30 per cento rispetto al 2019. Ad aprile 2020 la crescita era addirittura aumentata del 65 per cento circa rispetto all'anno precedente. Cfr. *E-Commerce Report Schweiz 2020*, www.datatrans.ch > know-how > e-commerce-report-schweiz.

del 2018). La crisi COVID-19 si ripercuoterà probabilmente sugli investimenti diretti sia dall'estero in Svizzera che dalla Svizzera all'estero, ma al momento non sono ancora disponibili dati concreti.

1.2 Misure di gestione della crisi

Per far fronte alle conseguenze della crisi sono state adottate misure politiche a diversi livelli. In questo contesto la diversificazione geografica dell'economia elvetica ha rappresentato un fattore importante. Le relazioni consolidate che la Svizzera intrattiene con i suoi partner commerciali in tutte le regioni del mondo e la sua rete diplomatica sono state fondamentali per attenuare le turbolenze economiche e creare le condizioni necessarie alla ripresa. Le strutture e i meccanismi istituiti in particolare nel quadro degli ALS, come i Comitati misti e la cooperazione amministrativa, hanno svolto un ruolo rilevante. Questa infrastruttura fondamentale della politica economica esterna svizzera si è dimostrata efficace. La crisi mondiale necessita però anche di risposte multilaterali, per le quali il nostro Paese si impegna, insieme ai suoi partner, in diverse organizzazioni multilaterali.

1.2.1 Ruolo delle organizzazioni multilaterali

Ruolo dell'OMC

In linea con la sua funzione di sorveglianza delle politiche commerciali dei suoi membri, l'OMC ha svolto un lavoro di trasparenza in relazione alle misure di politica commerciale adottate per affrontare la crisi COVID-19. In un rapporto del direttore generale sui nuovi sviluppi del commercio¹⁴, l'OMC elenca un totale di 256 misure nel settore degli scambi di merci che sono state attuate da 87 Stati membri, tra cui la Svizzera, al culmine della crisi. 109 di queste misure possono essere considerate «restrittive del commercio» (per lo più restrizioni all'esportazione di materiale medico), mentre 147 sono destinate a facilitare gli scambi, come la sospensione temporanea dei dazi. In entrambe le categorie di misure, i prodotti interessati erano principalmente attrezzature mediche (mascherine, indumenti protettivi, respiratori) e prodotti farmaceutici. Per quanto riguarda gli scambi di servizi, 45 Stati membri hanno adottato complessivamente 99 misure, la maggior parte delle quali per facilitare gli scambi. In tale ambito, tramite la sua funzione di sorveglianza delle politiche commerciali e il suo operato a favore della trasparenza, l'OMC contribuisce alla gestione della crisi.

Oltre a questo lavoro di trasparenza, l'OMC potrebbe presto lanciare un'iniziativa per favorire il commercio internazionale di alcuni beni necessari per contenere le pandemie (attuali e future). Il 16 dicembre i membri del «gruppo di Ottawa», tra cui la Svizzera, hanno annunciato al Consiglio generale dell'OMC la loro intenzione di avviare, all'inizio del 2021, negoziati aperti nei settori del commercio e della salute

¹⁴ OMC, *WTO report shows members moving to facilitate imports even as trade restrictions remain high*, luglio 2020, https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/trdev_24jul20_e.htm.

per tutti i membri dell'OMC. L'iniziativa prevede l'elaborazione, entro la prossima Conferenza ministeriale dell'OMC, di regole vincolanti in settori quali le restrizioni all'esportazione, la trasparenza, gli ostacoli non tariffari e la facilitazione del commercio.

Misure del G20

In risposta alla pandemia, i ministri del commercio del G20, nel corso di un vertice straordinario svoltosi a maggio, hanno adottato una serie di misure per proteggere la salute pubblica e incentivare una ripresa economica quanto più rapida e completa possibile¹⁵. Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate nel contesto della crisi che provocano una distorsione degli scambi siano trasparenti, proporzionate e limitate nel tempo, e affinché siano mantenute le necessarie capacità di trasporto e logistica. A lungo termine, il G20 intende operare a livello multilaterale per aumentare la resilienza delle catene del valore transfrontaliere e sostenere i flussi di investimenti internazionali. Oltre ad attuare queste misure, occorrerà anche vigilare sull'eliminazione delle restrizioni all'esportazione. Queste misure devono essere adottate solo temporaneamente per assicurare l'approvvigionamento di materiale medico e beni agricoli di base e monitorate congiuntamente. La Svizzera si è battuta a favore di una maggiore trasparenza in materia di misure commerciali e d'investimento. Si impegna inoltre per far sì che nel quadro della ripresa economica sia considerato anche l'aspetto della sostenibilità.

Studi e raccomandazioni dell'OCSE

Anche l'OCSE si è occupata delle conseguenze economiche della pandemia di COVID-19. L'organizzazione ha rilevato le misure d'emergenza adottate dai vari Paesi, ad esempio a sostegno della sanità pubblica e di altri settori. Ha inoltre pubblicato studi e informazioni sulle misure di sostegno macroeconomiche volte a contrastare gli shock dell'offerta e della domanda e a stabilizzare i mercati finanziari. Di concerto con gli Stati membri, ha pianificato la realizzazione di analisi fattuali delle sfide a medio e lungo termine, nell'intento prioritario di rafforzare resilienza delle catene di approvvigionamento di beni essenziali e di impedire distorsioni durature della concorrenza. In uno dei suoi studi giunge alla conclusione che senza le catene del valore mondiali gli Stati membri avrebbero avuto ancora più difficoltà a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento durante la pandemia. Questa conclusione si fonda innanzitutto sulla constatazione che in molti Paesi le restrizioni all'esportazione hanno influito direttamente sull'approvvigionamento dei produttori di fattori produttivi¹⁶. In ultima analisi, la produzione interdipendente basata sulla divisione internazionale del lavoro si dimostra più resiliente della produzione localizzata. L'OCSE raccomanda pertanto alle aziende di migliorare in primo luogo la loro strategia di gestione dei rischi, ponendo maggiormente l'accento sulla consapevolezza dei rischi, sul rafforzamento della trasparenza e sulla promozione della flessibilità.

¹⁵ G20, riunione dei ministri del commercio e dell'investimento, *Ministerial Statement*, maggio 2020, www.g20.org > Media > Documents > G20SS Statement.

¹⁶ OCSE, giugno 2020, *Shocks, risks and global value chains: insights from the OECD METRO model*.

L'OCSE ha anche pubblicato un documento¹⁷ sull'importanza della responsabilità sociale d'impresa in tempi di pandemia e ha organizzato un *Forum globale* in via straordinaria. L'organizzazione reputa che le aziende dotate di un meccanismo comprovato di esame della diligenza e promotrici del dialogo sociale siano riuscite a evitare con più facilità le interruzioni nelle catene di approvvigionamento conoscendo la situazione dei loro partner commerciali. Ritiene inoltre che le misure statali destinate ad aiutare le aziende a superare la crisi dovrebbero essere vincolate per quanto possibile al rispetto dei principi della responsabilità sociale d'impresa (cfr. n. 6.4), in modo che le stesse aziende siano meglio preparate ad affrontare le sfide future (p. es. cambiamenti climatici) e che le loro misure siano conformi agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e dell'Accordo di Parigi sul clima¹⁸.

Ruolo dell'OIL

Viste le conseguenze straordinarie della pandemia di COVID-19 sui mercati del lavoro di tutto il mondo, l'OIL ha svolto un ruolo centrale nell'anno in rassegna. L'organizzazione ha periodicamente pubblicato rapporti riguardanti gli effetti della pandemia sull'evoluzione dell'occupazione a livello globale e analisi tematiche riguardanti l'attenuazione dell'impatto della crisi e le misure a sostegno di una rapida ripresa. Queste pubblicazioni sono state completate da raccomandazioni pratiche su temi rilevanti, come la protezione dei lavoratori. In collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'OIL ha lanciato la diffusione su larga scala di istruzioni relative alla salute e alla sicurezza per la prevenzione della COVID-19 sul lavoro. Inoltre, ha condotto un'indagine internazionale volta ad analizzare le conseguenze della pandemia per le aziende, in particolare le PMI. In base a questa indagine, l'OIL ha deciso di focalizzare i suoi interventi sul sostegno alle aziende per la preparazione alle situazioni d'emergenza e il rispetto delle prescrizioni sanitarie. Infine, ha elaborato materiale di formazione e consulenza online destinato alle aziende per aumentare l'efficacia e ridurre i costi degli interventi futuri.

Iniziative del GBM e del FMI

Il FMI e le banche multilaterali di sviluppo, in primo luogo il GBM, hanno deciso già nel primo semestre dell'anno un'ampia serie di misure per un importo complessivo di circa 250 miliardi di dollari statunitensi. I Paesi in via di sviluppo risentono particolarmente delle conseguenze dirette e indirette della crisi COVID-19. Secondo le stime della Banca mondiale, nell'anno in esame potrebbero ricadere in condizioni di estrema povertà fino a 115 milioni di persone, di cui quasi la metà vive nell'Asia meridionale e più di un terzo nell'Africa subsahariana¹⁹. Il FMI e le banche di sviluppo hanno finalizzato il loro sostegno a fornire un aiuto finanziario urgente, a rafforzare i sistemi sanitari, a garantire la liquidità delle aziende, specialmente in relazione al finanziamento del commercio, e ad attenuare l'impatto sociale della crisi per la popolazione.

¹⁷ www.mneginelines.oecd.org > COVID-19 and RBC.

¹⁸ Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 sul clima, entrato in vigore per la Svizzera il 5 novembre 2017 (RS **0.814.012**).

¹⁹ Banca mondiale, ottobre 2020, *Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty: The effect of new data*, blogs.worldbank.org > Open Data.

In primavera, inoltre, il FMI e la Banca mondiale hanno lanciato un'iniziativa a favore di una moratoria sul debito dei Paesi poveri. L'iniziativa è stata sostenuta dal G20 e dal Club di Parigi, un gruppo di 22 Paesi industrializzati che coordina soluzioni sostenibili per i Paesi debitori che incorrono in difficoltà di pagamento. I creditori pubblici bilaterali hanno sospeso il servizio del debito dei Paesi più poveri dal 1° maggio alla fine dell'anno.

Sanzioni internazionali e COVID-19

Alla luce della crisi COVID-19 si è anche discusso a livello internazionale di un eventuale allentamento delle sanzioni. La Svizzera ha seguito queste discussioni e ha sottolineato a più riprese che le sanzioni non ostacolano in alcun modo la fornitura di attrezzature e dispositivi essenziali per combattere la COVID-19. I beni umanitari come i medicinali o le derrate alimentari non sono in linea di principio soggetti alle misure sanzionatorie della Svizzera. Se necessario, sono previste deroghe per motivi umanitari.

1.2.2 Importanza delle relazioni commerciali svizzere

Misure di rilancio dell'UE e relazioni commerciali Svizzera-UE

Il commercio estero della Svizzera è molto diversificato a livello geografico. Ciononostante, gli Stati membri dell'UE continuano ad occupare insieme il posto di gran lunga più importante tra i suoi partner commerciali. Grazie all'accesso ampiamente non discriminatorio al mercato interno dell'UE (cfr. n. 3) e alla sua posizione geografica, l'economia svizzera è strettamente integrata nelle catene del valore transfrontaliere in Europa, soprattutto con i Paesi limitrofi²⁰.

Considerata la forte interconnessione delle economie nazionali, la ripresa economica nell'UE e le misure adottate a tal fine sono di grande importanza anche per la Svizzera. Per sostenere a breve termine l'attività economica, l'UE e i singoli Stati membri perseguono approcci simili a quelli della Svizzera, combinando le indennità per lavoro ridotto con misure che forniscono liquidità alle imprese. Per far fronte ai danni immediati della pandemia di COVID-19 e sostenere l'economia, l'UE ha adottato un quadro finanziario pluriennale (QFP) significativamente aumentato per gli anni dal 2021 al 2027, dell'ammontare di 1 074,3 miliardi di euro²¹, e uno strumento aggiuntivo (*Next Generation EU*, NGEU) volto a rafforzare temporaneamente il bilancio dell'UE dal 2021 al 2024 con 750 miliardi di euro. Se questo programma di rilancio contribuirà o meno in modo decisivo a una rapida ripresa economica, dipenderà in maniera determinante dal coordinamento delle misure adottate dagli Stati membri dell'UE, dalla loro attuazione e dall'ulteriore andamento della crisi.

In questo contesto occorre garantire che la Svizzera, pur senza essere membro dell'UE, rimanga integrata nelle catene del valore europee. Ciò vale anche per la

²⁰ Rapporto sulla politica economica esterna 2014 (FF **2015** 1273).

²¹ Il quadro finanziario pluriennale 2014–2020, al quale ha partecipato anche il Regno Unito (a differenza di quanto avvenuto per il nuovo quadro finanziario 2021–2027), ammontava a 959,988 miliardi di euro.

politica industriale settoriale rafforzata che l'UE e i suoi Stati membri perseguiranno con i fondi che verranno stanziati in futuro (cfr. anche n. 1.3.2). È previsto ad esempio che gli investimenti effettuati nell'ambito dell'iniziativa NGEU promuovano il cambiamento ecologico e digitale, e che il 30 per cento della spesa totale del QFP e della NGEU sia destinato a progetti per il clima. Con questo significativo aumento del bilancio, l'UE dispone di maggiori fondi anche per i programmi a cui la Svizzera è interessata a partecipare.

Relazioni bilaterali e plurilaterali al di fuori dell'UE

I buoni rapporti della Svizzera con i suoi partner commerciali e la cooperazione nel quadro delle organizzazioni economiche internazionali e degli accordi di libero scambio bilaterali e plurilaterali hanno avuto un ruolo estremamente positivo nella gestione della crisi. Il Consiglio federale lavora da tempo all'ampliamento di questa rete. I buoni contatti e i rapporti personali con i responsabili delle decisioni, che vanno di pari passo con queste relazioni commerciali preferenziali, sono stati essenziali per gestire la crisi. Le aziende in Svizzera hanno continuato a ricevere dall'estero i beni e i servizi di cui avevano bisogno, anche se a volte con qualche ritardo. La risoluzione rapida e mirata dei problemi ha permesso il mantenimento delle catene del valore internazionali.

A maggior ragione il Consiglio federale si impegna pertanto ad approfondire le relazioni commerciali della Svizzera con partner importanti e a curare e ampliare ulteriormente la sua rete di relazioni. Le visite diplomatiche, che sono una prassi già collaudata, riprenderanno il prima possibile. Inoltre, l'accesso preferenziale ai mercati esteri sulla base di accordi di libero scambio è un elemento decisivo per la ripresa dell'economia svizzera (cfr. n. 5.1). Anche gli accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI) rivestono grande importanza in questo contesto, in quanto offrono una maggiore certezza del diritto agli investitori svizzeri all'estero e agli investitori stranieri in Svizzera (cfr. n. 5). La base delle relazioni commerciali della Svizzera rimane tuttavia il sistema commerciale multilaterale (cfr. n. 4).

1.2.3 Cooperazione economica allo sviluppo

Le frequenti lacune nei servizi pubblici di base, in particolare nei settori della sanità, delle infrastrutture e della sicurezza, hanno reso più difficile l'attuazione delle misure di contenimento della pandemia nei Paesi in via di sviluppo e hanno posto loro notevoli sfide economiche. In seguito al crollo della domanda, importanti mercati di esportazione sono venuti a mancare e molte aziende si sono trovate in difficoltà finanziarie. Nel contempo sono diminuite le entrate doganali, fiscali e turistiche, mentre la spesa pubblica e il relativo indebitamento sono aumentati. Inoltre, nell'anno in esame si è registrato a livello mondiale un calo fino al 14 per cento delle rimesse dei migranti verso i loro Paesi d'origine, che si è tradotto in una notevole riduzione del reddito, soprattutto per la popolazione più povera dei Paesi in via di sviluppo²².

²² Banca mondiale, aprile 2020, www.worldbank.org > Press release > 2020 > 04 > 22 > World bank predicts sharpest decline of remittances in recent history.

La cooperazione economica allo sviluppo ha contribuito alla gestione della crisi nell'ambito delle attività bilaterali in corso volte ad assicurare l'approvvigionamento di base e a superare le crisi economiche. Ad esempio, la Svizzera ha partecipato a un aiuto finanziario decentralizzato di 8,5 milioni di franchi nell'ambito di un programma della Banca mondiale per i Comuni tunisini finalizzato a garantire servizi locali di base e, nell'ambito della cooperazione internazionale, ha aiutato i Paesi partner a ritornare a politiche economiche sostenibili e resilienti e a reinserirsi nelle catene del valore globali. Inoltre, la cooperazione economica allo sviluppo ha permesso alle imprese private e alle aziende del servizio pubblico di accedere a capitali e competenze. A breve e medio termine l'attenzione si è concentrata sulla lotta contro gli effetti della pandemia nei Paesi partner. A tal fine, il Consiglio federale ha riprogrammato fino a 50 milioni di franchi del budget esistente entro la fine dell'anno. In una dichiarazione congiunta rilasciata all'inizio di aprile dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, la Svizzera, insieme ai principali donatori bilaterali, si è espressa a favore di un approccio coordinato nella lotta contro la pandemia.

Inoltre, la Svizzera ha sostenuto l'integrazione dei Paesi partner nel sistema commerciale internazionale. Per migliorare l'integrazione nelle catene del valore transfrontaliere, la Svizzera affianca i propri partner nell'attuazione di accordi e standard internazionali nel settore della circolazione delle merci, contribuendo così, ad esempio, a ridurre le procedure doganali che ostacolano il commercio. Questo sostegno alla competitività internazionale è particolarmente importante nel contesto della crisi COVID-19 e del suo superamento.

Attraverso la propria società di finanziamento dello sviluppo SIFEM, la Svizzera ha fornito un sostegno rapido e mirato alle imprese che combinano modelli commerciali collaudati, responsabilità sociale per i loro collaboratori e un comprovato impatto sullo sviluppo. Nei Paesi in via di sviluppo molte PMI soffrono delle conseguenze economiche della pandemia di COVID-19 e hanno bisogno di un aiuto di liquidità. La loro sopravvivenza è fondamentale per la stabilità sociale e la ripresa economica di questi Paesi. I programmi dell'OIL cofinanziati dalla Svizzera sono stati specificamente mirati a sostenere le PMI e le aziende della filiera tessile per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro e condizioni di lavoro adeguate durante la crisi COVID-19.

1.2.4 Promozione dell'economia esterna

A causa del forte calo della domanda estera, delle perturbazioni delle catene di approvvigionamento dovute alla crisi, delle restrizioni alla circolazione delle persone e delle merci, e delle incertezze riguardo alla rapida evoluzione delle normative sui mercati di sbocco, dall'inizio della pandemia gli strumenti di promozione dell'economia esterna hanno registrato un maggiore bisogno di consulenza e sostegno da parte delle PMI svizzere esportatrici.

Switzerland Global Enterprise (S-GE) ha di conseguenza rafforzato i suoi servizi di consulenza e informazione per fornire un sostegno tempestivo e mirato agli esportatori svizzeri e consentire loro di operare sui mercati esteri nonostante le difficili circostanze. Per soddisfare la crescente domanda degli esportatori, nel 2021 saranno

messi a disposizione della promozione delle esportazioni della Confederazione fondi supplementari per un importo di 2,6 milioni di franchi. Oltre al rafforzamento mirato e temporaneo dei servizi di consulenza locale, saranno messi a disposizione altri servizi digitali per aprire opportunità di business internazionali. L'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) ha applicato procedure di verifica accelerate per garantire che le PMI svizzere potessero ottenere più facilmente le coperture della SERV e ricevere così la liquidità necessaria per il finanziamento delle esportazioni. Ha anche introdotto misure volte a ridurre ulteriormente l'onere amministrativo legato al finanziamento delle esportazioni, in modo da facilitare l'ottenimento di liquidità e aumentare al tempo stesso la sicurezza della pianificazione per le aziende. Inoltre, è stata adottata una modifica a tempo determinato dell'ordinanza del 25 ottobre 2006²³ concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni, che prevede un aumento del saggio di garanzia massimo per i prodotti di liquidità e massima flessibilità per quanto riguarda la quota di valore aggiunto svizzero richiesta.

S-GE ha poi intensificato l'assistenza agli investitori per creare e mantenere in Svizzera condizioni favorevoli agli investimenti esteri.

1.3 Sfide per la Svizzera come economia aperta

La crisi COVID-19 ha accentuato le tendenze protezionistiche e di politica industriale in molte regioni del mondo. Questo non giova all'economia svizzera, aperta e orientata all'esportazione, e rappresenta un motivo in più per il Consiglio federale per utilizzare gli strumenti di politica economica interna ed esterna di cui dispone per mantenere e rafforzare la competitività della Svizzera. Soprattutto nel contesto di una crisi economica globale, l'apertura dei mercati e un sistema commerciale basato su regole condivise sono di fondamentale importanza per il nostro Paese.

1.3.1 Fragilità delle catene logistiche e di creazione del valore

Nel complesso, questa crisi ha dimostrato la resistenza delle catene logistiche e di creazione del valore svizzere: anche durante la situazione straordinaria legata alla pandemia di COVID-19 non si sono verificate difficoltà diffuse e persistenti nell'approvvigionamento dei beni di prima necessità. I prodotti alimentari, le attrezzature mediche e i medicinali sono rimasti disponibili in quantità sufficiente.

Tuttavia, ci sono stati alcuni momenti di tensione per quanto riguarda il materiale medico di protezione e determinati prodotti farmaceutici. Inoltre, vari settori hanno subito ritardi e interruzioni nelle catene di approvvigionamento. A questo proposito abbiamo ricevuto segnalazioni dall'industria automobilistica e dal settore dei beni di

²³ RS 946.101

lusso e anche, in particolare, riguardo a materie prime, componenti elettronici e mobili.

La crisi COVID-19 ha evidenziato anche i legami nella e con la regione asiatica. Molte aziende hanno dovuto lottare con il fatto che i loro siti di produzione in Asia o quelli dei loro fornitori sono stati chiusi con breve preavviso a seguito delle restrizioni nel rispettivo Paese. È stato necessario richiedere permessi eccezionali, dialogare con le autorità locali e trovare alternative logistiche. Non di rado i fornitori di aziende svizzere in un Paese asiatico hanno dovuto far fronte a interruzioni delle loro catene di approvvigionamento in un altro Paese asiatico. In molti casi, tuttavia, è stato possibile superare le strozzature, anche con il sostegno dell'Amministrazione federale svizzera e delle rappresentanze diplomatiche in loco.

Esempio: raffineria di Cressier (NE)

Un caso emblematico è quello della raffineria di Cressier, che rifornisce il 30 per cento del mercato svizzero e riceve petrolio greggio direttamente dal porto di Marsiglia attraverso un oleodotto. All'inizio di aprile si sono verificate delle strozzature nello scarico delle petroliere, e la *Direction générale de l'énergie et du climat* francese ha stabilito un ordine di priorità per le operazioni di scarico in base alla loro importanza strategica per la Francia – a scapito della Svizzera. Dopo l'intervento dell'Ambasciata svizzera a Parigi, anche le forniture per Cressier sono state inserite in questa lista di priorità. In tal modo è stata evitata la chiusura dell'oleodotto e quindi della raffineria di Cressier. Se, in contemporanea, fosse venuta a mancare un'altra fonte di approvvigionamento a causa del basso livello dell'acqua nel Reno o dell'interruzione di un collegamento ferroviario in Germania importante per il trasporto di merci, in Svizzera si sarebbero potute creare penurie critiche nell'approvvigionamento.

1.3.2 Richieste di rinazionalizzazione o regionalizzazione della produzione

Nell'ambito di uno studio effettuato nell'anno in esame, l'OCSE ha individuato tendenze verso restrizioni del commercio internazionale, interventi di politica industriale o una rilocalizzazione (*reshoring*) delle catene del valore (cfr. n. 1.2.1). Alcune misure, proposte anche in Paesi dell'OCSE, confermano questa tendenza, anche se riguardano in parte prodotti medici specifici. Inoltre, il crollo della produzione economica globale accentuerà probabilmente le tendenze protezionistiche.

USA

Negli Stati Uniti si discute da tempo sul rafforzamento della base industriale e sono state motivate in tal senso alcune misure commerciali protezionistiche. Nel contesto della pandemia l'impegno si concentra sulla rilocalizzazione nei settori farmaceutico, della tecnologia medica e del materiale medico di protezione. La COVID-19 ha

evidenziato specifiche dipendenze degli USA, ad esempio nel settore farmaceutico²⁴. Sulla base del *Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act* del 27 marzo, il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti è stato incaricato di condurre un'analisi dettagliata nei settori summenzionati e, qualora fossero state individuate delle debolezze, di formulare raccomandazioni per aumentare la resilienza e la produzione nazionale. Sempre sulla base del CARES Act, la *US Development Finance Corporation*, che in precedenza operava esclusivamente nel settore del finanziamento allo sviluppo, è stata dotata di ulteriori fondi per promuovere per almeno nove anni la rilocalizzazione concedendo e garantendo prestiti alle imprese.

La stessa industria statunitense ha però sottolineato che una rilocalizzazione su larga scala annullerebbe i vantaggi di catene del valore efficienti e diversificate a livello internazionale, indebolirebbe la resilienza attraverso un orientamento interno forzato e comporterebbe contromisure da parte dei partner commerciali, per cui si rischierebbe una perdita di competitività e di capacità innovativa²⁵. Ciononostante, oltre al CARES Act, il 6 agosto il governo statunitense ha approvato un *Executive Order*, che punta a una rilocalizzazione mirata dell'industria farmaceutica.

UE

La crisi COVID-19 ha dato un ulteriore impulso alle attuali riflessioni sull'indipendenza strategica e tecnologica dell'UE. In un'iniziativa²⁶ elaborata congiuntamente da Francia e Germania è stato proposto di rafforzare la resilienza e l'autonomia economica e industriale dell'UE. A tal fine verrebbero stanziati ingenti fondi per il settore sanitario e si sta pianificando una strategia farmaceutica dell'UE. Tuttavia, per ridurre le dipendenze percepite, è necessario trovare un nuovo consenso sulla politica commerciale dell'UE, che nell'anno in rassegna è stata oggetto di una consultazione pubblica.

Il Commissario per il Commercio propone un'«autonomia strategica aperta»: diversificare le catene del valore, stoccare determinate merci (1% delle merci importate nell'UE proviene da un solo Paese²⁷) e impegnarsi a stabilire regole commerciali internazionali conformi ai valori e alle norme dell'UE. Gli ambienti industriali sono stati coinvolti nell'elaborazione della politica industriale e la sostengono. *BusinessEurope* ha tuttavia esortato a evitare un isolamento dell'economia²⁸. L'industria appoggia il programma di rilancio del mercato interno,

²⁴ Information Technology & Innovation Foundation, giugno 2020, www.itif.org > Publications > 2020 > 06 > 15.

²⁵ U.S. Chamber of Commerce, April 2020, *Learning the Right Lessons: Safeguarding the U.S. Supply of Medicines and Medical Products*, www.uschamber.com > Issue brief > Learning the right lessons safeguarding the US supply of medicines and medical products.

²⁶ *Initiative franco-allemande pour la relance européenne face à la crise du coronavirus*, maggio 2020, www.elysee.fr > Emmanuel Macron > 2020 > 05 > 18 > Initiative franco-allemande pour la relance européenne face à la crise du coronavirus.

²⁷ European Centre for International Political Economy, Cernat Lucian, Guinea Oscar, luglio 2020, *On ants, dinosaurs and how to survive a trade apocalypse*, www.ecipe.org > Blog > How survive trade apocalypse.

²⁸ BusinessEurope, giugno 2020, *Smart technological sovereignty: how it could support EU competitiveness*, www.businessEurope.eu > publications > smart technological sovereignty, how it could support EU-competitiveness.

il piano di ricostruzione e la maggior parte delle misure proposte per garantire la parità di condizioni, in particolare nei confronti della Cina.

La Svizzera e l'UE hanno negoziato un accordo istituzionale (InstA) con l'obiettivo di consolidare il reciproco accesso al mercato e di renderlo duraturo (cfr. n. 3.3).

1.3.3 Rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento della Svizzera

La crisi COVID-19 ha suscitato anche in Svizzera un dibattito sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Da aprile sono stati presentati diversi interventi parlamentari sull'importanza per il nostro Paese delle catene del valore internazionali, sulle dipendenze che ne possono derivare e sulle possibili soluzioni²⁹. Gli interventi parlamentari su questo tema riguardano soprattutto il settore sanitario, in particolare l'industria farmaceutica, i vaccini, i dispositivi medici di protezione e l'etanolo.

La discussione sull'impatto e sull'eventuale necessità d'intervento in materia di sicurezza dell'approvvigionamento a seguito della crisi COVID-19 ha confermato la politica economica ed esterna del Consiglio federale: il suo obiettivo resta quello di posizionare la Svizzera come piazza economica attrattiva e partner commerciale affidabile e di provvedere a condizioni quadro adeguate. Queste ultime comprendono mercati aperti e un sistema commerciale internazionale basato su regole condivise (cfr. n. 1.2.2). Inoltre, la resilienza delle catene del valore e un'attenzione specifica ai «beni d'importanza vitale» contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento.

Approvvigionamento economico del Paese

L'approvvigionamento nazionale di beni e servizi è un compito che spetta principalmente all'economia. L'intervento dello Stato è previsto soltanto se il settore privato non è più in grado di assolvere da solo questa funzione (principio di sussidiarietà).

L'approvvigionamento di *beni d'importanza vitale*³⁰ in situazioni di grave penuria è di competenza dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del paese (AEP), in cui rientra anche l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE). La costituzione di scorte obbligatorie è uno strumento fondamentale per prepararsi a eventuali penurie di beni d'importanza vitale. I settori

²⁹ Per es. postulato Reimann Lukas 20.3433 «Minore dipendenza dall'estero, maggiore sovranità e resistenza alla crisi» del 6 maggio 2020; mozione Gruppo del centro 20.3245 «Beni essenziali - ridurre la dipendenza economica» del 4 maggio 2020; mozione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità-CS 20.3166 «Accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali e vaccini» del 29 aprile 2020; mozione Minder Thomas 20.3906 «Assicurare l'approvvigionamento svizzero in caso di crisi molto gravi» del 19 giugno 2020.

³⁰ Fanno parte dei «beni d'importanza vitale» delle scorte obbligatorie: alimenti pronti al consumo e prodotti trasformabili, concimi e alimenti per animali, vettori energetici e prodotti farmaceutici. Rientrano invece nelle scorte obbligatorie complementari la melassa, alcuni dispositivi medici, elementi di combustibile all'uranio e granulati plastici per l'industria dell'imballaggio.

economici interessati hanno la possibilità di creare organizzazioni di diritto privato per attuare lo stoccaggio obbligatorio e di istituire i cosiddetti fondi di garanzia, che raccolgono i contributi degli importatori o dei primi distributori e coprono i costi della detenzione di scorte obbligatorie da parte delle imprese.

In caso di grave penuria imminente o già esistente, il Consiglio federale può obbligare le singole imprese ad aumentare le scorte di beni d'importanza vitale. La liberazione delle scorte obbligatorie può essere disposta mediante un'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Il Consiglio federale ha inoltre la possibilità, nel quadro del diritto vigente, di adottare misure concernenti i beni *essenziali*, ad esempio per la protezione della salute pubblica, come è accaduto all'inizio della crisi COVID-19 (cfr. n. 1.2)³¹.

Resilienza delle catene del valore

L'economia svizzera è fortemente integrata nelle catene di approvvigionamento e di produzione transfrontaliere (cfr. n. 1.1.2). La pandemia ha evidenziato che, nel caso di una crisi con ripercussioni globali, questa divisione internazionale del lavoro può comportare rischi per le aziende e l'economia. È soprattutto nell'interesse delle aziende rendere le loro strutture produttive a prova di crisi.

Le possibilità per le aziende di aumentare la resilienza delle catene del valore possono variare notevolmente a seconda del settore e dei prodotti. La diversificazione geografica o la rapida sostituibilità delle catene di approvvigionamento, ad esempio, possono contribuire alla resilienza. Anche l'accorciamento delle catene del valore attraverso la fusione di singole fasi della catena può ridurre i rischi – a condizione che si trovino fornitori in grado di assicurare diverse fasi di produzione o che l'azienda le realizzi autonomamente. Un'altra possibilità consiste nell'aumentare le scorte.

Le aziende sono nella posizione migliore per individuare e implementare eventuali potenziali di miglioramento nell'organizzazione delle loro catene di approvvigionamento in base alle esigenze e ai rischi specifici. In tal modo contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento della Svizzera. In quest'ambito, misure o disposizioni statali non sarebbero appropriate: comprometterebbero la competitività delle imprese o avrebbero addirittura un effetto controproducente. Ciò vale in particolare anche per un'eventuale rilocalizzazione in Svizzera di processi produttivi disposta dallo Stato (cfr. anche lo studio dell'OCSE citato al n. 1.2.1). Il Consiglio federale sostiene le imprese impegnandosi a favore dell'apertura dei mercati e fornendo informazioni sui rischi incombenti.

1.4 Conclusione

In retrospettiva, nell'anno in esame le catene del valore globali hanno funzionato sostanzialmente bene per la Svizzera, anche durante la crisi COVID-19. La

³¹ Cfr. interpellanza 20.3403 Addor «Provvedimenti per l'approvvigionamento di materiale medico importante per combattere la pandemia di Covid-19» del 6 maggio 2020; mozione Minder 20.3906 «Assicurare l'approvvigionamento svizzero in caso di crisi molto gravi» del 19 giugno 2020.

internazionali – e viceversa. Nell’anno in esame, ciò è stato particolarmente evidente nell’ambito degli investimenti internazionali, delle richieste avanzate con l’iniziativa «per imprese responsabili», della prevista abolizione dei dazi industriali e del potenziale impatto dell’iniziativa «per prezzi equi».

2.1 Controllo degli investimenti

Le innovazioni transfrontaliere sono di fondamentale importanza per la piazza economica e per la prosperità del nostro Paese. La Svizzera è uno dei maggiori destinatari di investimenti diretti a livello mondiale; il volume degli investimenti diretti esteri in Svizzera è ammontato nel 2019 a circa 1 370 miliardi di franchi. La politica elvetica di apertura verso gli investimenti dall’estero garantisce alle imprese nazionali un sufficiente afflusso di capitali, contribuendo così ad aumentare il valore aggiunto e a creare e mantenere posti di lavoro. Gli investimenti diretti esteri sono inoltre un fattore importante per il trasferimento di conoscenze. Nel contempo, la Svizzera è uno dei principali investitori diretti al mondo e beneficia degli investimenti all’estero. Nel 2019 gli investimenti diretti svizzeri all’estero sono ammontati a 1 445 miliardi di franchi.

Nell’anno in esame il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di creare le basi legali per un controllo degli investimenti esteri³². Il dibattito in merito alla mozione 18.3021 Rieder ha dimostrato che il Parlamento si auspica un controllo degli investimenti mirato, efficace e snello dal punto di vista amministrativo. Il Consiglio federale ne ha avviato l’attuazione nell’anno in esame. L’obiettivo è evitare inutili oneri amministrativi per le imprese e gli investitori.

Dal 2018 oltre la metà dei Paesi OCSE dispone di un meccanismo di screening intersettoriale degli investimenti; dieci anni prima solo un terzo dei Paesi ne aveva uno³³. Diversi Stati, tra cui Stati Uniti, Germania, Francia, Austria, Italia e Giappone, hanno recentemente inasprito i loro controlli sugli investimenti. In altri Stati (p. es. Finlandia, Corea, Regno Unito) sono previste o in corso di attuazione misure di inasprimento. Danimarca, Irlanda e Svezia stanno esaminando la possibile introduzione di un tale meccanismo, mentre la Repubblica ceca ne sta introducendo uno. Nel contesto della crisi COVID-19, l’UE ha raccomandato ai suoi Stati membri di rafforzare i controlli nei settori critici o, se non esistono già, di introdurli.

Il Consiglio federale ritiene che, proprio alla luce di questi sviluppi, una politica aperta agli investimenti dall’estero rimanga un importante vantaggio competitivo per la piazza economica svizzera.

³² Mozione 18.3021 Rieder «Proteggere l’economia svizzera con controlli sugli investimenti», adottata dal Consiglio degli Stati il 17 giugno 2019 e dal Consiglio nazionale il 3 marzo 2020. Successivamente, il 12 agosto, il Consiglio federale ha proposto di accogliere anche la mozione 20.3461 CAPTE-CN «Protezione delle infrastrutture critiche».

³³ Cfr. OCSE, *Investment screening in times of COVID-19 and beyond*, pubblicato sul sito dell’OCSE: www.oecd.org > tackling coronavirus (COVID-19) > policy responses.

2.2 Iniziativa per imprese responsabili

Il 29 novembre il popolo è stato chiamato a esprimersi sull'iniziativa popolare federale «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»³⁴. Il Consiglio federale ha respinto l'iniziativa soprattutto perché la responsabilità aziendale richiesta sarebbe andata al di là delle norme attuali e avrebbe potuto comportare un onere eccessivo per la Svizzera come piazza economica. Ha invece puntato su un approccio coordinato a livello internazionale e sugli strumenti esistenti, ovvero i piani d'azione per la responsabilità sociale delle imprese, l'economia e i diritti umani³⁵ (cfr. n. 6.4.2 e 6.4.3). Nel dibattito parlamentare sull'iniziativa il Consiglio federale si è quindi impegnato a favore di un controprogetto indiretto³⁶ che prevede l'obbligo di rendiconto sulla sostenibilità e di verifica della dovuta diligenza in materia di minerali di conflitto e lavoro minorile. Il 19 giugno il Parlamento ha deciso di raccomandare al popolo di respingere l'iniziativa³⁷ e ha optato per un controprogetto indiretto³⁸.

Nella votazione del 29 novembre la maggioranza dei votanti ha approvato l'iniziativa, ma non è stata raggiunta la maggioranza dei Cantoni. In base al controprogetto indiretto del Parlamento, le grandi imprese pubbliche e gli istituti finanziari dovranno riferire in merito alle questioni ambientali e lavorative, ai diritti umani e alla lotta alla corruzione, analogamente a quanto avviene nell'UE. Inoltre, viene introdotto un obbligo di verifica della diligenza e di rendiconto per le imprese che importano o trasformano in Svizzera minerali o metalli costituiti da stagno, tantalio, tungsteno o oro da zone di conflitto e ad alto rischio. Lo stesso vale per le aziende che offrono prodotti o servizi per i quali vi sono ragionevoli motivi di sospettare che siano stati fabbricati o forniti utilizzando lavoro minorile. Come sanzione per la violazione dell'obbligo di rendiconto è prevista una multa fino a 100 000 franchi. Nel caso in cui venisse lanciato il referendum facoltativo, il popolo voterà anche sul controprogetto indiretto.

2.3 Abolizione dei dazi sui prodotti industriali

In adempimento del postulato 14.3014 «Semplificazione delle formalità doganali e promozione delle importazioni parallele grazie al riconoscimento di altri documenti attestanti l'origine di un prodotto» presentato dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale il 24 febbraio 2014, nel 2016 il Consiglio federale aveva redatto un rapporto sulla semplificazione delle importazioni parallele e proposto misure ad ampio raggio contro il fenomeno dei prezzi elevati in Svizzera³⁹.

³⁴ Cfr. www.iniziativa-multinazionali.ch

³⁵ www.csr.admin.ch e www.nap-bhr.admin.ch

³⁶ www.admin.ch > Documentazione Comunicati stampa > 14.8.2019 > Le imprese svizzere devono rendere conto del rispetto dei diritti umani e degli standard di tutela ambientale.

³⁷ Cfr. messaggio ATS del 19 giugno 2020 su www.parlament.ch > Servizi > Notizie > 2020

³⁸ www.parlament.ch > Attività parlamentare > Bollettino ufficiale.

³⁹ Rapporto del Consiglio federale del 22 giugno 2016 in adempimento del postulato 14.3014 «Semplificazione delle formalità doganali e promozione delle importazioni parallele grazie al riconoscimento di altri documenti attestanti l'origine di un prodotto».

Le misure proposte mirano a ridurre gli ostacoli alle importazioni, rendendo quindi più difficile la segmentazione del mercato da parte dei produttori stranieri.

Nel quadro di queste misure, nel novembre 2019 il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di fissare unilateralmente a zero i dazi doganali sulle importazioni di beni industriali. In tal modo calerebbero anche i prezzi dei beni importati. L'economia beneficerebbe così di fattori produttivi più convenienti e di sgravi amministrativi, che ne rafforzerebbero la competitività. Oltre all'abolizione dei dazi, il progetto prevede la semplificazione della struttura tariffaria per i prodotti industriali. Il Consiglio nazionale non è entrato in materia, ma il Consiglio degli Stati lo ha fatto il 23 settembre e il 2 dicembre. Le commissioni incaricate dell'esame preliminare si sono espresse a favore del progetto; nella sessione primaverile il Consiglio nazionale tornerà nuovamente sulla questione.

2.4 Iniziativa per prezzi equi

L'iniziativa popolare presentata nel 2017 «Stop all'isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)» si prefigge di lottare contro i prezzi elevati in Svizzera. I beni e i servizi dovrebbero poter essere acquistati all'estero agli stessi prezzi e alle stesse condizioni valide per le aziende che vi hanno sede. L'obiettivo è evitare restrizioni alla concorrenza da parte di imprese dominanti sul mercato. A tal fine l'iniziativa prevede un'azione su tre livelli. In primo luogo chiede una modifica della legge sui cartelli⁴⁰, in modo che anche le cosiddette imprese con «posizione dominante relativa» siano sottoposte ai controlli contro gli abusi. In secondo luogo vuole introdurre una disposizione in base alla quale le imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa possano rifiutarsi, in determinate circostanze, di effettuare forniture all'estero (la cosiddetta clausola di reimportazione). In terzo luogo, l'iniziativa prevede un divieto generale del geoblocco privato.

Il Consiglio federale ritiene che le richieste dell'iniziativa si spingano troppo lontano. Inoltre, nel messaggio concernente l'iniziativa per prezzi equi, ha dichiarato che la clausola di reimportazione non sarebbe probabilmente compatibile con il divieto, previsto dagli accordi di libero scambio della Svizzera (p. es. art. 13 par. 1 ALS Svizzera–UE), di applicare restrizioni quantitative e misure dall'effetto analogo (p. es. art. 13 par. 1 ALS Svizzera–UE). Non sarebbero inoltre da escludere possibili azioni legali per violazione del principio di non discriminazione nel quadro dell'OMC.

Il Consiglio federale intende procedere in modo mirato contro i prezzi elevati in Svizzera e l'isolamento del mercato nazionale, pertanto presenta un controprogetto indiretto all'iniziativa⁴¹. Per il Consiglio nazionale la proposta indiretta del Consiglio federale non è sufficiente. Il 9 marzo ha deciso di modificarla in linea con l'iniziativa per prezzi equi e ha ripreso anche la clausola di reimportazione descritta sopra.

⁴⁰ RS 251

⁴¹ Messaggio del 29 maggio 2019 concernente l'iniziativa popolare «Stop all'isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)» e il controprogetto indiretto (modifica della legge sui cartelli), FF 2019 4059, in particolare 4113.

Il 2 dicembre il Consiglio degli Stati ha discusso l'iniziativa. La procedura di appianamento delle divergenze dovrebbe svolgersi nella sessione primaverile del 2021. Il termine di scadenza della trattazione parlamentare è fissato al 23 agosto 2021.

3 Relazioni economiche con l'UE

L'UE è di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera. Le relazioni commerciali sono favorite da numerosi accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE. Grazie a questi accordi, negli scambi reciproci, per la maggior parte dei beni, non si applicano né dazi né ostacoli non tariffari (tecnici) per i prodotti industriali⁴² e agricoli⁴³, come le verifiche multiple per la valutazione della conformità dei prodotti, le dichiarazioni doganali anticipate⁴⁴ e i controlli alla frontiera⁴⁵. Essi garantiscono inoltre un accesso trasparente e non discriminatorio agli appalti pubblici⁴⁶ e ai mercati del lavoro⁴⁷. Gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE consentono quindi l'accesso al mercato interno dell'UE in particolare alle imprese svizzere più piccole, che senza queste agevolazioni – supplementari rispetto ad altri ALS con Stati terzi – non sarebbero in grado di intrattenere scambi commerciali con l'UE a causa dei costi amministrativi elevati.

3.1 Accordo di libero scambio Svizzera–UE

La pietra miliare per l'accesso reciproco al mercato tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE è stata posta con l'Accordo di libero scambio del 1972⁴⁸, che crea una zona di libero scambio per i prodotti industriali e disciplina il commercio di prodotti agricoli trasformati⁴⁹. I prodotti industriali originari⁵⁰ possono circolare esenti da dazi doganali nel territorio delle due parti contraenti. L'ALS del 1972 vieta anche restrizioni quantitative al commercio e misure dall'effetto analogo.

L'ALS del 1972 – insieme agli altri accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE – è il più importante accordo di questo tipo concluso dalla Svizzera. Tuttavia, non disciplina

⁴² Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS **0.946.526.81**).

⁴³ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS **0.916.026.81**).

⁴⁴ Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza – con allegati (RS **0.631.242.05**); Accordo sulla sicurezza doganale.

⁴⁵ Accordo sulla sicurezza doganale e Accordo agricolo.

⁴⁶ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS **0.172.052.68**).

⁴⁷ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**).

⁴⁸ Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS **0.632.401**).

⁴⁹ Protocollo n. 2 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati (RS **0.632.401.2**).

⁵⁰ Origine preferenziale conformemente al Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (RS **0.632.401.3**).

tutti gli aspetti dello scambio di merci e non corrisponde allo standard degli ALS più recenti, come quelli conclusi dalla Svizzera con Paesi terzi al di fuori dell'UE. Ad esempio, l'ALS del 1972 non contiene disposizioni sulla composizione giuridicamente vincolante delle controversie tra le parti o sull'esenzione reciproca dalle misure di difesa commerciale adottate nei confronti di Paesi terzi.

Dal 2018 l'UE applica tali misure di salvaguardia nel settore dell'acciaio nei confronti di Paesi terzi. Solo alcuni Paesi in via di sviluppo e gli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) – Norvegia, Islanda e Liechtenstein – ne sono esenti, ma non la Svizzera. La Svizzera è intervenuta più volte per chiedere un'esenzione da tali misure. Sulla base dell'ALS del 1972, ha chiesto che le misure di salvaguardia non limitino il commercio bilaterale. Da parte sua, l'UE motiva il rifiuto di accordare una deroga alla Svizzera con il fatto che il nostro Paese, diversamente dagli Stati dello SEE, non fa parte del suo mercato interno e le misure si applicano a tutti i partner commerciali. Le misure di salvaguardia dell'UE per l'acciaio varranno fino al 30 giugno 2021.

3.2 Equivalenza delle norme in Svizzera e nell'UE

A differenza dell'ALS del 1972, alcuni importanti accordi bilaterali in campo commerciale si basano sull'adozione del diritto comunitario o sull'allineamento allo stesso, che richiedono un regolare aggiornamento degli accordi agli sviluppi rilevanti della legislazione di entrambe le parti.

Nell'anno in esame, ad esempio, erano previsti i lavori preparatori per aggiornare il capitolo 3 dell'Accordo sulla sicurezza doganale (misure doganali di sicurezza), l'allegato I dell'Accordo sul trasporto aereo (sicurezza aerea e operazioni di volo), l'Accordo sui trasporti terrestri (TTPCP e quarto pacchetto ferroviario), misure relative alla COVID-19 e un aggiornamento sostanziale del capitolo sui dispositivi medici dell'MRA. Quest'ultimo consentirebbe di tener conto della regolamentazione riveduta dell'UE sui dispositivi medici. Dopo il rinvio di un anno a causa della crisi COVID-19, il 26 maggio 2021 entreranno in vigore la revisione della regolamentazione nell'UE e la revisione analoga della legislazione svizzera sui dispositivi medici. Di conseguenza è importante aggiornare l'MRA per questa data.

La Svizzera ha interesse a disporre di regole equivalenti a quelle dei suoi principali partner commerciali anche in settori non coperti dagli accordi bilaterali. Ad esempio, la revisione della legge federale del 19 giugno 1992⁵¹ sulla protezione dei dati (LPD) conclusasi nell'anno in esame svolge un ruolo importante in vista del prossimo esame da parte della Commissione europea dell'equivalenza del livello di protezione dei dati vigente in Svizzera. Questo riconoscimento unilaterale della protezione dei dati in Svizzera è il presupposto per la trasmissione e l'elaborazione transfrontaliera dei dati personali senza ostacoli.

Nell'anno in rassegna la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) è giunta alla conclusione che l'attuale quadro normativo per il trasferimento di dati personali tra

⁵¹ RS 235.1

l'UE e gli USA, il *Privacy Shield* (scudo per la privacy) UE–USA, non fornisce un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati (RGPD)⁵². La Svizzera, che dispone di uno strumento simile a quello degli USA, segue da vicino le discussioni tra l'UE e gli USA per una revisione del *Privacy Shield* che offra tutte le garanzie legali agli attori economici interessati dallo scambio di dati transatlantico.

Nell'anno in esame la Commissione europea non è tornata sulla sua decisione di non rinnovare il riconoscimento della cosiddetta equivalenza delle borse, limitato fino alla fine di giugno 2019 con riferimento all'Accordo istituzionale (cfr. n. 3.3). La misura attivata dal Dipartimento federale delle finanze (DFE) a partire dal 1°luglio 2019 per proteggere l'infrastruttura borsistica svizzera prevede, per sedi di negoziazione estere, l'obbligo di ottenere un riconoscimento se consentono o intendono ammettere il commercio di determinate azioni di società svizzere. Con l'uscita del Regno Unito dall'UE (cfr. n. 5.1.3), l'elenco dei mercati interessati è stato aggiornato il 1°febbraio; da allora il Regno Unito figura in un elenco a parte dell'UE.

3.3 Accordo istituzionale

Per consolidare il reciproco accesso ai rispettivi mercati e rendere agibile a lungo termine la via bilaterale, la Svizzera e l'UE hanno negoziato un Accordo istituzionale (InstA)⁵³. L'Accordo crea processi uniformi per l'aggiornamento degli accordi basati sull'armonizzazione giuridica e, di conseguenza, garantisce la certezza del diritto. Dovrebbe applicarsi a cinque accordi esistenti⁵⁴ e a eventuali futuri accordi di accesso al mercato.

In vista dell'eventuale firma dell'InstA, nell'anno in esame il Consiglio federale ha chiesto chiarimenti nei settori particolarmente importanti per la Svizzera: (i) gli aiuti statali, (ii) la direttiva sulla cittadinanza dell'UE⁵⁵ e (iii) la tutela delle condizioni salariali e lavorative in Svizzera. Le questioni in sospeso non hanno potuto essere chiarite entro la fine dell'anno in esame.

3.4 Libera circolazione delle persone

Il 27 settembre la popolazione svizzera ha votato sull'iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)». Il popolo e i Cantoni non hanno appoggiato l'iniziativa, che chiedeva di porre fine alla libera circolazione delle persone con l'UE. L'accettazione avrebbe avuto gravi conseguenze per l'occupazione

⁵² CGUE, sentenza della Corte (grande sezione) del 16 luglio 2020, *Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd, Maximilian Schrems*, causa C-311/18.

⁵³ Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito del DFE: www.dfae.admin.ch > DAE Home > Negoziati e temi aperti > Negoziati > Accordo istituzionale.

⁵⁴ Libera circolazione delle persone, trasporti terrestri, traffico aereo, MRA e agricoltura.

⁵⁵ Direttiva 2004/38/CE.

e il benessere in Svizzera in un momento in cui l'economia ha particolarmente bisogno di stabilità e di prospettive.

Da un lato la libera circolazione delle persone consente alle imprese svizzere di reclutare manodopera specializzata dall'UE/AELS in modo rapido, flessibile e senza eccessivi oneri amministrativi. Ciò ha aumentato in modo significativo la produttività e la competitività internazionale delle aziende e quindi della piazza economica⁵⁶. Dall'altro la forte crescita economica in Svizzera, soprattutto negli anni dal 2004 al 2008 e dal 2010 al 2013, è stata accompagnata da un significativo aumento dell'immigrazione⁵⁷. Rispetto al 2013, tuttavia, l'immigrazione netta è diminuita di circa la metà e nel 2019 si situava ancora attorno alle 30 700 persone, un dato al di sotto della media pluriennale⁵⁸.

L'immigrazione comporta delle sfide, che si manifestano ad esempio sui mercati del lavoro. Per questo motivo il Consiglio federale sostiene e promuove in modo mirato i lavoratori nazionali⁵⁹. Diverse misure di promozione della manodopera nazionale puntano a garantire la competitività dei lavoratori più anziani, a consentire l'accesso al mercato del lavoro alle persone difficilmente collocabili e a migliorare l'inserimento in tale mercato degli stranieri residenti in Svizzera. Il 19 giugno le Camere federali hanno approvato la legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD), che entrerà in vigore il 1° giugno 2021.

I timori di possibili effetti di esclusione dal mercato del lavoro o di perdite salariali non sono stati confermati neppure dalle analisi effettuate di recente nell'ultimo rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone⁶⁰. Al contrario, i dati analizzati mostrano che l'immigrazione è strettamente in linea con le esigenze dell'economia svizzera. Considerata la carenza strutturale di manodopera residente, la capacità delle aziende svizzere di reclutare manodopera straniera in maniera flessibile e senza complicazioni ne aumenta il potenziale di forza lavoro e quindi anche il potenziale di crescita a lungo termine. Poiché l'immigrazione in Svizzera nell'ambito della libera circolazione delle persone è orientata alla domanda del mercato del lavoro, il tasso di attività degli immigrati è conseguentemente elevato. Si nota anche che i lavoratori immigrati sono particolarmente flessibili nelle loro prestazioni lavorative e che, tra l'altro, lavorano più spesso di notte o di sera rispetto ai lavoratori locali. Inoltre, sono molto più frequentemente impiegati con contratti a tempo determinato. In questo modo conferiscono alle aziende e ai settori con una domanda variabile, ad esempio in base alle stagioni, una maggiore adattabilità e rafforzano il potenziale produttivo e la resistenza dell'economia svizzera, soprattutto in tempi di crisi.

⁵⁶ Cfr. rapporto della SECO «Impatto economico di un abbandono dei Bilaterali I», 2015.

⁵⁷ Tra il 2004 e il 2008 (fino alla crisi finanziaria) o tra il 2010 e il 2013.

⁵⁸ Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 29 giugno 2020 «Libera circolazione delle persone nel 2019: situazione equilibrata sul mercato del lavoro».

⁵⁹ Cfr. comunicato stampa del 13 agosto 2020 «Confederazione e Cantoni attuano misure di promozione della manodopera residente».

⁶⁰ Cfr. rapporto della SECO «16. Bericht des Observatoriums zum Freizügigkeitsabkommen Schweiz-EU».

3.5 Contributo della Svizzera a determinati Paesi dell'UE

Dal 2007 la Svizzera sostiene dei progetti in 13 Stati membri dell'UE per un importo totale di 1,302 miliardi di franchi. In questo modo contribuisce a ridurre le disparità economiche e sociali nello spazio europeo, rafforzando così sul lungo periodo le relazioni bilaterali e creando un'Europa più stabile e sicura. Nei dieci Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 tutti i progetti finanziati con il contributo svizzero all'allargamento sono stati conclusi nel 2017, fatta eccezione per la Bulgaria e la Romania, dove sono stati completati nel dicembre del 2019, e per la Croazia, dove saranno ultimati nel 2024.

Il 3 dicembre 2019 il Parlamento ha approvato un nuovo contributo per determinati Stati membri dell'UE, il cui importo sarà verosimilmente pari a quello precedente (1,302 mia. fr.) e sarà distribuito nell'arco di dieci anni. In questo modo la Svizzera intende sostenere gli Stati membri dell'UE particolarmente interessati da flussi migratori. Il Parlamento ha tuttavia deciso che non saranno assunti impegni se l'UE emanerà o manterrà misure discriminatorie nei confronti della Svizzera.

Nell'anno in esame sono proseguiti i lavori preparatori per il secondo contributo svizzero. A tal fine sono stati svolti colloqui tecnici esplorativi con alcuni Stati membri dell'UE. Si è inoltre discusso con l'UE di un accordo giuridicamente non vincolante sui parametri e i principi del contributo.

4 Organizzazioni internazionali

4.1 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

Considerato il protrarsi delle tensioni commerciali sul piano internazionale, uno dei compiti dell'OMC resta quello di riformare il sistema commerciale multilaterale e adattarlo alle nuove sfide. La crisi provocata dalla pandemia di COVID-19 ha tuttavia ulteriormente complicato gli sforzi di riforma in corso, a causa sia delle restrizioni al commercio introdotte in risposta alla pandemia stessa sia dell'intensificarsi ovunque nel mondo delle tendenze protezionistiche a livello di politiche industriali (cfr. n. 1.3).

Le misure di politica commerciale ed economica adottate in molti Paesi all'insegna della sicurezza dell'approvvigionamento hanno posto l'OMC di fronte a nuove criticità. La dodicesima Conferenza ministeriale ordinaria dell'Organizzazione, prevista per giugno, ha dovuto essere rinviata a data da destinarsi nel 2021. Non si sa inoltre ancora quando il Consiglio generale dell'OMC deciderà formalmente la nomina di un nuovo direttore generale.

Il 2 dicembre 2020 la Svizzera ha depositato presso l'OMC il suo strumento di ratifica per l'Accordo riveduto sugli appalti pubblici, la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2021, parallelamente alla revisione della legislazione elvetica in materia di appalti pubblici.

4.1.1 Stato di avanzamento dei negoziati

Nonostante le circostanze eccezionali, nell'anno in esame sono stati portati avanti vari negoziati multilaterali e plurilaterali, per lo più attraverso i canali digitali. A livello multilaterale, l'attenzione si è concentrata su un accordo sui sussidi alla pesca in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile dell'ONU 14.6⁶¹. I negoziati dovrebbero concludersi prima della prossima Conferenza ministeriale dell'OMC. L'iniziativa plurilaterale sull'integrazione delle MPMI nel commercio mondiale si è conclusa positivamente con una dichiarazione in data 11 dicembre.

Sono inoltre proseguiti i lavori sulle iniziative plurilaterali in corso. I negoziati sul commercio elettronico, per esempio, riguardano i principi comuni per i quadri normativi nazionali, l'accesso al mercato per i servizi e le merci in questo settore nonché l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo. Anche i lavori sulla regolamentazione nazionale dei servizi e sull'agevolazione degli investimenti hanno seguito il loro corso.

La Svizzera ha altresì partecipato al cosiddetto gruppo di Ottawa, un gruppo di membri dell'OMC guidato dal Canada che promuove l'agenda di riforme dell'Organizzazione. I punti cardine del piano d'azione adottato da questo gruppo il 16 giugno 2020 sono il miglioramento della trasparenza delle misure di politica commerciale in tempi di crisi, gli insegnamenti tratti dalla crisi COVID-19 (in particolare nel commercio agricolo e nella sicurezza alimentare) e l'agevolazione degli scambi di materiale medico. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, nell'anno in esame è stata lanciata un'iniziativa presso l'OMC (cfr. n. 1.3.1). Il gruppo sostiene attivamente anche i lavori in corso nell'ambito della digitalizzazione e del commercio elettronico. Il 17 novembre 23 membri dell'OMC⁶², tra cui la Svizzera, hanno espresso all'Organizzazione l'intenzione di avviare dei colloqui sul commercio e sulla sostenibilità ambientale all'inizio del 2021 e di presentare i risultati con eventuali proposte concrete di nuove iniziative ai ministri in occasione della 12^a Conferenza ministeriale dell'OMC.

Nel secondo semestre dell'anno la Svizzera ha avviato i negoziati per un ACCTS insieme a Costa Rica, Figi, Islanda, Nuova Zelanda e Norvegia. In tale occasione è stato possibile affrontare, in un quadro plurilaterale più circoscritto, alcuni punti sui quali non era ancora stato raggiunto un accordo a livello multilaterale. Tra questi figurano la liberalizzazione di beni e servizi ambientali, le norme per il sovvenzionamento di combustibili fossili e la definizione di linee guida per marchi ambientali.

⁶¹ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, Obiettivo 14.6: entro il 2020, vietare quelle forme di sussidi alla pesca che contribuiscono a un eccesso di capacità e alla pesca eccessiva, eliminare i sussidi che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e astenersi dal reintrodurre tali sussidi. Cfr. www.eda.admin.ch/eda/it/dfac.html > Agenda 2030 > 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.

⁶² Australia, Canada, Ciad, Cile, Costa Rica, Figi, Gambia, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Maldive, Messico, Moldova, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Corea del Sud, Senegal, Svizzera, Unione europea e Taiwan.

Con la certificazione della lista riveduta LIX–Svizzera–Liechtenstein si è conclusa, il 3 giugno, la procedura per l’aumento dei dazi svizzeri sulla carne condita, con riserva di approvazione parlamentare (cfr. n. 9.2.1). Il 26 agosto il Consiglio federale ha deciso che la lista riveduta sarebbe entrata provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 2021⁶³.

4.1.2 Composizione delle controversie presso l’OMC

L’organo d’appello dell’OMC è inoperativo da dicembre 2019 a causa del persistere del blocco, da parte degli Stati Uniti, della nomina di nuovi membri. Per poter comunque risolvere in modo definitivo i contenziosi commerciali e contribuire così alla certezza del diritto nel commercio internazionale, il 30 aprile la Svizzera e altri 18 membri dell’OMC hanno concluso un accordo provvisorio (*Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement*) che prevede una procedura arbitrale d’appello sulla base di regole stabilite dall’OMC. La Svizzera è riuscita a far sì che il pool di giudici arbitrali includesse un giudice svizzero⁶⁴. L’Accordo rimarrà in vigore fino a quando non sarà di nuovo operativo il regolare organo d’appello dell’OMC, il che resta un obiettivo prioritario il nostro Paese.

È ancora in corso la procedura del comitato speciale (cosiddetta procedura del panel) avviata dalla Svizzera nel 2018 nell’ambito della composizione delle controversie dell’OMC contro i dazi doganali statunitensi sull’acciaio e l’alluminio⁶⁵. Allo stesso modo, sono ancora in corso sia le sei procedure parallele avviate da Cina, India, Norvegia, Russia, Turchia e UE contro le misure statunitensi sia le azioni degli Stati Uniti contro le misure compensative adottate da cinque di questi membri dell’OMC. La Svizzera partecipa in veste di terza parte a queste diverse procedure, così come ad altre due procedure del panel avviate dall’UE: una concernente i dazi antidumping e compensativi imposti dagli Stati Uniti sulle olive spagnole mature e l’altra alcune misure imposte dalla Turchia sulla produzione, l’importazione e la commercializzazione di prodotti farmaceutici.

4.2 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)

La riunione ministeriale, svoltasi in forma virtuale il 28–29 ottobre, si è concentrata sulle condizioni necessarie per una ripresa economica forte, resiliente, verde e inclusiva. Durante la riunione, basata sulle tre tavole rotonde ministeriali organizzate tra giugno e settembre, i ministri hanno adottato una raccomandazione per la promozione dell’educazione finanziaria. Per la prima volta in quattro anni è stata inoltre adottata una dichiarazione ministeriale, i cui assi portanti erano la ripresa economica post COVID-19, il mantenimento di posti di lavoro e l’introduzione di

⁶³ Cfr. rapporto del Consiglio federale sulle misure tariffali, n. 9.2.3.

⁶⁴ www.seco.admin.ch > Economia esterna e economica > Organizzazioni internazionali / G20 > OMC > La Suisse et le système de règlement des différends.

⁶⁵ https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds556_f.htm.

tecnologie pulite e di infrastrutture sostenibili. I ministri hanno espresso la loro ferma intenzione di impegnarsi a favore dell'apertura dei mercati e di istituzioni multilaterali efficienti e trasparenti. A fine novembre la Svizzera ha presieduto l'incontro del *Global Strategy Group*, nel corso del quale è stata adottata la *Vision Statement* dell'OCSE sulla base della Convenzione OCSE. I Paesi hanno riaffermato la loro dedizione ai valori democratici basati sullo stato di diritto, sul rispetto dei diritti umani e sui principi di un'economia di mercato aperta e trasparente.

Dopo 15 anni alla guida dell'OCSE, il segretario generale Angel Gurría ha annunciato a luglio l'intenzione di dimettersi nel giugno 2021. Il 28 ottobre il Consiglio federale ha presentato la candidatura di Philipp Hildebrand che, in quanto ex presidente della Banca nazionale svizzera, ha rappresentato il nostro Paese in diverse organizzazioni internazionali, tra cui la Banca dei regolamenti internazionali, l'OCSE, il Fondo monetario internazionale e il Consiglio di stabilità finanziaria. La nomina del nuovo segretario generale è prevista per il 1° marzo 2021, con entrata in funzione il 1° giugno 2021.

Nell'anno in esame l'OCSE ha portato avanti i lavori sulla tassazione dell'economia digitale⁶⁶, ma non è stato ottenuto alcun risultato concreto. I membri dell'OCSE puntano a una soluzione consensuale entro la metà del 2021. La Svizzera si impegna a favore di soluzioni multilaterali a lungo termine e ampiamente condivise, disapprovando quindi l'adozione di una moltitudine di misure nazionali poco trasparenti. Difende inoltre regole sostenibili e basate su principi che promuovono l'innovazione e la crescita economica.

Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali ha assegnato alla Svizzera il marchio «ampiamente conforme» anche al termine del secondo ciclo di valutazione sullo scambio di informazioni su domanda a fini fiscali. Il rapporto del 6 aprile rileva significativi miglioramenti, in particolare per quanto riguarda la gestione delle azioni al portatore e l'efficienza dello scambio di informazioni.

In ottobre la Svizzera ha presentato un rapporto sullo stato di avanzamento della valutazione svolta nel 2018 nell'ambito della Convenzione OCSE contro la corruzione⁶⁷. La Svizzera, altrimenti elogiata dall'OCSE per l'attuazione della Convenzione, è stata criticata per non avere ancora provveduto a proteggere adeguatamente gli informatori che segnalano violazioni nel settore privato e per avere adottato sanzioni deboli nei confronti delle persone giuridiche. Inoltre, la Raccomandazione del 2009 che integra la Convenzione sarà riveduta per chiarirne e aggiornarne alcuni punti.

4.3 Gruppo dei 20 (G20)

Nell'anno in esame la Svizzera ha partecipato in veste di ospite a tutte le attività del G20, svolte sotto la presidenza dell'Arabia Saudita. Si è quindi impegnata a fondo per

⁶⁶ www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Digitalizzazione del settore finanziario > Imposizione dell'economia digitalizzata.

⁶⁷ Convenzione del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (RS **0.311.21**).

lo *Sherpa Track*, che si occupa degli aspetti economici, sanitari, sociali e ambientali delle questioni politiche internazionali trattate dal vertice del G20. L'attenzione del nostro Paese è stata focalizzata sul settore del commercio e degli investimenti. A questo proposito, sostiene un sistema commerciale multilaterale basato su regole condivise e partecipa agli sforzi del G20 per la riforma dell'OMC. Al tempo stesso, la Svizzera si è adoperata per rafforzare la sostenibilità nel commercio internazionale e per creare uno spazio digitale aperto, libero, sicuro e basato su regole. Ha inoltre difeso la sua posizione sulla tassazione dell'economia digitale in occasione del *Finance Track*, a cui ha partecipato anche nell'anno in rassegna. Per quanto riguarda l'ambito del lavoro e dell'occupazione si è impegnata a favore di un approccio coordinato, basato su standard internazionali in materia di lavoro e su un forte partenariato sociale, allo scopo di attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 sul mercato del lavoro.

4.4 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Nell'anno in esame l'OIL ha rivolto la sua attenzione soprattutto alle misure relative all'emergenza COVID-19. Per esempio, ha valutato a intervalli regolari l'impatto globale della pandemia sull'economia e sul mercato del lavoro degli Stati membri, con stime attuali delle diminuzioni delle ore lavorate e delle perdite di reddito, e ha formulato raccomandazioni di ordine politico per mitigare le conseguenze della crisi in corso e sostenere una rapida ripresa. A tal riguardo ha altresì prodotto analisi tematiche e raccomandazioni indirizzate agli Stati membri⁶⁸

Il vertice dell'OIL tenutosi a luglio è sfociato in una dichiarazione congiunta dei membri, nella quale questi si impegnano a utilizzare la pandemia di COVID-19 come incentivo per migliorare le condizioni di lavoro in tutto il mondo. La Dichiarazione del Centenario dell'OIL per il Futuro del Lavoro adottata nel 2019 sarà utilizzata come fondamento e linea guida per raggiungere questo obiettivo.

5 Accordi economici bilaterali

5.1 Associazione europea di libero scambio (AELS) e accordi di libero scambio (ALS)

Nell'anno in esame la Svizzera ha continuato ad ampliare la sua rete di ALS nel quadro dell'AELS. La maggior parte degli incontri in presenza ha tuttavia dovuto essere annullata, come quelli con i rappresentanti della Malaysia, del Mercosur e dell'Unione doganale dell'Africa australe. Quando possibile, sono state organizzate delle videoconferenze e i lavori sono stati portati avanti in forma scritta, ad esempio con Cile, India e Vietnam. La pandemia di COVID-19 ha tuttavia causato ritardi in molti processi di negoziazione e impedito lo svolgersi di vari incontri dei comitati misti. Anche in questo caso, alcuni partner hanno accettato la soluzione delle videoconferenze (p. es. Corea del Sud e Singapore, cfr. n. 9.1.3), ma altri hanno

⁶⁸ www.ilo.org > Topics > COVID-19 and the world of work.

preferito rinviare i lavori fino a quando non sarà di nuovo possibile realizzare degli incontri in presenza.

5.1.1 Nuovi accordi di libero scambio e negoziati in corso

Da quando, nell'agosto del 2019, sono stati conclusi nella sostanza i negoziati per l'ALS tra AELS e Mercosur, sono in corso chiarimenti sulle ultime questioni di merito e adeguamenti dei testi sotto il profilo giuridico. A parte le conseguenze della pandemia di COVID-19, a creare notevoli ritardi ha contribuito il cambio di governo in Argentina. L'obiettivo a medio termine di questo ALS è quello di esentare dai dazi doganali circa il 95 per cento delle esportazioni di merci svizzere verso i mercati del Mercosur.

Considerati gli elevati dazi con cui gli Stati del Mercosur proteggono i propri mercati, il potenziale di risparmio per l'economia svizzera ammonta a circa 180 milioni di franchi all'anno. Nel 2020 l'Accordo tra AELS e Mercosur è stato anche oggetto di un esame dell'impatto sull'ambiente (cfr. n. 6.3.3).

Nell'anno in rassegna è inoltre riuscito il referendum contro il decreto federale del 20 dicembre 2019 che approva l'Accordo di partenariato economico globale (CEPA) tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia. La votazione è prevista per il 7 marzo 2021. Se verrà approvato dal popolo, a medio termine l'Accordo consentirà di esportare nel quarto Paese più popolato al mondo il 98 per cento dei prodotti svizzeri in franchigia doganale. Parallelamente, il Consiglio federale ha avviato l'attuazione delle esigenze di sostenibilità per le importazioni di olio di palma preferenziale nell'ambito del CEPA (cfr. n. 6.3.2).

Visti gli elevati dazi doganali indonesiani, le aziende svizzere otterranno vantaggi competitivi rispetto a quelle operanti in Paesi che non hanno concluso un accordo economico con l'Indonesia; viceversa, non saranno più svantaggiate rispetto a quelle operanti in Paesi che hanno già stipulato un simile accordo, come l'Australia e il Giappone. La certezza del diritto e la prevedibilità delle relazioni economiche con l'Indonesia ne risulteranno migliorate, il che creerà nuovi sbocchi per le aziende elvetiche.

Nell'anno in esame la Svizzera ha potuto completare anche il processo di ratificazione dell'ALS con l'Ecuador. L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2020. Sono inoltre proseguiti i negoziati con India, Malaysia, Vietnam e Cile, nonché i colloqui esplorativi per un possibile accordo commerciale bilaterale con gli USA (cfr. n. 9.1.2). Infine, il 15 gennaio 2020 il Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale per rispettivamente l'avvio e la ripresa dei negoziati di libero scambio nel quadro dell'AELS con Moldova e Thailandia.

5.1.2 Nuovo capitolo modello sull'e-commerce

In passato la Svizzera ha recepito diverse disposizioni sul commercio elettronico sia negli ALS stipulati nel quadro dell'AELS sia in quelli bilaterali⁶⁹. Considerata la crescente importanza acquisita dall'e-commerce per l'economia, molti degli accordi commerciali stipulati nel mondo contengono ora ampie disposizioni in materia⁷⁰. Per questo motivo, gli Stati membri dell'AELS lavorano dal 2019 a un capitolo modello sul commercio elettronico. Durante la riunione ministeriale del 27 ottobre il Consiglio dell'AELS ha preso atto dell'imminente conclusione dei lavori. Nel capitolo modello sono previsti elementi che soddisfano lo standard internazionale in vigore per gli ALS, in particolare disposizioni relative ai flussi di dati transfrontalieri, alla protezione dei codici sorgente, all'Internet aperto e alle possibilità di pagamento elettronico. In questo modo la Svizzera avrà un ulteriore strumento per continuare a tutelare i propri interessi in un'economia globale sempre più digitalmente interconnessa. Per quanto riguarda gli sviluppi a questo riguardo nell'ambito dell'OMC, si rinvia al numero 4.1.1.

5.1.3 Trasparenza in materia di accordi di libero scambio

Nell'anno in esame gli Stati dell'AELS hanno deciso di aumentare la trasparenza nel contesto dei negoziati relativi agli ALS in generale e, in particolare, per quanto riguarda la sostenibilità. Ciò comprende misure per fornire informazioni più dettagliate sugli obiettivi, sul corso e sull'esito dei negoziati. Per incoraggiare la partecipazione di tutte le parti interessate, il Segretariato dell'AELS creerà sul suo sito web la possibilità di inserire osservazioni e suggerimenti sull'attuazione dei capitoli concernenti il commercio e lo sviluppo sostenibile (cfr. anche n. 6.3.1). Nella stessa ottica, i comitati consultivi dell'AELS saranno coinvolti maggiormente e informati periodicamente sulle riunioni dei comitati misti e sui lavori relativi alle disposizioni modello.

5.1.4 Revisione della Convenzione PEM

La Convenzione regionale del 15 giugno 2011⁷¹ sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM) prevede il cosiddetto «cumulo diagonale», mediante il quale è possibile combinare le operazioni di trasformazione tra i 23 membri della zona PEM⁷². In sede di revisione della Convenzione PEM, le parti

⁶⁹ Negli ALS dell'AELS con la Turchia, l'America centrale (Costa Rica, Guatemala e Panama), il Perù, gli Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo e la Colombia nonché nell'ALS bilaterale con il Giappone.

⁷⁰ Cfr. rapporto sulla politica economica esterna 2019, inclusi messaggi concernenti gli accordi economici internazionali e il rapporto concernente le misure tariffali 2019 (cfr. n. 1.2.5, pag. 24). Per i negoziati sull'e-commerce nell'ambito dell'OMC, cfr. n. 4.1.1.

⁷¹ RS **0.946.31**

⁷² www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Traffico merci internazionale > Regole di origine.

contraenti hanno puntato a una massiccia modernizzazione e semplificazione delle norme di origine (cfr. n. 3.1 e 9.2.1). Non essendo tuttavia riuscite a raggiungere un consenso⁷³, hanno convenuto di applicare in via transitoria le nuove norme solo a livello bilaterale fino all'entrata in vigore della Convenzione riveduta. La Convenzione riveduta e la sua attuazione bilaterale in via transitoria saranno presentate per approvazione all'Assemblea federale come allegato al presente rapporto (cfr. n. 9.1.1).

5.1.5 Studio sull'utilizzo delle preferenze

Dal 2019 i dati doganali dei Paesi legati da ALS vengono scambiati sistematicamente, il che consente di verificare come e in che misura tali accordi vengono utilizzati. A questo proposito, nell'anno in esame il Consiglio federale ha pubblicato uno studio⁷⁴ dal quale emerge che, grazie agli accordi stipulati, la Svizzera ha risparmiato 2,5 miliardi di franchi sui dazi all'importazione; ciò corrisponde a un tasso di utilizzo medio degli ALS del 73 per cento per le importazioni. Per quanto riguarda le esportazioni verso i partner di libero scambio che hanno fornito dati al riguardo, nel 2018 il tasso di utilizzo è stato dell'80 per cento, il che corrisponde a un risparmio di 1,8 miliardi di franchi sui dazi doganali. Sulla base dei risultati dell'analisi, nel corso dell'anno in rassegna non sono stati avviati i lavori per individuare i motivi per cui il potenziale di risparmio non è ancora stato sfruttato appieno. L'obiettivo è quello di creare le condizioni atte a migliorare ulteriormente le modalità di utilizzo degli ALS.

5.2 Accordo commerciale con il Regno Unito

In seguito all'uscita del Regno Unito dall'UE il 31 gennaio 2020, è stato applicato un periodo transitorio fino alla fine dell'anno in esame, durante il quale la Svizzera ha continuato a trattare il Paese come Stato membro dell'UE; gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE sono quindi rimasti applicabili anche al Regno Unito. Per salvaguardare il più possibile i diritti e gli obblighi reciproci anche oltre il periodo transitorio, nell'ambito della sua strategia *Mind the gap* la Svizzera ha concluso una serie di nuovi accordi bilaterali con il Regno Unito nei settori del commercio, della migrazione, della mobilità dei prestatori di servizi, del trasporto stradale e aereo e delle assicurazioni.

L'Accordo commerciale dell'11 febbraio 2019 riprende gran parte dei diritti e degli obblighi commerciali degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE e li trasferisce alle relazioni economiche tra la Svizzera e il Regno Unito. I bilaterali in oggetto sono in

⁷³ Le norme rivedute saranno applicate bilateralmente in via transitoria dalla Svizzera, dai suoi partner dell'AELS, dall'UE, dai Balcani occidentali, dalla Turchia e dalla maggior parte dei Paesi partner mediterranei.

⁷⁴ www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Accordi di libero scambio > Utilità degli accordi di libero scambio.

particolare l'Accordo di libero scambio⁷⁵, l'Accordo sugli appalti pubblici⁷⁶, l'Accordo antifrode⁷⁷, l'MRA⁷⁸, l'Accordo sull'agricoltura⁷⁹ e l'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganale⁸⁰. Alcune delle disposizioni recepite si basano tuttavia sull'uniformazione o sul riconoscimento dell'equivalenza normativa tra la Svizzera e l'UE⁸¹ (cfr. anche n. 3.2) e sarebbero state applicabili ai sensi dell'Accordo commerciale tra Svizzera e Regno Unito se l'UE e il Regno Unito si fossero accordati su un'uniformazione. Per questa ragione nell'anno in esame la Svizzera e il Regno Unito hanno proseguito il dialogo avviato nel settore del commercio.

Il Consiglio federale seguirà da vicino gli ulteriori colloqui tra l'UE e il Regno Unito e verificherà l'Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 24 dicembre tra le due parti per individuare le possibili ripercussioni sulle relazioni economiche tra il Regno Unito e la Svizzera.

Gli accordi bilaterali Svizzera–UE riprodotti nell'Accordo commerciale prendono le mosse dalle relazioni tra le due parti e, a causa della non applicazione delle disposizioni di cui sopra, in alcuni settori non soddisfano gli standard dei moderni accordi di libero scambio. In linea con la strategia *Mind the Gap* del Consiglio federale, nel 2021 sono in programma dei colloqui per discutere la necessità di stipulare un nuovo accordo commerciale o di modernizzare quello esistente, così come stabilito in una clausola di revisione dell'Accordo commerciale e in un *Memorandum of Understanding (MoU)* del 14 gennaio 2019 concluso tra la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e il Dipartimento britannico del commercio internazionale (*Departement for International Trade*).

La Svizzera e il Regno Unito intendono inoltre rafforzare la collaborazione nel settore dei servizi finanziari, come confermato dal capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dal Dipartimento del Tesoro britannico in una *dichiarazione congiunta* firmata il 30 giugno⁸². Un accordo consentirebbe l'accesso transfrontaliero al mercato dei servizi finanziari nei settori assicurativo, bancario, della gestione

⁷⁵ Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS **0.632.401**).

⁷⁶ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS **0.172.052.68**).

⁷⁷ Accordo del 26 ottobre 2004 di cooperazione tra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (RS **0.351.926.81**).

⁷⁸ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS **0.946.526.81**).

⁷⁹ Accordo del 21 giugno tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS **0.916.026.81**).

⁸⁰ Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza – con allegati (RS **0.631.242.05**).

⁸¹ Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali, alcuni settori dell'Accordo agricolo – tra cui l'allegato che costituisce il cosiddetto «accordo veterinario» – e alcune parti dell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA).

⁸² Cfr. comunicato stampa del 30 giugno 2020: «La Svizzera e il Regno Unito auspicano una più stretta collaborazione in materia di servizi finanziari».

patrimoniale e delle infrastrutture del mercato dei capitali sulla base del riconoscimento reciproco dei quadri normativi e di vigilanza.

5.3 Accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti

La Svizzera ha tutto l'interesse a creare e mantenere condizioni quadro favorevoli agli investimenti esteri. Uno strumento in questo senso è costituito dagli accordi bilaterali di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI) che, come gli ALS, garantiscono l'accesso ai mercati delle parti contraenti. Gli APPI forniscono inoltre agli investitori maggiore certezza del diritto e una protezione contro i rischi politici grazie alle garanzie e ai meccanismi di attuazione in essi contenuti⁸³.

Alla luce di questa premessa si capisce perché la Svizzera rinnovi continuamente la sua rete di APPI (attualmente 111 in vigore), stipulando nuovi accordi o modernizzando quelli esistenti con disposizioni sulla protezione degli investimenti. Nell'anno in esame si sono conclusi nella sostanza i negoziati per la revisione dell'APPI con la Slovacchia e sono stati portati avanti quelli per la revisione dell'APPI con l'Indonesia. Al numero 9.1.4 è riportata una panoramica dei negoziati in corso.

La Svizzera ha partecipato anche ai negoziati per l'aggiornamento del Trattato sulla Carta dell'energia⁸⁴. Il Trattato, in vigore dal 1998, è un accordo settoriale di protezione degli investimenti e di transito tra 53 Stati. L'obiettivo prefisso nei negoziati è quello di aggiornare le norme di tutela del Trattato e di adeguare il documento alle nuove realtà (cambiamenti climatici, energie rinnovabili ecc.).

5.4 Convenzioni di doppia imposizione

Le convenzioni di doppia imposizione (CDI) evitano la doppia imposizione del reddito e del patrimonio delle persone fisiche e giuridiche che hanno dei legami con più Paesi e sono dunque un elemento importante nella promozione delle attività economiche sul piano internazionale. La Svizzera ha concluso CDI con oltre 100 Stati e si adopera per estendere ulteriormente questa rete. Nell'anno in esame ha firmato protocolli di modifica delle CDI esistenti con il Liechtenstein, Malta e Cipro.

Il progetto *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), condotto dall'OCSE e dal G20, riveste un'importanza centrale in questo contesto in quanto punta a impedire alle multinazionali di trasferire i propri utili verso Paesi con condizioni fiscali favorevoli o di sottrarsi in toto alla tassazione. L'obiettivo è appunto che gli utili vengano tassati nel luogo in cui sono stati realizzati.

Per quanto riguarda le CDI non direttamente modificate dalla Convenzione BEPS del 1° dicembre 2019, il Consiglio federale propone ai Paesi interessati di adeguare

⁸³ Cfr. il capitolo «Cogliere le opportunità offerte dagli sviluppi nell'ambito della protezione degli investimenti internazionali» nel rapporto sulla politica economica esterna 2017 (FF 2018 689).

⁸⁴ Trattato sulla Carta dell'energia (RS 0.730.0).

bilateralmente le rispettive convenzioni, in modo da tenere conto degli aspetti rilevanti della Convenzione BEPS e, in particolare, degli standard minimi ad essa associati. Al numero 9.1.5 è riportata una panoramica dei negoziati in corso.

5.5 Commissioni economiche miste

Per rafforzare le sue relazioni economiche bilaterali, nell'anno in rassegna la Svizzera ha condotto a vari livelli numerosi colloqui di lavoro e missioni economiche nell'ambito delle commissioni economiche miste (cfr. n. 9.1.6). Questi dialoghi sono uno strumento importante per salvaguardare gli interessi di politica economica esterna della Svizzera attraverso il contatto permanente con i suoi principali partner. A causa delle restrizioni imposte per contenere la pandemia di COVID-19, nel corso dell'anno alcuni di questi scambi sono avvenuti in formato digitale.

6 Sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa

6.1 Attuazione dell'Agenda 2030

L'Agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile fornisce un quadro di riferimento mondiale di quanto intrapreso a livello nazionale e internazionale per affrontare le principali sfide globali come il degrado ambientale, la disuguaglianza sociale e i rischi per la salute. L'asse portante dell'Agenda è costituito dai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza all'Agenda 2030 e nell'anno in esame si è adoperato per metterla in atto, soprattutto nei settori del consumo e della produzione, del clima, dell'energia e della biodiversità, nonché delle pari opportunità. Ha inoltre avviato la consultazione sulla Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030, che sarà completata da un piano d'azione, elaborato anch'esso nel corso del 2020 e che si articolerà, di base, su quattro anni. L'obiettivo del piano d'azione è quello di tradurre in misure concrete determinati orientamenti strategici.

6.2 Sostenibilità e sviluppo economico

Per il Consiglio federale l'Agenda 2030 e gli OSS sono elementi fondamentali per attuare quanto previsto nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020 e per poter preparare l'omologo messaggio relativo al periodo 2021–2024 (cfr. n. 7).

Le esperienze maturate finora e la valutazione della durabilità dei progetti nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo sono confluite nell'elaborazione della Strategia di cooperazione internazionale 2021–2024. Questo modo di procedere consente di migliorare di continuo la coerenza politica fra gli aspetti economici, sociali e ambientali. La Svizzera si impegna a favore dello sviluppo sostenibile nei Paesi partner, contribuendo così a garantire la loro sicurezza, prosperità, indipendenza

e resilienza agli shock e alle crisi nonché a proteggere il clima e l'ambiente. Nel contempo si assicura che i suoi partner del settore privato rispettino gli standard per lo sviluppo sostenibile, attuando ad esempio le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali o conformandosi ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

6.3 Sostenibilità e accordi di libero scambio

6.3.1 Sorveglianza dell'attuazione e trasparenza

Nell'anno in esame gli Stati dell'AELS hanno pubblicato un rapporto⁸⁵ sulle loro esperienze in merito all'inclusione negli ALS dell'AELS delle disposizioni modello sul commercio e lo sviluppo sostenibile. Hanno inoltre definito le priorità per il futuro, decidendo per esempio di rafforzare e sistematizzare gli sforzi intrapresi per monitorare il rispetto degli obblighi stabiliti negli ALS. Per sfruttare le sinergie, gli Stati dell'AELS intendono in futuro ricorrere maggiormente ai meccanismi di controllo applicati dagli organismi internazionali, ai quali si fa tra l'altro riferimento nel capitolo modello sul commercio e lo sviluppo sostenibile contenuto nell'ALS. A questo proposito la Svizzera e i suoi partner dell'AELS esamineranno la possibilità di stabilire contatti diretti con i segretariati dell'OIL e dei rilevanti accordi multilaterali sull'ambiente. Contemporaneamente, la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS stanno rafforzando i contatti con le loro ambasciate nei Paesi partner e con i comitati consultivi dell'AELS. Nell'anno in rassegna, negli Stati dell'AELS sono inoltre state sviluppate alcune misure per aumentare la trasparenza in relazione ai negoziati sugli ALS, in particolare nel settore della sostenibilità (cfr. n. 5.1.4).

6.3.2 Importazioni di olio di palma nel quadro dell'Accordo di partenariato economico AELS-Indonesia

Secondo il CEPA stipulato tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia, le importazioni preferenziali di olio di palma dall'Indonesia sono vincolate a determinate condizioni di sostenibilità. La trasposizione dell'Accordo a livello nazionale sarà disciplinata in un'ordinanza, il cui avamprogetto⁸⁶ prevede che la prova di sostenibilità si consideri fornita se gli importatori presentano un certificato della catena di approvvigionamento rilasciato da un'organizzazione di normazione riconosciuta. Le organizzazioni di normazione riconosciute dal Consiglio federale sono state individuate mediante un studio di benchmarking⁸⁷. Le importazioni preferenziali autorizzate nei limiti dei

⁸⁵ www.efta.int > Global Trade Relations > About FTAs > Trade and Sustainable Development in EFTA's FTAs.

⁸⁶ www.seco.admin.ch > La SECO > Procedura di consultazione.

⁸⁷ www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Accordi di libero scambio > Partner di libero scambio della Svizzera > Partner d'oltremare > Indonesia > Olio di palma.

contingenti concessi devono inoltre essere effettuate in cisterne da 22 t, in modo da garantire la tracciabilità dell'olio di palma.

6.3.3 **Esame dell'impatto sull'ambiente dell'ALS tra l'AELS e il Mercosur**

Nell'ambito del piano d'azione «Economia verde» del Consiglio federale, la SECO, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente e l'Ufficio federale dell'agricoltura, ha commissionato un esame dell'impatto sull'ambiente dell'Accordo con i Paesi del Mercosur. Lo studio, pubblicato in giugno⁸⁸, analizza il possibile impatto ambientale in Svizzera e nei Paesi del Mercosur derivante da eventuali cambiamenti dei flussi commerciali bilaterali dovuti all'Accordo e giunge alla conclusione che tale impatto sarebbe limitato. Rispetto a una situazione senza l'Accordo, le emissioni di gas serra nel 2040 aumenterebbero per esempio rispettivamente dello 0,1 dello 0,02 per cento in Svizzera e nei Paesi del Mercosur, rimanendo quasi inalterate a livello mondiale (+0,0004 %). Secondo i modelli di calcolo, nel 2040 la deforestazione associata all'ALS nei Paesi del Mercosur sarebbe dello 0,02 in più e non supererebbe comunque lo 0,1 per cento. Anche in altri settori, come l'inquinamento dell'aria e dell'acqua e la protezione della biodiversità, i potenziali rischi ambientali sono considerati bassi, soprattutto perché l'Accordo interessa solo in modo accessorio il commercio di prodotti a forte impatto ambientale e si prevede che modificherà i flussi commerciali di tali prodotti solo marginalmente.

6.3.4 **Dialoghi in materia di lavoro**

Sulla base dei MoU stipulati con Cina, Myanmar, Indonesia e Vietnam, nell'anno in esame la Svizzera ha partecipato a varie attività nei settori del lavoro e dell'occupazione insieme ai Paesi citati. Questi MoU istituzionalizzano un dialogo regolare e di alto livello fra le autorità del mercato del lavoro e i partner sociali delle parti contraenti, contribuiscono all'attuazione degli aspetti sociali riportati nei capitoli dedicati alla sostenibilità negli ALS svizzeri e sono in linea con la strategia elvetica presso l'OIL. Nel 2020 sono stati organizzati diversi incontri virtuali ad alto livello con le autorità partner per discutere l'impatto sul mercato del lavoro delle misure adottate allo scopo di arginare gli effetti della pandemia di COVID-19. Questi scambi di carattere istituzionale sfruttano le sinergie con altri progetti nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo condotti dai Paesi citati nel campo del lavoro e dell'occupazione e contribuiscono alla loro attuazione. In questo modo la Svizzera finanzia ad esempio i due progetti dell'OIL *Better Work*, in collaborazione con la Società finanziaria internazionale, e *Sustaining Competitive and Responsible Enterprises* (cfr. n. 7).

⁸⁸ www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Accordi di libero scambio > Partner di libero scambio della Svizzera > Partner d'oltremare > MERCOSUR > Étude d'impact sur l'environnement.

6.4 Responsabilità sociale d'impresa⁸⁹

Il 15 gennaio il Consiglio federale ha adottato la revisione dei piani d'azione per la legislatura 2020–2023, relativi uno alla responsabilità sociale d'impresa (RSI)⁹⁰ e gli altri a imprese e diritti umani⁹¹ (cfr. n. 6.4.2 e 6.4.3). Con questi piani d'azione coordinati tra di loro promuove l'attuazione della RSI, contribuendo così allo sviluppo sostenibile.

L'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» è stata respinta dalla maggioranza dei Cantoni il 29 novembre (cfr. n. 2.2). Ciò significa che, salvo referendum, entrerà in vigore il controprogetto indiretto del Parlamento. Il controprogetto prevede che in futuro le imprese siano tenute a presentare dei rapporti sulla sostenibilità e usare la dovuta diligenza in materia di minerali di conflitto e lavoro minorile.

6.4.1 Punto di contatto nazionale addetto alle Linee guida OCSE

Il Punto di contatto nazionale (PCN) addetto alle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali svolge un ruolo centrale nella promozione di una gestione aziendale responsabile⁹². Nell'anno in esame il PCN si è adoperato per aumentare la visibilità delle Linee guida OCSE e dei principi di dovuta diligenza in materia di RSI in esse contenuti, sia in occasione di vari eventi sia attraverso i social media⁹³.

Nell'anno in esame il PCN ha ricevuto quattro domande di mediazione, due delle quali riguardanti la società BKW Energie SA e il Gruppo UBS SA. Ha inoltre mediato nel quadro di una domanda depositata nel dicembre 2019 e riguardante il caso Lafarge-Holcim⁹⁴.

Dal punto di vista delle imprese svizzere, è importante che i PCN dei 49 Stati firmatari formino una rete ben funzionante e coordinata a livello internazionale per fare in modo che tutte le imprese siano subordinate a condizioni di concorrenza il più possibile omogenee. La Svizzera partecipa pertanto sia sul piano finanziario che dei contenuti ai lavori dell'OCSE per il rafforzamento dei PCN. Dopo le peer review dei PCN di Belgio, Stati Uniti e Regno Unito, nell'anno in esame è stata la volta della revisione del PCN coreano, a cui la Svizzera ha parimenti partecipato. A giugno, il PCN elvetico ha presentato la sua pratica di mediazione in occasione del Forum globale dell'OCSE sulla condotta commerciale responsabile (*Global Forum on Responsible Business Conduct*). Prendendo spunto dal caso FIFA, l'opera di mediazione della Svizzera è

⁸⁹ Per l'iniziativa per imprese responsabili si rinvia al n. 2.2.

⁹⁰ www.csr.admin.ch

⁹¹ www.nap-bhr.admin.ch

⁹² www.seco.admin.ch > www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Punto di contatto nazionale.

⁹³ www.linkedin.com > National Contact Point OECD Guidelines; www.csr.admin.ch > Events.

⁹⁴ www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Punto di contatto nazionale > Risultati concreti.

stata lodata anche in una pubblicazione dell'OCSE realizzata in occasione del ventesimo anniversario della rete internazionale dei PCN⁹⁵.

6.4.2 Piano d'azione RSI del Consiglio federale

Il Piano d'azione RSI 2020–2023 verte su 16 provvedimenti che incoraggiano la rendicontazione della sostenibilità e la verifica del dovere di diligenza a livello aziendale, le iniziative multi-stakeholder e l'allineamento degli strumenti di RSI con le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali.

Nell'anno in esame l'OCSE ha esaminato se varie iniziative private di RSI nel settore tessile e delle materie prime fossero conformi alle sue Linee guida sulla verifica della diligenza⁹⁶ e ha constatato che la maggior parte soddisfaceva i criteri stabiliti. Ciò riduce i costi associati a eventuali adeguamenti, soprattutto per le PMI svizzere attive a livello mondiale, che si basano spesso su standard privati.

Per aumentare la trasparenza in materia di sostenibilità, nei dibattimenti parlamentari sul controprogetto indiretto all'iniziativa per imprese responsabili il Consiglio federale si è schierato a favore dell'introduzione di un obbligo di rendiconto sul rispetto dei diritti umani, sulla lotta alla corruzione e sulla tutela dell'ambiente (cfr. n. 2.2). Nel settore finanziario, circa 140 enti tra cui casse pensioni, assicurazioni e banche hanno accettato volontariamente l'invito della Confederazione a testare la compatibilità climatica dei propri investimenti⁹⁷.

Il piano d'azione RSI 2020–2023 del Consiglio federale consente di organizzare in modo ancora più coordinato le varie attività dell'Amministrazione federale e di elevare le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali a codice di condotta di RSI più completo e uniforme a livello internazionale. Questo piano punta al rafforzamento a lungo termine del ruolo delle imprese svizzere come attori competitivi e responsabili.

6.4.3 Piano d'azione nazionale su imprese e diritti umani

Il piano d'azione nazionale su imprese e diritti umani 2020–2023 è stato elaborato sulla base di una valutazione esterna e con il coinvolgimento delle parti interessate (associazioni economiche, società civile, ambienti scientifici). Il piano aggiornato comprende 35 misure chiave, un capitolo sulla responsabilità d'impresa e misure di sostegno come strumenti, opuscoli, consigli e iniziative multi-stakeholder per aiutare le aziende che hanno sede e/o che operano in Svizzera ad attuare i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Le misure prioritarie sono: 1) comunicazione (intensificazione del dialogo con il settore privato, creazione di un forum nazionale); 2) sostegno alle imprese (sostegno mirato alle PMI, scambio di buone pratiche,

⁹⁵ <https://mneguidelines.oecd.org/> > National Contact Points.

⁹⁶ <https://mneguidelines.oecd.org/>> Due Diligence > Garment and Footware > Access the alignment assessments.

⁹⁷ www.bafu.ch > Temi > Clima > Informazioni per gli specialisti > Clima e mercato finanziario.

rafforzamento delle competenze nelle ambasciate svizzere); 3) coerenza politica (sensibilizzazione delle imprese parastatali, rafforzamento della collaborazione interdipartimentale).

6.4.4 Rapporto del Consiglio federale sulle materie prime

Dopo aver pubblicato un rapporto di base sulle materie prime⁹⁸, nel novembre 2018 il Consiglio federale ha adottato un secondo rapporto⁹⁹ comprendente sedici raccomandazioni.

Pur riaffermando l'importanza della Svizzera come piazza di scambio delle materie prime, il Consiglio federale rileva la pressione crescente esercitata dalle piazze concorrenti nonché le note criticità, per esempio per quanto riguarda la sostenibilità e il rispetto dei diritti umani. A questo proposito, nel rapporto di base vengono formulate alcune raccomandazioni. Il Consiglio federale ha in particolare incaricato la piattaforma interdipartimentale sulle materie prime¹⁰⁰ di coordinare l'attuazione delle raccomandazioni e di presentare, entro la fine dell'anno, un rapporto sui progressi compiuti. I lavori in alcuni ambiti hanno tuttavia subito dei ritardi a causa della crisi scatenata dalla pandemia di COVID-19. La piattaforma interdipartimentale presenterà quindi il proprio rapporto nella prima metà del 2021.

7 Cooperazione economica allo sviluppo

Conformemente al messaggio del 17 febbraio 2016¹⁰¹ concernente la cooperazione internazionale 2017–2020 e quello del 19 febbraio 2020¹⁰² concernente la strategia di cooperazione internazionale 2021–2024, la cooperazione internazionale (CI) della Svizzera è conforme al programma di legislatura 2019–2023 del Consiglio federale e alla strategia di politica estera 2020–2023. Mantiene inoltre la stessa linea adottata nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel piano d'azione di Addis Abeba (*Addis Ababa Action Agenda*) delle Nazioni Unite, nella strategia economica esterna e in quella per uno sviluppo sostenibile (cfr. n. 6.2). A questo proposito, nell'anno in rassegna l'impegno della Svizzera si è esteso anche al Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE (*Development Assistance Committee*), con l'obiettivo di garantire il consolidamento delle direttive per migliorare la coerenza delle politiche in materia di sviluppo sostenibile e di rafforzare l'efficienza della cooperazione allo sviluppo.

⁹⁸ Cfr. comunicato stampa del 2013: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Il Consiglio federale pubblica il «Rapporto di base sulle materie prime».

⁹⁹ www.seco.admin.ch > Economia estera e cooperazione economica > Relazioni economiche > Materie prime.

¹⁰⁰ Sotto la guida del DFAE, del DFF e del DEFR.

¹⁰¹ FF 2016 2005

¹⁰² FF 2020 2313

7.1 Valutazione dell'efficacia della cooperazione internazionale 2017–2020

Il 19 febbraio il Consiglio federale ha riferito nel suo rapporto finale al Parlamento in merito all'attuazione del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020¹⁰³. La maggior parte degli obiettivi è stata raggiunta e complessivamente i programmi in materia di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario e di promozione della pace hanno ottenuto l'effetto desiderato. Quanto fatto grazie alla CI per ridurre la povertà, creare prospettive economiche, tutelare l'ambiente e promuovere la pace concorre anche alla sicurezza e al benessere in Svizzera.

Nel periodo 2017–2020, l'88 per cento dei progetti di cooperazione allo sviluppo promossi dalla Svizzera si è concluso con esito positivo (progetti esaminati: 72), ossia il cinque per cento in più rispetto al periodo contemplato dal messaggio precedente. Ad esempio, sono stati creati più di 65 000 posti di lavoro, formati 845 000 produttori e prodotti 21,3 miliardi di chilowattora di energia proveniente da fonti rinnovabili. Quattro valutazioni tematiche di portafoglio, svolte da enti indipendenti, hanno confermato l'importanza, l'efficienza, l'efficacia e la sostenibilità delle attività della SECO nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo¹⁰⁴.

Dal messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020 sono stati tratti diversi insegnamenti, ad esempio: una maggiore focalizzazione geografica e tematica può rendere più efficace la CI; dati gli effetti dei cambiamenti climatici, percepibili a livello globale, è necessario puntare di più sull'attuazione di progetti intersettoriali; aumentando la flessibilità nell'utilizzo dei fondi nell'ambito della migrazione si può estendere la collaborazione a Paesi di per sé non prioritari a livello di CI, ma in cui si può agire in modo complementare alla politica migratoria svizzera. Altre due constatazioni emerse dal messaggio sono che l'uso mirato delle nuove tecnologie e della digitalizzazione apre la strada ad approcci innovativi per la CI e che occorre promuovere più studi scientifici e rapporti d'efficacia per poter ottimizzare i progetti e programmi di CI sulla base dei risultati da essi scaturiti. Nella nuova strategia CI 2021–2024, elaborata nell'anno in rassegna, sono state integrate le conclusioni tratte dal rapporto finale sul messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020 presentato dal Consiglio federale.

7.2 Strategia di cooperazione internazionale 2021–2024

Il messaggio sulla strategia di cooperazione internazionale 2021–2024, adottato dal Consiglio federale il 19 febbraio, descrive l'orientamento delle attività condotte dalla Svizzera in ambito di aiuto umanitario, cooperazione allo sviluppo (incluso lo sviluppo economico) nonché promozione della pace e della sicurezza umana nel periodo 2021–2024. Nell'anno in rassegna, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato a larga maggioranza questa strategia e i relativi cinque crediti

¹⁰³ www.seco-cooperation.admin.ch > Documentation > Communiqués de presse > Bilan 2017–2020: la coopération internationale de la Suisse prouve son efficacité.

¹⁰⁴ www.seco-cooperation.admin.ch > Documentation > Rapports > Évaluations indépendantes.

quadro, accogliendo così la proposta dell'Esecutivo. Per sostenere meglio le iniziative private, quest'ultimo ha adottato gli obiettivi strategici 2021–2024 della SIFEM, il fondo d'investimento svizzero per i mercati emergenti.

Nella Strategia di cooperazione internazionale 2021–2024 (Strategia CI 2021–2024) il Consiglio federale ha stabilito i seguenti quattro obiettivi: (i) contribuire alla crescita economica sostenibile e alla creazione di mercati e posti di lavoro dignitosi; (ii) lottare contro i cambiamenti climatici e i loro effetti e gestire le risorse naturali in modo sostenibile; (iii) salvare vite umane, fornire servizi di base di qualità – nello specifico formazione e sanità – e contribuire a ridurre le cause della migrazione irregolare e dello sfollamento forzato; (iv) promuovere la pace, lo Stato di diritto e l'uguaglianza di genere. Nella strategia si sottolinea inoltre la necessità di sfruttare in misura maggiore il potenziale del settore privato e della digitalizzazione.

L'approccio elvetico di cooperazione economica allo sviluppo è incentrato sulla promozione di condizioni quadro economiche affidabili e sul sostegno a iniziative private innovative. Inoltre, la Svizzera favorisce l'inserimento di Paesi partner nel sistema commerciale internazionale: per migliorare l'integrazione nelle catene del valore transfrontaliere, li sostiene nell'attuazione di accordi e standard internazionali nel settore della circolazione delle merci, contribuendo così alla riduzione delle procedure doganali che ostacolano il commercio. In seguito alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19, favorire la competitività è diventato un aspetto ancora più importante. Nell'ambito delle sue attività, il nostro Paese promuove anche la responsabilità sociale d'impresa e la formazione di specialisti.

Sotto il profilo geografico, il DEFR continuerà a dispiegare la sua strategia di cooperazione allo sviluppo economico nei 13 Paesi partner (tra cui anche Perù e Colombia) che hanno grandi difficoltà in materia di sviluppo e in cui la Svizzera ha interessi di politica economica esterna. Il suo know-how in questo settore trova inoltre spazio in determinati programmi globali e misure complementari.

7.3 Cooperazione multilaterale

Per attuare la Strategia CI 2021–2024 sono fondamentali le banche multilaterali di sviluppo dato che, grazie alle loro dimensioni e raggio d'azione, possono ottenere risultati più importanti rispetto ai singoli finanziatori.

Il 19 febbraio il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento di autorizzare i crediti d'impegno necessari per ricapitalizzare due sotto-organizzazioni del Gruppo della Banca mondiale (GBM) – la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Società finanziaria internazionale – così come la Banca africana di sviluppo (AfDB).

Il 16 dicembre il Parlamento ha approvato decreti di stanziamento per un totale di oltre 2 759,2 milioni di franchi; di questi, 297,4 milioni verranno effettivamente versati alle banche, mentre l'importo rimanente serve come capitale di garanzia e per costituire riserve da impiegare in caso di oscillazioni dei cambi. Il GBM e l'AfDB fanno parte delle organizzazioni multilaterali di importanza prioritaria per le attività di CI della Svizzera, svolgono un ruolo centrale nell'attuazione dell'Agenda 2030 per

lo sviluppo sostenibile e contribuiscono in modo importante alla solidità dell'ordinamento economico mondiale; inoltre, aiutano i Paesi in via di sviluppo tramite crediti e fornendo assistenza tecnica.

Le ricapitalizzazioni permettono alle due istituzioni di aumentare il loro volume di investimenti nei Paesi emergenti e in via di sviluppo e di rispondere così all'enorme fabbisogno di fondi per lo sviluppo. Questi aumenti di capitale sono accompagnati da una serie di riforme alla quale la Svizzera partecipa attivamente e che includono una verifica dell'indirizzo strategico e un miglioramento dell'efficienza delle due banche. L'AfDB, ad esempio, ha adottato un'agenda per migliorare determinati aspetti istituzionali.

Inoltre, nell'ambito della messa in atto del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020, la Svizzera ha deciso di partecipare al finanziamento dell'Associazione internazionale per lo sviluppo, parte della Banca mondiale (*International Development Association*, 683 mio. fr.), del Fondo africano di sviluppo (196 mio. fr.), e del Fondo verde per il clima (*Green Climate Fund*, 150 mio. USD).

8 Controlli all'esportazione, sanzioni e politica di controllo degli armamenti

8.1 Controlli all'esportazione

Di norma i controlli all'esportazione concernono l'export di beni potenzialmente pericolosi; tuttavia, nell'anno in rassegna ci si è concentrati su misure per garantire l'approvvigionamento di determinate merci (cfr. n. 1.1.2).

8.1.1 Ordinanza sull'esportazione e la mediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili

Il 19 giugno l'Assemblea federale ha approvato la nuova legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI)¹⁰⁵, sulla base della quale il Consiglio federale è stato incaricato di disciplinare a livello di ordinanza il rifiuto dell'autorizzazione per l'esportazione e la mediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili. Il 25 novembre l'Esecutivo ha emanato l'ordinanza sull'esportazione e la mediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili¹⁰⁶, il cui scopo è quello di poter negare le autorizzazioni se vi sono ragioni di supporre che i beni oggetto dell'esportazione o dell'intermediazione vengano utilizzati dal destinatario finale come strumento di repressione. L'ordinanza è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

¹⁰⁵ RS 946.202

¹⁰⁶ RS 946.202.3

8.1.2 Sanzioni

Attualmente fanno capo alla legge sugli embarghi¹⁰⁷ 24 ordinanze che applicano sanzioni nonché l'ordinanza sui diamanti (*processo di Kimberley*)¹⁰⁸. Nell'anno in rassegna, negli allegati alle ordinanze sono stati adeguati circa 45 volte gli elenchi delle persone fisiche e giuridiche sanzionate (cfr. n. 9.1.8), per renderli conformi alle modifiche apportate agli elenchi delle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e dell'UE¹⁰⁹.

Il 24 giugno il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Nicaragua, date le persistenti violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in questo Paese¹¹⁰. L'11 dicembre il Consiglio federale ha esteso le sanzioni nei confronti della Bielorussia e ha disposto sanzioni finanziarie e un divieto di ingresso e transito per 15 persone, tra cui il presidente Alexander Lukaschenko. Inoltre, ha deciso di inserire nell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia¹¹¹ un embargo sui beni d'armamento e sui beni che potrebbero essere utilizzati a scopo di repressione interna. Inoltre, ha modificato l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen¹¹².

8.1.3 Swiss Humanitarian Trade Arrangement

L'Accordo su un meccanismo di pagamento per l'invio di aiuti umanitari in Iran (*Swiss Humanitarian Trade Arrangement*, SHTA) è entrato in vigore il 27 febbraio. Lo SHTA è stato elaborato dalla Svizzera in stretta collaborazione con i servizi competenti negli Stati Uniti e in Iran e con alcune banche e aziende svizzere; il suo scopo è quello di garantire un canale di pagamento sicuro per gli esportatori e le aziende commerciali dei settori alimentare, farmaceutico e della tecnologia medica svizzeri.

Considerati i ritardi nell'applicazione dell'Accordo causati dalla pandemia di COVID-19, la prima transazione regolare secondo lo SHTA è tuttavia avvenuta soltanto a fine luglio. Alla fine di novembre il valore delle transazioni effettuate era pari a circa 4 milioni di franchi.

8.1.4 Ripercussioni extraterritoriali delle sanzioni statunitensi

Nell'anno in rassegna alcune imprese svizzere hanno dovuto scontrarsi di nuovo con le conseguenze delle sanzioni economiche statunitensi, ad esempio di quelle emanate alla fine del 2019 in relazione al progetto di gasdotto *Nord Stream 2*. Nello stesso

¹⁰⁷ RS 946.231

¹⁰⁸ RS 946.231.11

¹⁰⁹ Il 15 novembre le persone fisiche e giuridiche sanzionate erano 2082.

¹¹⁰ RS 946.231.158.5

¹¹¹ RS 946.231.116.9

¹¹² RS 946.231.179.8

anno gli Stati Uniti hanno inasprito anche le sanzioni nei confronti di Cuba attivando il Titolo III della legge Helms-Burton e questo ha generato non poche insicurezze. Il Consiglio federale è in contatto con le autorità statunitensi e si tiene aggiornato sulla posizione dell'UE e di altri Stati.

8.1.5 Processo di Kimberley

Il sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi è volto a porre fine al commercio dei cosiddetti «diamanti insanguinati» e attualmente è composto da 56 membri (gli Stati membri dell'UE sono rappresentati dalla Commissione europea). A causa della pandemia di COVID-19, nell'anno in rassegna non hanno avuto luogo né l'*Intersessional meeting* né la riunione plenaria del processo di Kimberley. La Svizzera ha partecipato a diversi gruppi di lavoro e nel rapporto annuale che ha presentato ha fornito un resoconto sulla sua applicazione del sistema di certificazione¹¹³.

8.2 Politica di controllo degli armamenti

8.2.1 Iniziativa popolare «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico»

Il 29 novembre il popolo ha respinto l'iniziativa popolare «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico», seguendo le raccomandazioni del Consiglio federale e del Parlamento, che avevano inoltre deciso di non opporvi un controprogetto. L'iniziativa prevedeva di vietare il finanziamento dei produttori di materiale bellico nonché di possedere azioni e quote di fondi di questi produttori.

In Svizzera il divieto di finanziare materiale bellico vietato (armi nucleari, biologiche e chimiche, munizioni a grappolo e mine antiuomo) è in vigore già dal 2013.

8.2.2 Iniziativa popolare «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili»

Il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa popolare «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)», riuscita formalmente il 16 luglio 2019. Nonostante consideri lecite le preoccupazioni dei promotori, non ritiene infatti opportuno inserire il testo dell'iniziativa nella Costituzione.

Il controprogetto a cui sta lavorando il Consiglio federale prevede di trasferire nella legge federale sul materiale bellico (LMB)¹¹⁴ i criteri dell'autorizzazione stabiliti nell'ordinanza sul materiale bellico (OMB)¹¹⁵, ma senza la deroga nell'articolo 5

¹¹³ <https://www.kimberleyprocess.com> > en > documents.

¹¹⁴ RS 514.51

¹¹⁵ RS 514.511

capoverso 4 OMB. La deroga era stata introdotta nel 2014 in adempimento della mozione 13.3662. Porre fine alla discriminazione dell'industria svizzera degli armamenti, depositata dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati. Essa consente di autorizzare l'esportazione di materiale bellico verso Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani se sussiste un rischio esiguo che tale materiale venga impiegato per commettere queste gravi violazioni. In tal modo si ritornerebbe quindi a un divieto generalizzato di esportazione di materiale bellico verso questi Paesi. Il controprogetto prevede inoltre una deroga al rispetto dei criteri per l'autorizzazione in circostanze eccezionali, ossia nel caso in cui sia necessario per salvaguardare gli interessi in materia di politica estera o di sicurezza.

Il Consiglio federale adotterà il messaggio relativo all'iniziativa popolare a marzo 2021 e il popolo sarà probabilmente chiamato alle urne nel 2022.

9 Allegati al rapporto sulla politica economica esterna

9.1 Allegati per conoscenza

9.1.1 Temi trattati all'interno dell'OMC

(Stato al 31 dicembre 2020)

Temi	Oggetto / Mandato negoziale	Formato e stato d'avanzamento dei negoziati; osservazioni
Sussidi alla pesca	Sussidi che contribuiscono alla pesca eccessiva nonché alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata / Decisione ministeriale 2017, obiettivi di sviluppo sostenibile.	Negoziati multilaterali avanzati nell'anno in rassegna.
Agricoltura	Sostegno interno e altri temi nel settore del commercio agricolo / Accordo agricolo del 1994.	Permane un vivo interesse da parte di una grande maggioranza dei membri. Al momento non sussistono negoziati formali.
MPMI	Sostegno alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese al commercio internazionale / Dichiarazione ministeriale 2017.	Discussioni plurilaterali sull'identificazione di potenziali misure e accordi (stato molto avanzato).
Commercio e investimenti	Facilitazione degli investimenti esteri diretti / Dichiarazione ministeriale del 2017.	Progressi sostanziali nei negoziati plurilaterali.
Commercio elettronico	Facilitazione del commercio elettronico e riconoscimento della normativa interna / Dichiarazione ministeriale 2017.	Continuazione dei negoziati plurilaterali avviati nel 2019.
Normativa interna nel settore dei servizi	Requisiti e processi per licenze e qualifiche; standard tecnici / Accordo generale sul commercio di servizi del 1994 e dichiarazione ministeriale del 2017.	Progressi sostanziali nei negoziati plurilaterali.

9.1.2 Negoziati di libero scambio in corso

(Stato al 31 dicembre 2020)

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio / tornate	Osservazioni
Cile	Revisione dell'ALS del 2003 ¹¹⁶	2019 / 2	Aggiornamento/sviluppo dell'accordo esistente. Novità: inclusione di capitoli dedicati al commercio e allo sviluppo sostenibile, a servizi finanziari nonché all'agevolazione degli scambi.
India	Nuovo ALS	2008 / 17	Negoziati in stato avanzato. Contatti tra capi negoziatori ed esperti. Divergenze per quanto riguarda l'immissione di beni sul mercato nonché i servizi, la proprietà intellettuale e le regole d'origine. Nessuna tornata negoziale da settembre 2017.
Malaysia	Nuovo ALS	2014 / 9	Ripresa dei negoziati. Divergenze in particolare per quanto riguarda l'immissione di beni (soprattutto prodotti agricoli) sul mercato nonché la proprietà intellettuale e gli appalti pubblici. Ultima tornata a febbraio 2020.
Mercosur ¹¹⁷	Nuovo ALS	2017 / 10	Negoziati conclusi nella sostanza nel 2019. Adeguamenti sotto il profilo giuridico in corso. Data della firma non ancora fissata.
Messico	Revisione dell'ALS del 2000 ¹¹⁸	2016 / 4	<p>Aggiornamento/sviluppo di tutti i settori dell'accordo esistente. Novità: inclusione di un capitolo dedicato al commercio e allo sviluppo sostenibile nonché all'agevolazione degli scambi.</p> <p>Divergenze in particolare per quanto riguarda l'immissione di prodotti agricoli sul mercato. Nessuna tornata negoziale da giugno 2017. Nell'anno in rassegna entrambe le parti hanno confermato l'interesse a continuare i negoziati.</p>

¹¹⁶ RS **0.632.312.451**

¹¹⁷ Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

¹¹⁸ RS **0.632.315.631.1**

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio / tornate	Osservazioni
SACU ¹¹⁹	Revisione dell'ALS del 2006 ¹²⁰	2018 / 6	La revisione concerne lo scambio di merci, gli aspetti doganali e l'inclusione di un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile.
Vietnam	Nuovo ALS	2012 / 16	Divergenze sostanziali per quanto riguarda l'immissione di prodotti agricoli e industriali sul mercato nonché gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale. Nessuna tornata negoziale da maggio 2018, ma colloqui su base continua tra i capi negoziatori e gli esperti in materia.

9.1.3 Incontri dei Comitati misti istituiti dagli ALS vigenti

(Stato al 31 dicembre 2020)

Partner	Accordo	Incontro	Decisioni / osservazioni
Corea del Sud	ALS tra l'AELS e la Corea del Sud	7° incontro, 5 giugno	Decisione di aggiornare il Sistema armonizzato del 2017. Discussione sull'attuazione dell'ALS, in particolare nel settore terziario. Discussione su un eventuale aggiornamento dell'accordo. Gli Stati dell'AELS hanno presentato in via preliminare un elenco delle priorità (accesso al mercato, Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, nuovo capitolo sullo sviluppo sostenibile). La Corea del Sud ha mostrato una certa ritrosia.
Singapore	ALS tra l'AELS e Singapore	5° incontro, 15 ottobre	Nessuna decisione. Discussione su un eventuale aggiornamento dell'accordo. Entrambe le parti concordano sul fatto che sarebbero opportune una modernizzazione nel campo delle regole d'origine e l'introduzione di nuovi

¹¹⁹ Unione doganale dell'Africa australe: Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, Sudafrica.

¹²⁰ RS **0.632.311.181**

Partner	Accordo	Incontro	Decisioni / osservazioni
			capitoli sull'agevolazione degli scambi e sul commercio elettronico. Per gli Stati dell'AELS, tra le priorità rientra anche un capitolo sullo sviluppo sostenibile. Su questo aspetto Singapore ha mostrato una certa ritrosia.
UE	ALS tra la Svizzera e l'UE, sottocomitato per le questioni doganali	64° incontro, 27 ottobre	Nessuna decisione formale. Colloqui su questioni doganali.
UE	ALS tra la Svizzera e l'UE	67° incontro, 26 novembre	Nessuna decisione formale.

9.1.4 Negoziati in corso relativi agli accordi di protezione degli investimenti

(Stato al 31 dicembre 2020)

Partner	Oggetto	Avvio / tornate	Osservazioni
Bahrein	Nuovo APPI	2018 / 0	Avvio dei negoziati previsto originariamente nel 2019, ma rinviato su richiesta delle autorità bahreinite. Nel 2020 non è stato possibile avviare i negoziati.
Colombia	Revisione dell'APPI	–	Revisione dell'APPI del 2006 ¹²¹ . I negoziati inizieranno nella primavera del 2021.
India	Nuovo APPI	2017 / 4	L'APPI del 1997 ¹²² è stato denunciato dall'India e non è più in vigore dal 6 aprile 2017. Da aprile 2017 si sono svolte tre tornate negoziali.
Indonesia	Nuovo APPI	2018 / 5	L'APPI del 1974 ¹²³ è stato denunciato dall'Indonesia e non è più in vigore dall'8 aprile 2016.

¹²¹ RU **0.975.226.3**

¹²² RU **2002** 2037

¹²³ RU **1976** 1954

Partner	Oggetto	Avvio / tornate	Osservazioni
			I negoziati che si sono svolti tra il 2010 e il 2013 non sono stati portati avanti. Nel 2018 ne sono stati avviati di nuovi; la 5 ^a tornata ha avuto luogo a febbraio 2020. In seguito sono state svolte due videoconferenze per discutere degli aspetti in sospeso.
Malaysia	Revisione dell'APPI	2016 / 1	Revisione dell'APPI del 1978 ¹²⁴ . Negoziato parallelamente all'ALS, quindi nessuna tornata tra il 2017 e il 2019. A fine febbraio 2020 è stato fatto il punto della situazione.
Messico	Revisione dell'APPI	2017 / 2	Revisione dell'APPI del 1995 ¹²⁵ . Negoziato parallelamente all'ALS, quindi nessuna tornata dal 2017.
Slovacchia	Revisione dell'APPI	2018 / 5	Revisione dell'APPI del 1990 ¹²⁶ . Avvio dei negoziati a febbraio 2018; la 4 ^a tornata si è svolta a maggio 2019. A fine aprile 2020, tramite videoconferenza, le parti si sono accordate sugli aspetti in sospeso. Sono in corso consultazioni tra la Slovacchia e la Commissione europea.
Sudafrica	Nuovo APPI	–	L'APPI del 1995 ¹²⁷ è stato denunciato dal Sudafrica e non è più in vigore dal 1° novembre 2014. Per il momento il Sudafrica non intende avviare nuovi negoziati.

9.1.5 Negoziati in corso relativi alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni

(Stato al 31 dicembre 2020)

Partner	Oggetto	Avvio / tornate	Osservazioni
Angola	Nuova CDI	2020 / 1	

¹²⁴ RS **0.975.252.7**

¹²⁵ RS **0.975.256.3**

¹²⁶ RS **0.975.274.1**

¹²⁷ RU **1999 629**

Partner	Oggetto	Avvio / tornate	Osservazioni
Armenia	Revisione della CDI	2018 / 1	Revisione della CDI del 2006. Negozianti conclusi. Procedura di approvazione in corso.
Bosnia e Erzegovina	Nuova CDI	2013 / 1	
Camerun	Nuova CDI	2018 / 2	
Canada	Revisione della CDI	2017 / 1	Revisione della CDI del 1997. Negozianti conclusi. Procedura di approvazione in corso.
Colombia	Revisione della CDI	2011 / 1	Revisione della CDI del 2007.
Costa Rica	Nuova CDI	2006 / 2	
Estonia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 2002.
Etiopia	Nuova CDI	2017 / 3	Negozianti conclusi. Procedura di approvazione in corso.
Germania	Revisione della CDI	2014 / 10	Revisione della CDI del 1971.
Giappone	Revisione della CDI	2017 / 1	Revisione della CDI del 1971.
India	Revisione della CDI	-	Revisione della CDI del 1994. Ripresa delle trattative in fase di preparazione.
Indonesia	Revisione della CDI	-	Revisione della CDI del 1988. Per il momento l'Indonesia non intende avviare nuovi negoziati.
Israele	Revisione della CDI	2011 / 3	Revisione della CDI del 2003. Negozianti conclusi. Procedura di approvazione in corso.
Kenia	Nuova CDI	2019 / 2	
Lettonia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 2002.
Libia	Nuova CDI	2007 / 2	Negozianti sospesi.
Macedonia del Nord	Revisione della CDI	2019 / 1	Revisione della CDI del 2000. Negozianti conclusi. Procedura di approvazione in corso.

Partner	Oggetto	Avvio / tornate	Osservazioni
Malaysia	Revisione della CDI	-	Revisione della CDI del 1974. Per il momento la Malaysia non intende avviare nuovi negoziati.
Nigeria	Nuova CDI	2017 / 3	
Ruanda	Nuova CDI	2017 / 1	
Russia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 1995. Negoziati conclusi. Procedura di approvazione in corso.
Senegal	Nuova CDI	2008 / 2	
Serbia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 2007.
Singapore	Revisione della CDI	2018 / 1	Revisione della CDI del 2011.
Siria	Nuova CDI	2005 / 1	Negoziati al momento sospesi.
Slovacchia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 1997.
Slovenia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 1996.
Spagna	Revisione della CDI	2020 / 1	Revisione della CDI del 1966.
Sri Lanka	Revisione della CDI	2017 / 2	Revisione della CDI del 1983.
Sudafrica	Revisione della CDI	2009 / 2	Revisione della CDI del 2007. Negoziati conclusi. In attesa della decisione di firmare da parte del Sudafrica.
Tagikistan	Revisione della CDI	2015	Revisione della CDI del 2010. Negoziati conclusi. Procedura di approvazione in corso.
Tunisia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 1994.
USA	Revisione della CDI	-	Revisione della CDI del 1996. Per il momento gli Stati Uniti non intendono avviare nuovi negoziati.

Partner	Oggetto	Avvio / tornate	Osservazioni
Vietnam	Revisione della CDI	2015	Revisione della CDI del 1996.
Zimbabwe	Nuova CDI	1999 / 2	

9.1.6 Missioni economiche, incontri bilaterali e incontri delle commissioni economiche miste

Principali missioni e incontri bilaterali del capo del DEFR e della segretaria di Stato della SECO in Svizzera e all'estero

Partner	Formato, luogo e data
Cina	Incontro di lavoro del capo del DEFR e del capo del DFF con il primo vice primo ministro Han (Rüschlikon, 20 gennaio).
Egitto	Missione economica del capo del DEFR (Il Cairo, 2–5 febbraio).
Francia	Visita di lavoro del capo del DEFR al ministro dell'economia e delle finanze Le Maire (Parigi, 21 febbraio).
Germania	Visita di lavoro del capo del DEFR al ministro dell'economia Altmaier (Berlino, 6 luglio).
Messico	Videoconferenza della segretaria di Stato della SECO con la vice ministra per il commercio estero de la Mora Sánchez (6 luglio).
Italia	Incontro di lavoro della segretaria di Stato della SECO con il sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale Scalfarotto (Berna, 7 luglio).

Commissioni economiche miste

Partner	Tornata negoziale, luogo e data
Francia	1° incontro, Parigi, 21 febbraio.
India	17° incontro, Berna, 2–3 marzo.
Austria	Colloqui bilaterali, Vienna, 7 settembre.
USA	15° incontro, videoconferenza, 23 settembre.
Indonesia	8° incontro, videoconferenza, 13 ottobre.
Germania	42° incontro, videoconferenza, 20–21 ottobre.
Sudafrica	9° incontro, videoconferenza, 11 novembre.
Messico	10° incontro, videoconferenza, 26 novembre.
Moldova	7° incontro, videoconferenza, 17 dicembre.

9.1.7 Esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego

Dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2020 sono state trattate in base all'ordinanza del 3 giugno 2016¹²⁸ sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) e all'ordinanza del 21 agosto 2013¹²⁹ sul controllo dei composti chimici (OCCC) le seguenti domande (le statistiche dettagliate delle autorizzazioni rilasciate e delle domande rifiutate sono consultabili sul sito della SECO¹³⁰):

Categoria di beni	Numero	Valore in mio. fr.
Allegato 2, parte 1 OBDI – Elenco dei beni nucleari	11	1
Allegato 2, parte 2 OBDI – Elenco dei beni dual-use	1323	332,5
Allegato 3 OBDI – Elenco dei beni militari speciali	194	43,4
Allegato 5 OBDI – Beni non soggetti a controlli internazionali delle esportazioni	109	8,6
Convenzione sulle armi chimiche – Composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari	42	0,5
Autorizzazioni secondo l'art. 3 cpv. 4 OBDI	7	138
Certificati d'importazione	949	285
Licenze generali		
Permesso generale d'esportazione ordinario	113	–
Permesso generale d'esportazione straordinario	47	–
Permesso generale d'esportazione	2	–
Notifiche di rifiuto	2	1,5

9.1.8 Sanzioni: modifiche ad allegati e a ordinanze¹³¹

Modifica del	Ordinanza, allegato
3 gennaio	RS 946.206 Ordinanza del 7 agosto 1990 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq, allegato.
15 gennaio	RS 946.231.154.1 Ordinanza del 22 novembre 2017 che istituisce

¹²⁸ RS 946.202.1

¹²⁹ RS 946.202.21

¹³⁰ www.seco.admin.ch > Controlli all'esportazione.

¹³¹ Tra il 1 gennaio e il 27 novembre 2020.

Modifica del	Ordinanza, allegato
	provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali, allegato.
16 gennaio	RS 946.203 Ordinanza del 2 ottobre 2000 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban, allegato 2.
5 febbraio	RS 946.203, allegato 2.
7 febbraio	RS 946.231.12 Ordinanza del 22 giugno 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo, allegato 1.
10 febbraio	RS 946.231.176.72 Ordinanza del 27 agosto 2014 che istituisce provvedimenti per impedire l'aggravamento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina, allegato 3.
19 febbraio	RS 946.203, allegato 2.
24 febbraio	RS 946.203, allegato 2.
26 febbraio	RS 946.231.12, allegato 1.
26 febbraio	RS 946.231.149.82 Ordinanza del 30 marzo 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia, allegato 2.
26 febbraio	RS 946.231.172.7 Ordinanza dell'8 giugno 2012 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria, allegato 7.
2 marzo	RS 946.209.2 Ordinanza del 19 marzo 2002 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe, allegato 2.
5 marzo	RS 946.203, allegato 2.
25 marzo	RS 946.203, allegato 2.
1° aprile	RS 946.231.176.72, allegato 3.
22 aprile	RS 946.231.123.6 Ordinanza del 14 marzo 2014 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana, allegato.
29 aprile	RS 946.231.143.6 Ordinanza del 11 novembre 2015 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran, allegato 7.
6 maggio	RS 946.231.123.6, allegato.
6 maggio	RS 946.231.157.5 Ordinanza del 17 ottobre 2018 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar, allegato 1.
12 maggio	RS 946.231.127.6 Ordinanza del 18 maggio 2016 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, allegato 1.
22 maggio	RS 946.203, allegato 2.
27 maggio	RS 946.231.179.8 Ordinanza del 5 dicembre 2014 che istituisce

Modifica del	Ordinanza, allegato
	provvedimenti nei confronti dello Yemen.
24 giugno	RS 946.231.158.5 Ordinanza del 24 giugno 2020 che istituisce provvedimenti nei confronti del Nicaragua.
25 giugno	RS 946.231.172.7, allegato 7.
6 luglio	RS 946.231.143.6, allegato 6.
6 luglio	RS 946.231.178.5 Ordinanza del 28 marzo 2018 che istituisce provvedimenti nei confronti del Venezuela, allegato 1.
17 luglio	RS 946.203, allegato 2.
29 luglio	RS 946.231.123.6, allegato.
6 agosto	RS 946.231.123.6, allegato.
12 agosto	RS 946.231.149.82, allegati 3 e 5.
20 agosto	RS 946.231.12, allegato 1.
11 settembre	RS 946.203, allegato 2.
25 settembre	RS 946.231.176.72, allegato 3.
5 ottobre	RS 946.231.149.82, allegati 3 e 5.
9 ottobre	RS 946.203, allegato 2.
12 ottobre	RS 946.231.116.9 Ordinanza del 28 giugno 2006 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia, allegato.
14 ottobre	RS 946.231.149.82, allegati 3 e 5.
14 ottobre	RS 946.231.176.72, allegato 3.
27 ottobre	RS 946.231.149.82, allegati 3 e 5.
29 ottobre	RS 946.231.172.7, allegato 7.
3 novembre	RS 946.231.12, allegato 1.
11 novembre	RS 946.231.121.8 Ordinanza del 4 dicembre 2015 che istituisce provvedimenti nei confronti del Burundi, allegato.
18 novembre	RS 946.231.172.7, allegato 7.
27 novembre	RS 946.231.143.6, allegato 6.
27 novembre	RS 946.231.178.5, allegato 1.
2 dicembre	RS 946.206, allegato.
11 dicembre	RS 946.231.116.9 Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia (revisione totale).

9.2**Allegati da approvare**

Parte II: Allegati secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (per approvazione).

**9.2.1 Messaggio concernente la revisione della
Convenzione regionale sulle norme di origine
preferenziali paneuromediterranee (Convenzione
PEM), la sua applicazione bilaterale transitoria e la
modifica della Convenzione AELS e di diversi
accordi di libero scambio e accordi agricoli**



Decreto federale
che approva le decisioni di modifica della Convenzione
AELS per l'applicazione bilaterale transitoria della
revisione della Convenzione regionale sulle norme di
origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione
PEM) e che autorizza il Consiglio federale ad approvare le
modifiche di altri accordi internazionali in relazione alla
Convenzione PEM

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale allegato al rapporto del XX gennaio 2021 sulla politica economica esterna 2020²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvate:

- a. la decisione n. 2/2019 del Consiglio del 14 maggio 2019 che modifica la Convenzione AELS;
- b. la decisione n. 6/2020 del Consiglio del 10 dicembre 2020 che modifica la Convenzione AELS.

² Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare le decisioni, i protocolli, l'intesa e le modifiche di accordi seguenti:

- a. la decisione del Comitato misto della Convenzione regionale del 15 giugno 2011 sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM) che adotta la revisione della stessa Convenzione, costituita da una parte principale, da un'appendice I (protocollo sulle norme di origine) e da un'appendice II (deroghe convenute tra le Parti nei loro accordi di libero scambio) (in base alla decisione del Consiglio federale del 22 marzo 2019);

¹ RS 101

² FF 20XX ...

- b. le decisioni, i protocolli e le intese di contenuto equivalente a quello della decisione menzionata al capoverso 1 lettera b che modificano gli accordi di libero scambio seguenti (in base alle decisioni del Consiglio federale del 27 giugno 2018 e del 24 giugno 2020):
1. Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea,
 2. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2009 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Albania,
 3. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2013 tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina,
 4. Accordo di libero scambio del 27 gennaio 2007 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica araba d'Egitto,
 5. Accordo di libero scambio del 27 giugno 2016 tra gli Stati dell'AELS e la Georgia,
 6. Accordo di libero scambio del 17 settembre 1992 tra gli Stati dell'AELS e Israele,
 7. Accordo di libero scambio del 21 giugno 2001 tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania,
 8. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2004 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano,
 9. Accordo di libero scambio del 19 giugno 2000 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia,
 10. Accordo di libero scambio del 19 giugno 1997 tra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco,
 11. Accordo di libero scambio del 14 novembre 2011 tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro,
 12. Accordo di libero scambio del 30 novembre 1998 tra gli Stati dell'AELS e l'OLP per conto dell'Autorità palestinese,
 13. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2009 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Serbia,
 14. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2004 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica Tunisina,
 15. Accordo di libero scambio del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell'AELS e la Turchia,
 16. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2010 tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina,
 17. Accordo del 12 gennaio 1994 tra il Governo Svizzero da una parte, il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo delle Isole Färöer dall'altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer;
- c. le decisioni e il protocollo di contenuto equivalente a quello della decisione menzionata al capoverso 1 lettera b, a cui si aggiungono disposizioni sul cumulo totale e sull'eliminazione del divieto di restituzione per i prodotti

- tessili, che modificano gli accordi di libero scambio seguenti (in base alle decisioni del Consiglio federale del 22 marzo 2019 e del 24 giugno 2020):
1. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2009 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Albania,
 2. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2013 tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina,
 3. Accordo di libero scambio del 19 giugno 2000 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia,
 4. Accordo di libero scambio del 14 novembre 2011 tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro,
 5. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2009 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Serbia,
 6. Accordo di libero scambio del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell'AELS e la Turchia;
- d. le modifiche degli accordi di libero scambio seguenti, che introducono un rinvio alla Convenzione PEM (Ucraina), che modificano la loro struttura (Bosnia ed Erzegovina e Montenegro) e che introducono il cumulo diagonale dei prodotti agricoli (Montenegro) (in base alla decisione del Consiglio federale del 27 giugno 2018):
1. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2010 tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina,
 2. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2013 tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina,
 3. Accordo di libero scambio del 14 novembre 2011 tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro;
- e. le modifiche degli accordi agricoli seguenti, che introducono il cumulo diagonale dei prodotti agricoli (in base alla decisione del Consiglio federale del 27 giugno 2018):
1. Accordo agricolo del 17 dicembre 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania,
 2. Accordo agricolo del 24 giugno 2013 tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina,
 3. Accordo agricolo del 14 novembre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro,
 4. Accordo agricolo del 17 dicembre 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia,
 5. Accordo agricolo del 24 giugno 2010 tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina.

³ Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare le decisioni menzionate al capoverso 1.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum.

20.xxx

Messaggio concernente la revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM), la sua applicazione bilaterale transitoria e la modifica della Convenzione AELS e di diversi accordi di libero scambio e accordi agricoli

del ...

Compendio

La Convenzione regionale del 15 giugno 2011 sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee è entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2012. La Convenzione raggruppa in un unico strumento le norme di origine degli accordi di libero scambio (ALS) conclusi nella zona paneuromediterranea (PEM) e ha consentito di introdurre il sistema del cumulo diagonale. Le norme di origine determinano in ogni ALS le lavorazioni o le trasformazioni di prodotti che devono aver luogo nei Paesi della zona PEM affinché i prodotti scambiati possano beneficiare di preferenze tariffarie. La zona PEM comprende: l'Unione europea (UE), i Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), i Paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE, gli Stati legati all'UE da un accordo di associazione, i Paesi mediterranei partecipanti al processo di Barcellona e le Isole Färöer.

Adottando la Convenzione, le Parti si sono impegnate a modernizzarne le norme che, nella loro forma attuale, risalgono ai primi ALS conclusi nella zona, ossia agli anni '70, e non rispondono più alle esigenze degli operatori economici. La Convenzione sottoposta a revisione contiene miglioramenti importanti rispetto al testo attuale e permette di adeguare meglio le norme di origine alle catene di produzione della zona PEM, nella quale la Svizzera effettua all'incirca il 62 per cento dei suoi scambi commerciali.

Nel novembre del 2019 le Parti contraenti della Convenzione non sono pervenute ad adottare la revisione della Convenzione, che richiede una decisione all'unanimità. Per consentire tuttavia alla maggioranza delle Parti contraenti di applicare le



norme della Convenzione riveduta, è stato suggerito di applicare bilateralmente e in modo transitorio le norme rivedute tra le Parti che lo auspicano.

Il messaggio riguarda l'approvazione della Convenzione riveduta e della sua applicazione bilaterale transitoria fino a che la Convenzione riveduta non sarà entrata in vigore per tutte le Parti. L'applicazione bilaterale transitoria richiede l'adozione di una decisione da parte del Consiglio dell'AELS e dei Comitati misti degli ALS interessati. Il messaggio riguarda inoltre l'approvazione di due articoli che istituiscono una zona di cumulo totale tra l'AELS e gli Stati membri dell'Associazione di libero scambio dell'Europa centrale, da un lato, e la Turchia, dall'altro. Questi articoli sono integrati nelle decisioni dei Comitati misti degli ALS dell'AELS relative all'applicazione bilaterale transitoria con i rispettivi Paesi. Il messaggio riguarda infine l'approvazione della modifica della Convenzione AELS e degli ALS AELS–Montenegro, AELS–Bosnia ed Erzegovina e AELS–Ucraina e della modifica degli accordi agricoli bilaterali stipulati dalla Svizzera con Montenegro, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Ucraina, le cui disposizioni in materia di cumulo per i prodotti agricoli devono essere adeguate per integrarsi nella zona di cumulo diagonale creata dalla Convenzione PEM attuale.

Indice

1	Situazione iniziale	5
1.1	Presentazione della Convenzione	5
1.2	Svolgimento e risultati dei negoziati	6
1.3	Approccio bilaterale transitorio	8
2	Contenuto della Convenzione riveduta	9
2.1	Valutazione dei risultati dei negoziati	9
2.2	Consultazione	10
3	Commento alle disposizioni della Convenzione riveduta	10
3.1	Parte principale	10
3.2	Appendice I della Convenzione PEM e appendice A delle decisioni bilaterali dei Comitati misti degli ALS interessati	11
3.3	Appendice II	22
4	Modifica della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli	22
4.1	Eliminazione della limitazione del cumulo bilaterale per i prodotti agricoli nella Convenzione AELS, negli ALS AELS-Bosnia ed Erzegovina e AELS-Montenegro e in diversi accordi agricoli	22
4.2	Introduzione del cumulo totale per i prodotti tessili dei capitoli 50–63 del SA	23
4.3	Altre modifiche	23
4.4	Procedura di adozione delle modifiche della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli	24
5	Entrata in vigore della Convenzione riveduta (compreso l’approccio bilaterale transitorio), delle modifiche della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli; delega di competenza al Consiglio federale	26
6	Ripercussioni	27
6.1	Ripercussioni per la Confederazione	27
6.2	Ripercussioni per l’economia	27
6.3	Ripercussioni per lo sviluppo sostenibile	27
6.4	Ripercussioni per la società	28
7	Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale	28
8	Aspetti giuridici	28
8.1	Costituzionalità e legalità	28
8.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	30
8.3	Validità per il Principato del Liechtenstein	30

**Decreto federale
che approva le decisioni di modifica della Convenzione AELS per
l'applicazione bilaterale transitoria della revisione della Convenzione regionale
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM)
e che autorizza il Consiglio federale ad approvare le modifiche di altri accordi
internazionali in relazione alla Convenzione PEM (*Disegno*)**

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Presentazione della Convenzione

La Convenzione regionale del 15 giugno 2011¹ sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM) è nata dal partenariato euromediterraneo (Euromed) di sviluppo e di integrazione economica lanciato da una dichiarazione dei ministri degli affari esteri dell'Unione europea (UE) e dei suoi partner mediterranei² (MED) a Barcellona nel novembre del 1995. Il partenariato, chiamato anche processo di Barcellona, rappresenta la cornice istituzionale della politica dell'UE volta a creare una zona di pace, stabilità e prosperità comune nella regione.

Il sistema paneuromediterraneo (PEM) di cumulo dell'origine così creato si è esteso via via che i Paesi della zona stipulavano tra loro accordi di libero scambio (ALS). Oggi fanno parte della Convenzione l'UE, i Paesi del processo di Barcellona, gli Stati dell'AELS e quelli dei Balcani occidentali³, la Georgia, la Moldova, l'Ucraina⁴ e le Isole Färöer.

Con il cumulo diagonale dell'origine sviluppato nella zona PEM, i prodotti che hanno acquisito il carattere originario in una Parte contraente possono aggiungersi ai prodotti fabbricati in un'altra Parte contraente senza perdere il loro carattere originario e beneficiare quindi della preferenza tariffaria quando vengono esportati verso una terza Parte contraente all'interno della zona PEM. Questo cumulo si applica tuttavia soltanto se tra le Parti contraenti interessate sono in vigore degli ALS.

Anche se i protocolli di origine di una sessantina di ALS della zona PEM contenevano norme identiche già a partire dagli anni '90 (protocollo di origine Euromed armonizzato), ben presto è risultato molto complesso gestirli perché ogni modifica alle norme di origine implicava un emendamento simultaneo dei protocolli di origine di tutti gli ALS interessati. In effetti, affinché il cumulo diagonale sia applicabile in questa zona, le norme di origine (comprese le norme di cumulo) devono essere identiche. Di conseguenza, il sistema paneuromediterraneo si è arenato a causa dell'impossibilità di adeguarne le norme di origine.

La Convenzione PEM raggruppa i protocolli di origine degli ALS della zona in un solo strumento, che può essere aggiornato per adeguarne le norme in base agli sviluppi tecnologici della produzione industriale della zona. La firma della Convenzione, anche da parte della Svizzera, è avvenuta a Bruxelles il 30 giugno 2010. Adottando la Convenzione le Parti contraenti si sono impegnate a sottoporla a revisione.

¹ RS **0.946.31**

² Algeria, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia

³ Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia

⁴ Georgia, Moldova e Ucraina hanno aderito alla Convenzione dopo il 2011.

La Convenzione, che codifica in uno strumento centrale e unico delle disposizioni esistenti, ha sostituito progressivamente le disposizioni sulle norme di origine degli ALS dell'AELS e della Svizzera già approvati (comprese le norme di origine) dall'Assemblea federale.

La Svizzera ha un grande interesse a rimanere nel sistema di cumulo diagonale della zona PEM, visto che in essa avviene all'incirca il 62 per cento dei suoi scambi commerciali. Nel 2019 il 71 per cento delle importazioni e il 54 per cento delle esportazioni sono state effettuate nella zona PEM⁵. La revisione della Convenzione consente di adeguare meglio le norme di origine alle esigenze delle aziende importatrici ed esportatrici svizzere, integrate nelle catene del valore internazionali. Le associazioni mantello interessate sono state consultate in più occasioni sul progetto di revisione della Convenzione e lo sostengono.

1.2 Svolgimento e risultati dei negoziati

Al fine di avviare i negoziati sulla revisione della Convenzione, la Commissione europea, che assicura la presidenza e il segretariato della Convenzione, ha presentato nel 2010, prima dell'adozione formale della Convenzione da parte delle Parti contraenti, un primo progetto di Convenzione riveduta. Fin dall'inizio i negoziati si sono scontrati con interessi divergenti dovuti soprattutto all'eterogeneità delle economie delle Parti contraenti e a un contesto politico difficile. La primavera araba e le crisi politiche ed economiche a cui ha dato origine sono scoppiate poco dopo l'avvio dei lavori. Anche la situazione politica in Turchia e le divergenze tra il Marocco e l'UE riguardanti il Sahara occidentale hanno contribuito a rallentare le trattative.

Globalmente, in una fase iniziale, l'UE, gli Stati dell'AELS e i Paesi dei Balcani occidentali hanno difeso posizioni liberali che si contrapponevano a quelle più conservatrici dei Paesi MED. Una svolta promettente si è avuta nel settembre 2014, quando tutte le Parti contraenti della Convenzione hanno accettato l'introduzione generalizzata del cumulo totale per tutti i prodotti. Il cumulo totale favorisce una migliore integrazione delle catene di produzione perché consente di ripartire tra più Parti contraenti le operazioni manifatturiere necessarie per l'acquisizione del carattere originario che, nel regime attuale del cumulo diagonale, devono essere effettuate in una sola Parte contraente.

Tuttavia, visto il carattere economicamente sensibile dell'industria tessile in molti dei suoi Stati membri, l'UE è in seguito tornata sulla sua decisione e ha chiesto che per i prodotti tessili dei capitoli 50–63 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA)⁶ il cumulo totale venisse limitato a una dimensione bilaterale.

⁵ Senza il Regno Unito, che non ha manifestato l'intenzione di aderire alla Convenzione PEM dopo essere uscita dall'UE, la parte di scambi della zona PEM sarebbe pari al 58 per cento, le importazioni raggiungerebbero il 66 per cento e le esportazioni il 51 per cento.

⁶ Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; RS **0.632.11**

Per uscire dalla strettoia nella quale si trovavano i negoziati, nel maggio del 2017 la Commissione europea ha presentato un testo di compromesso. A parte qualche adeguamento tecnico, il testo da allora non ha più subito modifiche.

La Svizzera e i suoi partner dell'AELS si sono allineati al testo di compromesso impegnandosi ad adottare la revisione della Convenzione su questa base. Per ovviare alla debolezza del compromesso nell'ambito del cumulo riguardante i prodotti tessili e per rispondere alle richieste dell'industria tessile svizzera che ha stabilito stretti rapporti commerciali con gli Stati membri dell'Associazione di libero scambio dell'Europa centrale (CEFTA)⁷ e con la Turchia, gli Stati dell'AELS hanno convenuto con i loro partner la costituzione di una zona di cumulo totale nel settore tessile. Tale zona è descritta al punto 4.2.

Nel marzo del 2018, i ministri del commercio della zona euromediterranea si sono pronunciati a favore dell'adozione della revisione della Convenzione PEM basata sul testo di compromesso e per una conclusione rapida dei negoziati.

Dopo l'imposizione da parte degli Stati Uniti di dazi supplementari sull'alluminio e l'introduzione da parte dell'UE di misure di sorveglianza sui prodotti in alluminio, la Norvegia e l'Islanda, d'accordo con i loro partner dell'UE, hanno cambiato avviso in merito all'allentamento delle regole di lista di questi prodotti proposto nel testo di compromesso e che avevano in precedenza sostenuto.

Nonostante questi ripensamenti, durante la riunione del 10 aprile 2019 del Comitato misto della Convenzione, al termine di intensi negoziati bilaterali tra la Commissione europea e i Paesi MED sulle concessioni supplementari da parte dell'UE nell'ambito dei rispettivi accordi di associazione, tutte le Parti contraenti della Convenzione hanno dato il loro assenso di principio all'adozione della Convenzione riveduta sulla base del testo di compromesso. I Paesi MED, volendo tuttavia che i contingenti bilaterali negoziati con l'UE fossero applicati prima dell'adozione della Convenzione riveduta, hanno chiesto di ritardarne l'adozione formale fino all'ultimo trimestre del 2019.

Durante la riunione del Comitato misto della Convenzione svoltasi il 27 novembre 2019, a causa del mancato sostegno da parte di alcuni Paesi MED, le Parti contraenti non sono pervenute ad adottare il progetto di decisione 1/2019 del Comitato misto della Convenzione⁸, che richiede una decisione all'unanimità. Per ovviare a questo fallimento e consentire alla maggioranza delle Parti contraenti della Convenzione PEM attuale di applicare le norme della Convenzione riveduta, gli Stati dell'AELS hanno suggerito l'applicazione bilaterale transitoria delle norme rivedute tra le Parti che lo auspicano. La Commissione europea e varie Parti hanno sostenuto la proposta degli Stati dell'AELS.

⁷ Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro e Serbia. Non esistono ancora ALS tra l'AELS e il Kosovo e l'AELS e la Moldova.

⁸ Progetto di decisione del Comitato misto paneuromediterraneo da adottare che modifica la Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

1.3 Approccio bilaterale transitorio

La regola del consenso che prevale nella Convenzione PEM per le decisioni del Comitato misto consente a ogni Parte di bloccare un processo decisionale. Non essendo stato raggiunto un compromesso sul suo tenore, la revisione della Convenzione PEM è bloccata da vari anni. Per uscire da questa impasse, la maggioranza delle Parti contraenti ha optato per l'approccio bilaterale transitorio⁹. Questo approccio permette di attuare transitoriamente su base bilaterale le norme rivedute della Convenzione tramite l'adozione di decisioni del Comitato misto degli ALS interessati che contengono le norme rivedute (appendice A).

L'approccio bilaterale transitorio implica l'adozione, da parte dei Comitati misti dei vari ALS interessati, di una decisione che applica bilateralmente le norme rivedute della Convenzione fino all'entrata in vigore della Convenzione riveduta adottata da tutte le Parti (qui di seguito «decisioni bilaterali»). Le norme dell'appendice A introdotte nelle decisioni bilaterali sono identiche a quelle dell'appendice I della Convenzione riveduta. Il loro tenore è stato semplicemente adeguato per l'uso bilaterale. Per esempio, l'espressione «Parte contraente applicatrice» è utilizzata nell'appendice A per designare le Parti contraenti della Convenzione che applicano transitoriamente le norme rivedute.

Per tener conto della natura bilaterale dell'approccio transitorio è stato comunque necessario apportare delle modifiche agli articoli 7 e 8 dell'appendice A. L'articolo 7 paragrafo 3 consente alle Parti di riconoscere unilateralmente l'applicazione del cumulo totale da parte di un partner ALS anche per i prodotti tessili dei capitoli 50–63 del SA. Il paragrafo 5 di questo articolo prevede che le Parti applicatrici che intendono ricorrere a questa flessibilizzazione della norma informino in merito la Commissione europea. Quest'ultima potrà redigere l'elenco delle Parti che optano per questa deroga e portarlo a conoscenza delle Parti applicatrici, che lo pubblicheranno. L'elenco, pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), sostituirà l'allegato VIII previsto dall'appendice I della Convenzione riveduta. Per quanto riguarda l'articolo 8, è stata aggiunta una nota a piè di pagina al paragrafo 4 per ricordare che le Parti applicatrici si sono impegnate, in virtù di questo paragrafo, a derogare all'obbligo previsto al paragrafo 3 di includere nella prova dell'origine la dicitura «*cumulation applied with*» e i Paesi che hanno partecipato al cumulo. Anche l'elenco dei Paesi che applicano questa deroga sarà pubblicato sul sito Internet dell'AFD.

L'applicazione bilaterale transitoria delle norme della Convenzione riveduta cesserà automaticamente quando la Convenzione riveduta adottata da tutte le Parti entrerà in vigore.

Durante il periodo transitorio, fino al momento dell'entrata in vigore della Convenzione riveduta adottata da tutte le Parti, le norme della Convenzione riveduta illustrate qui di seguito si applicheranno bilateralmente tra le Parti che l'avranno

⁹ Per il momento, le Parti contraenti seguenti della Convenzione PEM attuale si sono impegnate ad adottare l'approccio bilaterale transitorio: gli Stati dell'AELS, l'Albania, la Bosnia ed Erzegovina, l'Egitto, la Georgia, la Giordania, Israele, il Libano, la Macedonia del Nord, il Montenegro, la Palestina, la Serbia, la Turchia, l'UE, l'Ucraina e le Isole Färöer.

convenuto, fatte salve le eccezioni menzionate. Il testo della Convenzione PEM attuale continuerà ad applicarsi alle Parti contraenti della Convenzione che non hanno optato per l'approccio bilaterale transitorio.

Gli ambienti economici svizzeri, che sono stati regolarmente informati sull'andamento e sui risultati dei negoziati, sostengono l'applicazione bilaterale transitoria delle norme della Convenzione riveduta in attesa che sia adottata da tutte le Parti contraenti.

2 Contenuto della Convenzione riveduta

La Convenzione riveduta è costituita dalla parte principale, dall'appendice I (protocollo sulle norme di origine) e dall'appendice II (deroghe convenute tra le Parti nei loro ALS). La parte principale contiene le disposizioni generali, quelle relative all'adesione di nuove Parti e quelle relative al Comitato misto. Le decisioni devono essere prese all'unanimità, tranne per quanto riguarda l'adesione di una terza Parte, che può essere impedita se lo richiede più di una Parte contraente. Il Comitato misto può decidere di emendare la Convenzione e i suoi allegati, fatta salva l'approvazione delle Parti secondo le loro norme costituzionali. L'appendice I contiene le norme di origine applicabili e le regole di lista che definiscono le lavorazioni e le trasformazioni che i prodotti devono subire o la percentuale massima di valore dei materiali di Paesi terzi autorizzata affinché i prodotti acquisiscano il carattere originario. L'appendice II contiene le deroghe bilaterali all'appendice I che le Parti hanno convenuto nei loro ALS bilaterali. Queste deroghe sono comunque applicabili unicamente alle Parti interessate e non all'intera zona.

2.1 Valutazione dei risultati dei negoziati

Il risultato dei negoziati rappresenta un compromesso tra 27 Parti contraenti dagli interessi economici estremamente diversi e corrisponde in parte al livello a cui ambiscono la Svizzera e i suoi partner dell'AELS in termini di semplificazione e di liberalizzazione delle norme di origine. Ciononostante, la Convenzione riveduta contiene dei miglioramenti importanti rispetto al testo attuale e permette di adeguare meglio le norme di origine alle catene di produzione della zona PEM. Le condizioni per l'acquisizione del carattere originario e le formalità di certificazione sono state semplificate. Le aziende importatrici ed esportatrici svizzere avranno un margine di manovra più ampio nell'approvvigionamento dei materiali e beneficeranno di procedure di certificazione più semplici. Il testo riveduto prevede il cumulo totale diagonale generalizzato e abolisce il divieto di restituzione all'esportazione (*no drawback rule*) per tutti i prodotti eccetto i prodotti tessili, rende meno rigide le tolleranze riguardanti i materiali di Paesi terzi autorizzati in un prodotto originario e sostituisce la norma del trasporto diretto con quella, meno vincolante dal punto di vista amministrativo, della non modificazione. L'onere amministrativo per l'acquisizione del carattere originario nella zona PEM sarà ridotto. L'attuazione della Convenzione riveduta è attesa dagli ambienti economici svizzeri. Per esempio,

economiesuisse e Swiss Textiles chiedono che sia applicata anticipatamente per sostenere l'economia nel contesto della crisi legata alla COVID-19.

La revisione della Convenzione PEM prevede anche la semplificazione delle procedure di notifica delle deroghe all'appendice I che le Parti convengono tra loro negli scambi bilaterali.

2.2 Consultazione

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005¹⁰ sulla consultazione (LCo), per i trattati internazionali che sottostanno a referendum va in linea di principio indetta una consultazione. In applicazione dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo, tuttavia, la procedura di consultazione non è stata svolta perché non c'era da attendersi nessuna nuova informazione da una tale procedura. Gli ambienti economici hanno partecipato al processo di negoziazione attraverso degli scambi con l'AFD e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), che li hanno informati regolarmente in merito all'andamento dei lavori di revisione. Inoltre, i parlamentari hanno sostenuto questi lavori accettando la mozione 15.3599 Keller-Sutter del 15 giugno 2015 «Forza del franco. Attuazione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee» che chiedeva un'attuazione rapida della Convenzione riveduta.

3 Commento alle disposizioni della Convenzione riveduta

3.1 Parte principale

Art. 1

L'ultimo comma del paragrafo 2 precisa che le deroghe all'appendice I convenute tra le Parti contraenti prima del 1° gennaio 2019 rimangono valide anche se non figurano nell'appendice II. Si tratta, per esempio, dell'applicazione del cumulo totale tra i Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), che non è ripresa nell'appendice II. In questo modo si mantiene la situazione attuale in materia di deroghe.

Il nuovo paragrafo 3 corregge un'anomalia per quanto riguarda le competenze del Comitato misto definite nell'articolo 4 paragrafo 3 lettera a della Convenzione PEM attuale. Secondo questo articolo, il Comitato misto adotta mediante decisione le modifiche alla Convenzione, incluse le appendici. L'appendice II contiene un elenco informativo delle deroghe bilaterali concordate tra le Parti contraenti nei loro ALS. Queste deroghe possono essere applicate dalle Parti interessate senza una decisione del Comitato misto della Convenzione.

Il paragrafo 3 è stato dunque aggiunto per correggere questa anomalia della Convenzione attuale; prevede che le Parti contraenti informino il presidente del Comitato misto in merito alle deroghe concordate bilateralmente e che le deroghe siano applicate soltanto alla fine del mese di calendario successivo a quello nel corso

¹⁰ RS 172.061

del quale il presidente del Comitato misto è stato informato della deroga. Il Comitato misto non deve quindi più pronunciarsi.

Il paragrafo 4 è stato modificato per indicare i Paesi che fanno attualmente parte della Convenzione. La Croazia è stata tolta dall'elenco dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE a seguito della sua adesione all'UE. La Moldova, la Georgia e l'Ucraina sono state aggiunte a seguito della loro adesione alla Convenzione, rispettivamente negli anni 2015, 2017 e 2018.

Gli altri articoli della parte principale della Convenzione hanno subito soltanto modifiche redazionali.

3.2 Appendice I della Convenzione PEM e appendice A delle decisioni bilaterali dei Comitati misti degli ALS interessati

L'appendice I della Convenzione, rispettivamente l'appendice A delle decisioni bilaterali dei Comitati misti degli ALS interessati, contengono le modalità generali che definiscono il modo di determinare l'origine di un prodotto, le procedure, le prove dell'origine e gli accordi amministrativi tra le amministrazioni doganali per il controllo del rispetto delle norme. Contengono anche le regole di lista, che specificano una serie di condizioni, quali il grado di lavorazione da effettuare su un prodotto o la parte massima di materiali di Paesi terzi autorizzata in un prodotto affinché questo possa acquisire il carattere originario. Salvo indicazione contraria nel presente capitolo, non vi sono differenze sostanziali tra il testo della Convenzione riveduta (appendice I) e il testo allegato alle decisioni bilaterali (appendice A).

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Le definizioni sono state raggruppate per temi e alcune sono state precisate per facilitarne la comprensione. La definizione di «valore dei materiali originari» alla lettera h è stata eliminata e sostituita con quella di «contenuto massimo di materiali non originari» (nuova lett. k). L'aggiunta della definizione di «materiali fungibili» si è resa necessaria con l'estensione allo zucchero della separazione contabile prevista dal nuovo articolo 12 di questa appendice (nuova lett. g).

Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»

Art. 2 Requisiti di carattere generale

L'attuale paragrafo 1 lettera c riguarda l'applicazione dell'appendice I; è stato spostato sotto il titolo VIII e costituisce ora l'articolo 37 dell'appendice I.

Il paragrafo 2 è abrogato.

Art. 3 Prodotti interamente ottenuti

Il paragrafo 1 è ripreso dall'ex articolo 4; definisce i prodotti che sono considerati interamente ottenuti. Sono state apportate modifiche redazionali ed è stato precisato

che i prodotti ottenuti da animali nati, allevati e macellati in una Parte contraente (lett. e) e quelli estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali con le navi delle Parti contraenti (lett. h) sono considerati interamente ottenuti.

Nel paragrafo 2 le condizioni che le navi e le navi officina devono soddisfare ai sensi della Convenzione sono state semplificate e i requisiti specifici riguardanti l'equipaggio sono stati eliminati.

Nel paragrafo 4 gli Stati dell'AELS sono considerati una sola entità ai fini dell'applicazione delle condizioni riguardanti le navi. Ciò riflette una modalità contenuta negli ALS dell'AELS nella zona PEM.

Art. 4 Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

Nei paragrafi 1 e 2 (ex art. 5) la formulazione è stata semplificata.

I paragrafi 3–5 consentono all'esportatore di calcolare il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari come valore medio affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni di prezzo dei materiali e dei tassi di cambio.

Art. 5 Norma di tolleranza

La tolleranza in precedenza fissata al 10 per cento nell'articolo 5 è ora oggetto di un articolo a parte ed è fissata al 15 per cento per i prodotti industriali. Per i prodotti tessili sono previste tolleranze limitate nelle note dell'allegato I. Una tolleranza del 15 per cento del peso netto è prevista per i prodotti del capitolo 2 (Carni) e i prodotti agricoli dei capitoli 4–24 del SA.

Queste tolleranze non autorizzano tuttavia a superare le percentuali previste nelle regole di lista dell'allegato II, appendice I.

Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Questo articolo ha subito soltanto modifiche redazionali.

Art. 7 Cumulo dell'origine

Il paragrafo 3 (ex art. 3) introduce il principio del cumulo totale diagonale generale per tutti i prodotti, eccetto i prodotti tessili dei capitoli 50–63 del SA.

Il paragrafo 4 limita il cumulo totale per i suddetti prodotti tessili al commercio bilaterale tra due Parti contraenti (cfr. n. 4.1).

Il paragrafo 5 consente alle Parti contraenti di estendere unilateralmente l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 per l'importazione di prodotti tessili dei capitoli 50–63 del SA. Questo paragrafo consente pertanto alle Parti contraenti di autorizzare le altre Parti ad applicare il cumulo totale nel caso della fabbricazione di prodotti tessili. Le Parti che intendono accordare questa facilitazione al momento dell'importazione devono informarne il Comitato misto. Queste Parti saranno quindi inserite nell'allegato VIII. Ogni Parte interessata pubblica un avviso con l'elenco dei Paesi contraenti che figurano nell'allegato VIII all'attenzione degli operatori economici. La Svizzera e i suoi partner dell'AELS sfrutteranno questa possibilità e autorizzeranno le altre Parti contraenti ad applicare il cumulo totale nella fabbricazione di prodotti tessili.

Durante il periodo di applicazione bilaterale transitoria delle norme rivedute della Convenzione la procedura sarà identica. Le Parti che decideranno di estendere l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 ne informeranno la Commissione europea, che stilerà l'elenco di queste Parti e lo comunicherà a tutti i Paesi partecipanti per la pubblicazione. In Svizzera l'elenco sarà pubblicato sul sito Internet dell'AFD.

Art. 8 Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine
Le condizioni di applicazione (ex art. 3) sono ora oggetto di un articolo distinto. I paragrafi 1 e 2 riprendono le modalità dell'ex articolo 3.

Il paragrafo 3 disciplina l'indicazione nella prova dell'origine della menzione relativa all'applicazione del cumulo diagonale. Quando si applica il cumulo diagonale, nella prova dell'origine va aggiunta la dicitura «*cumulation applied with* (nome del/i Paese/i in inglese)». Questa indicazione supplementare nella prova dell'origine è una concessione fatta ai Paesi MED per l'eliminazione del certificato di circolazione delle merci EUR-MED.

Il paragrafo 4 consente alle Parti contraenti, al momento dell'importazione di prodotti che hanno ottenuto il carattere originario nella Parte contraente esportatrice tramite applicazione del cumulo diagonale, di concedere una deroga all'obbligo di cui al paragrafo 3. La Svizzera è ricorsa a questa possibilità di semplificazione della prova dell'origine e ne ha informato il Comitato misto. Un avviso con l'indicazione delle Parti contraenti che fanno uso di questa semplificazione sarà pubblicato sul sito Internet dell'AFD.

Durante il periodo di applicazione bilaterale transitoria delle norme rivedute della Convenzione una nota a piè di pagina al paragrafo 4 preciserà che le Parti convengono di derogare all'obbligo di cui al paragrafo 3. Nello stesso periodo sarà inoltre pubblicato sul sito Internet dell'AFD un avviso con l'indicazione delle Parti partecipanti che ricorrono a questa deroga.

Art. 9 Unità da prendere in considerazione
I paragrafi 1 e 2 subiscono soltanto modifiche redazionali.

Il paragrafo 3 riprende l'ex articolo 8 (Accessori, pezzi di ricambio e utensili) con alcune modifiche redazionali.

Art. 10 Assortimenti
Questo articolo riprende l'ex articolo 9 con alcune modifiche redazionali.

Art. 11 Elementi neutri
Questo articolo riprende l'ex articolo 10.

Art. 12 Separazione contabile
Questo articolo (ex art. 20 par. 1) consente alle autorità doganali di autorizzare la separazione contabile dei materiali alla sola condizione che siano utilizzati «materiali fungibili originari e non originari».

Il paragrafo 2 estende allo zucchero della voce 1701 del SA, come «prodotto» ai sensi dell'appendice I (art. 1 lett. 1), la possibilità di essere oggetto della separazione contabile. Ciò significa che lo zucchero originario e lo zucchero non originario non dovranno più essere tenuti in scorte separate. Questa facilitazione si è resa necessaria in seguito alla sostituzione, nelle regole di lista, del criterio del valore con quello del peso per la parte di zucchero contenuta nei prodotti (cfr. qui di seguito il capitolo relativo ai prodotti agricoli dell'allegato II). In base alle norme attuali, un grossista che ha immagazzinato insieme zucchero originario e non originario non può emettere una prova dell'origine al momento dell'esportazione. Di conseguenza, in mancanza della prova dell'origine, gli importatori svizzeri di zucchero non sono in grado di provare il carattere originario dello zucchero importato principalmente dall'UE.

I paragrafi 3 e 4 semplificano le modalità relative alla separazione contabile. Un esportatore non sarà più tenuto a giustificare, al momento della richiesta di autorizzazione, che la conservazione separata presenta costi o difficoltà considerevoli.

Titolo III Requisiti territoriali

Art. 13 Principio di territorialità

Questo articolo estende ai prodotti tessili dei capitoli 50–63 del SA la possibilità esistente per gli altri prodotti di effettuare determinate lavorazioni o trasformazioni in un altro Paese, a condizione che il valore aggiunto non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.

Art. 14 Non modificazione

Questo articolo sostituisce l'ex articolo 12 (Trasporto diretto). Le condizioni formali legate al trasporto di prodotti tra le Parti contraenti vengono allentate. Le modalità di questo articolo, introdotte dagli Stati dell'AELS anche nei nuovi ALS con i Paesi terzi, correggono gli effetti indesiderati della norma del trasporto diretto, che non permette di evitare che i prodotti il cui carattere originario non è messo in dubbio siano esclusi dal trattamento preferenziale all'importazione a causa del non rispetto delle disposizioni relative al trasporto diretto.

Art. 15 Esposizioni

Questo articolo subisce soltanto modifiche redazionali.

Titolo IV Restituzione o esenzione

Art. 16 Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

Questo articolo sopprime il principio generale del divieto di restituzione dei dazi doganali per tutti i prodotti, eccetto i prodotti tessili. Per questi ultimi la restituzione dei dazi doganali è possibile unicamente se il prodotto ha acquisito il carattere originario tramite l'applicazione del cumulo totale bilaterale secondo l'articolo 7 paragrafo 4 o 5.

Titolo V Prova dell'origine

Art. 17 Requisiti di carattere generale

Con l'eliminazione della lettera c del paragrafo 1, la Convenzione riveduta mantiene un solo tipo di prova dell'origine (EUR. 1 o dichiarazione di origine). Le norme relative alla prova dell'origine EUR-MED sono complesse e molto vincolanti per le aziende che utilizzano materiali originari dei Paesi MED o che vi esportano prodotti destinati a esservi lavorati o trasformati. La sua eliminazione dovrebbe facilitare l'inclusione delle aziende dei Paesi MED nelle catene di produzione del continente.

Il paragrafo 3 consente alle Parti contraenti di concordare, nei loro scambi bilaterali, che le prove dell'origine previste in questo articolo siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica.

Il paragrafo 4 consente alle Parti contraenti di concordare fra loro di rilasciare o presentare elettronicamente le prove dell'origine previste all'articolo 17. Nella pratica, i certificati di origine rilasciati per via elettronica sono già accettati e rilasciati da varie Parti contraenti. L'AFD ricorrerà a questa possibilità di semplificazione e concorderà le modalità adeguate con le autorità competenti delle altre Parti interessate. Il modello di requisiti formali per i certificati, non ancora definito, si baserà probabilmente sulla prassi dell'UE. L'AFD deve quindi essere abilitata a stabilire questi requisiti formali con le autorità doganali delle altre Parti e, se necessario, ad adeguarli al modello in corso di elaborazione. A questo scopo il Consiglio federale le delega questa competenza (cfr. n. 8.2).

Art. 18 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

In questo articolo (ex art. 21) le condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine sono state semplificate tramite l'eliminazione della prova dell'origine EUR-MED. Le condizioni formali per tale compilazione sono rimaste invariate. Sono state apportate anche modifiche redazionali.

Art. 19 Esportatore autorizzato

Il paragrafo 1 di questo articolo (ex art. 22) semplifica le condizioni di autorizzazione dello statuto di esportatore autorizzato. Si applicano le disposizioni nazionali della Parte contraente esportatrice.

Ai paragrafi 2–4 sono state apportate soltanto modifiche redazionali.

Art. 20 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1

Precedentemente contenuta nell'articolo 16, la procedura di rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è stata semplificata con l'eliminazione del certificato EUR-MED.

Art. 21 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1

Il paragrafo 1 lettera c allenta le condizioni di rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 prevedendo il caso in cui la destinazione finale dei prodotti non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata solo nel corso del trasporto o durante il magazzinaggio.

Ai paragrafi 2–5 sono state apportate soltanto modifiche redazionali.

Art. 22 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1

Sono state apportate soltanto modifiche redazionali.

Art. 23 Validità della prova dell'origine
La validità delle prove dell'origine è stata estesa da quattro a dieci mesi.

Art. 24 Zone franche
Si tratta dell'ex articolo 35, il cui tenore ha subito soltanto modifiche redazionali.

Art. 25 Requisiti per l'importazione
Si tratta dell'ex articolo 24, il cui tenore è stato semplificato, ma il cui principio è stato mantenuto: sono determinanti le procedure applicate nella Parte contraente importatrice.

Art. 26 Importazioni con spedizioni scaglionate
Si tratta dell'ex articolo 25, il cui tenore rimane invariato.

Art. 27 Esonero dalla prova dell'origine
Si tratta dell'ex articolo 26, il cui tenore è stato semplificato, ma le cui condizioni di esonero non sono state modificate.

Art. 28 Discordanze ed errori formali
Si tratta dell'ex articolo 29, il cui tenore rimane invariato.

Art. 29 Dichiarazione del fornitore
L'aggiunta di questo articolo si è resa necessaria a seguito dell'introduzione nella Convenzione riveduta del cumulo totale conformemente all'articolo 7 paragrafi 3 e 4. La ripartizione tra varie Parti contraenti delle operazioni manifatturiere necessarie per acquisire il carattere originario richiede l'introduzione di una formulazione che attesti la lavorazione o la trasformazione effettuata in una Parte contraente esportatrice.

Il paragrafo 4 prevede la dichiarazione a lungo termine del fornitore, che può essere utilizzata quando un fornitore fornisce regolarmente merci per le quali il processo manifatturiero rimane costante per un determinato periodo. Una simile dichiarazione può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata.

Il paragrafo 5 dispone che la dichiarazione del fornitore rechi la firma originale manoscritta del fornitore.

Il paragrafo 6 prevede che il fornitore che compila una dichiarazione sia in grado in qualsiasi momento di presentare alle autorità doganali tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite nella dichiarazione.

Art. 30 Importi espressi in euro
Sono state apportate soltanto modifiche redazionali.

Titolo VI Principi di cooperazione e prove documentali

Art. 31 Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Questo articolo, che sostituisce gli ex articoli 27 e 28, definisce i documenti giustificativi e fissa a tre anni il periodo di conservazione obbligatorio da parte degli operatori economici.

I paragrafi 4 e 5 fissano ad almeno tre anni il periodo di conservazione, da parte delle autorità doganali esportatrici e importatrici, dei formulari di richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 nonché delle dichiarazioni di origine e dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 loro presentati.

Il paragrafo 6 definisce le condizioni relative alla compilazione delle dichiarazioni del fornitore che, di fatto, sono le stesse previste per la compilazione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

Art. 32 Composizione delle controversie
Si tratta del dell'ex articolo 33, il cui tenore rimane invariato.

Titolo VII Cooperazione amministrativa

Art. 33 e art. 34 Notifica e cooperazione; controllo delle prove dell'origine
Si tratta degli ex articoli 31 e 32, il cui tenore rimane invariato. All'articolo 33 paragrafo 2, l'elenco delle prove dell'origine viene completato con il rimando alle dichiarazioni del fornitore.

Art. 35 Controllo delle dichiarazioni del fornitore
Questo nuovo articolo descrive la procedura di controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore. La procedura è sostanzialmente identica a quella del controllo delle prove dell'origine di cui all'articolo 34.

Art. 36 Sanzioni
Si tratta dell'ex articolo 34, il cui tenore rimane invariato.

Titolo VIII Applicazione dell'appendice A

Questo nuovo titolo raggruppa le modalità specifiche per Paesi o territori (art. 37 [Spazio economico europeo], art. 38 [Liechtenstein], art. 39 [Repubblica di San Marino], art. 40 [Principato di Andorra], art. 41 [Ceuta e Melilla]). Si è deciso di introdurre questo nuovo titolo anziché disciplinare tali modalità nei requisiti di carattere generale dell'articolo 2.

Art. 37 Spazio economico europeo
Questa disposizione era contenuta nell'articolo 2 (Requisiti di carattere generale). Il suo tenore rimane invariato.

Art. 38 Liechtenstein
Questa disposizione era contenuta nella nota a piè di pagina relativa all'articolo 2 (Requisiti di carattere generale). Il suo tenore rimane invariato.

Art. 39 Repubblica di San Marino
Questa disposizione era contenuta nell'allegato VII dell'appendice II della Convenzione. Il suo tenore rimane invariato.

Art. 40 Principato di Andorra
Questa disposizione era contenuta nell'allegato VI dell'appendice II della Convenzione. Il suo tenore rimane invariato.

Art. 41 Ceuta e Melilla

Questa disposizione era contenuta nell'articolo 1 dell'allegato V dell'appendice II della Convenzione. Il suo tenore rimane invariato.

Allegato I Note introduttive all'elenco dell'allegato II*Nota 1* Introduzione generale

Questa nota definisce quattro tipi di norme che fissano i criteri che i relativi prodotti devono soddisfare affinché si possa considerare che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 dell'appendice I: a) contenuto massimo di materiali non originari utilizzati; b) lavorazione o trasformazione che determinano un salto tariffario, ossia la classificazione dei prodotti ottenuti in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre diversa da quelle dei materiali utilizzati; c) esecuzione di una lavorazione o trasformazione specifica; d) lavorazione o trasformazione effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 Struttura dell'elenco

Questa nota è stata parzialmente riformulata a scopo di chiarezza, ma il suo tenore rimane invariato.

Nota 3 Esempi di applicazione delle norme

Questa nota è stata parzialmente riformulata a scopo di chiarezza. È stato aggiunto un esempio alla nota 3.2 e gli esempi delle note 3.1, 3.4 e 3.5 sono stati eliminati. Il suo tenore rimane tuttavia invariato.

Nota 4 Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

La nota 4.1 stabilisce che i prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 e alla voce 2401 del SA sono considerati originari se sono stati raccolti nel territorio di una Parte contraente, anche se ottenuti da sementi, bulbi, ecc. importati da un altro Paese.

La nota 4.2 dispone che nei casi in cui la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, tale quantità è calcolata in base al peso. Nella Convenzione attuale il calcolo è effettuato in base al valore.

Nota 5 Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

Le note 5.1–5.4 riprendono le modalità dell'ex nota 4.

La nota 5.5 definisce il concetto di «stampa» di prodotti tessili, se combinata con operazioni di tessitura, lavorazione a maglia, tufting o floccaggio.

La nota 5.6 definisce il concetto di «stampa» come operazione indipendente e riprende le condizioni legate alle operazioni preparatorie o di finissaggio che accompagnano la stampa. Queste disposizioni erano precedentemente contenute nelle regole di lista dei prodotti tessili interessati. La percentuale del valore dei materiali tessili autorizzata è stata aumentata dal 47,5 al 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Nota 6 Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti (ex nota 5)

Nota 6.1: per i prodotti menzionati nell'elenco, la percentuale autorizzata del peso di tutti i materiali tessili di base viene portata dal 10 al 15 per cento del peso totale dei materiali tessili di base utilizzati.

Nella nota 6.2 l'elenco dei prodotti di base è stato specificato in funzione dei diversi materiali che compongono i filamenti sintetici e artificiali (polipropilene, polietere, poliammide, poliacrilonitrile, poliimmide, politetrafluoroetilene, polisolfuro di fenilene, cloruro di polivinile, viscosa, altre fibre sintetiche, altri filamenti sintetici).

I filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, sono stati eliminati dall'elenco, mentre le fibre di vetro, le fibre di metallo e le fibre minerali sono state aggiunte all'elenco dei prodotti di base.

I quattro esempi descrittivi sono stati eliminati.

Nelle note 6.3 e 6.4 sono state apportate solo modifiche redazionali.

Nota 7 Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili (ex nota 6)
Nella nota 7.1 la tolleranza per i materiali tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 dell'elenco per i prodotti tessili in questione passa dall'8 al 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.

L'esempio concernente la nota 7.2 è stato eliminato.

Nota 8 Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27 (ex nota 7)

La portata delle note 8.1 e 8.2 è stata limitata ai prodotti delle voci 2707 e 2713. Le voci 2714, 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 sono state eliminate.

Nota 9 Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti

Questa nota si è resa necessaria in seguito agli sviluppi tecnologici nell'industria chimica e farmaceutica.

La nota 9.1 stabilisce che i prodotti del capitolo 30 del SA ottenuti in una Parte con colture cellulari sono considerati originari di tale Parte.

La nota 9.2 dispone che i prodotti dei capitoli 29, 30, 32 e 33 del SA, salvo le eccezioni elencate, ottenuti in una Parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale Parte.

La nota 9.3 definisce le trasformazioni compiute per ottenere i prodotti dei capitoli 28, 29, 30, 32 e 33 del SA (salvo le eccezioni) che, a norma dell'articolo 4, conferiscono il carattere originario ai prodotti ottenuti mediante:

- reazione chimica: processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola;
- miscele e miscugli (da cui risulta un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e diverse da quelle delle materie prime);

- depurazione (che comporta l'eliminazione di almeno l'80 per cento del tenore di impurità esistenti, oppure la riduzione o l'eliminazione delle impurità, per ottenere un prodotto adatto a una o più delle applicazioni elencate alle lettere i–vii);
- modifica della dimensione delle particelle (da cui risulta un prodotto rilevante ai fini dell'utilizzo al quale è destinato e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime);
- materiali standard (comprese le soluzioni standard): preparati adatti all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore;
- separazione di isomeri (isolamento o separazione di isomeri da una miscela di isomeri).

Allegato II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

In generale i criteri applicabili ai materiali non originari affinché i prodotti possano essere considerati originari sono stati semplificati e allentati in modo da poter rispondere meglio alle esigenze delle aziende delle Parti, che sono sempre più coinvolte nelle catene del valore internazionali.

Prodotti agricoli

La limitazione dei materiali non originari autorizzati per alcune voci dei capitoli 19 e 20 e per le voci 2105 e 2106 del SA non è più espressa in percentuale del valore, ma è fissata in base al peso. Per quanto riguarda lo zucchero, considerato il progressivo calo del suo prezzo, il limite fissato al 40 per cento del peso del prodotto finale è più restrittivo di quello precedentemente fissato al 30 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Il cambiamento della modalità di calcolo presenta tuttavia il vantaggio di porre gli esportatori al riparo dalle fluttuazioni dei tassi di cambio e del prezzo delle materie prime.

Per i prodotti trasformati a base di zuccheri, come i dolciumi (voce 1704 del SA) e il cioccolato (voce 1806 del SA), per i quali la Svizzera ha un forte interesse all'esportazione, le condizioni rimangono però invariate. In questo caso gli esportatori possono scegliere tra il criterio del valore e quello del peso.

Per gli altri prodotti agricoli, in particolare quelli dei capitoli 14, 15, 20 e 23 del SA, le norme sono state allentate al fine di adeguarle alle realtà del mercato e di garantire un miglior equilibrio tra un approvvigionamento regionale e mondiale, in particolare per i prodotti di base dei capitoli 9 e 12 del SA. Sono state allentate anche le norme relative ai tabacchi di cui al capitolo 24 del SA. Inoltre, per rispondere alla richiesta dell'industria del tabacco, è stata aggiunta una norma specifica per i prodotti del tabacco riscaldati, identica a quella applicabile per le sigarette.

Prodotti industriali (eccetto i prodotti tessili)

Le regole di lista per i prodotti industriali subiscono importanti cambiamenti rispetto alla Convenzione PEM attuale. Se viene applicato il criterio del valore, il limite del valore passa, in generale, dal 40 al 50 per cento del prezzo franco fabbrica del

prodotto. La duplice condizione prevista ai capitoli 74–79, 84 e 85 del SA è stata ridotta a un'unica condizione. Le prescrizioni specifiche per diversi prodotti dei capitoli 28, 35, 37, 38, e 83 del SA sono state eliminate. Le regole di capitolo si applicano quindi anche a questi prodotti, con una conseguente semplificazione delle regole di lista. Per i prodotti dei capitoli 27, 40, 42, 44, 70 e 83 del SA viene proposta una norma alternativa. Gli esportatori potranno così scegliere tra il criterio del salto tariffario e quello del valore.

Prodotti tessili dei capitoli 50–63 del SA

Il principio della doppia trasformazione è stato mantenuto. Le operazioni manifatturiere necessarie per l'ottenimento del carattere originario sono state tuttavia strutturate e combinate tra loro in modo da facilitare l'interpretazione delle norme e di allentarle rispetto alle norme attuali.

Allegato III Testo della dichiarazione di origine (ex allegato IV)

In seguito all'eliminazione delle prove dell'origine EUR-MED, è stato ripreso solo il testo della dichiarazione di origine EUR. 1. Sono state aggiunte le versioni georgiana e ucraina del testo della dichiarazione di origine ed è stato corretto un errore nella versione croata.

Allegato IV Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1 (ex allegato IIIa)

Il fac-simile del certificato di circolazione delle merci EUR-MED è stato eliminato.

Allegato V Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla (ex art. 2 dell'allegato V dell'appendice II)

Le disposizioni sulle restituzioni dell'allegato V sono state eliminate.

Il testo dell'articolo 2 dell'allegato V è stato interamente ripreso.

Allegato VI *Dichiarazione del fornitore*

L'introduzione del cumulo totale negli articoli 7 e 8 dell'appendice I ha richiesto l'introduzione di una dichiarazione del fornitore. L'allegato contiene un modello di questa dichiarazione.

Allegato VII Dichiarazione a lungo termine del fornitore

L'allegato contiene il modello della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

Allegato VIII Elenco delle Parti contraenti che hanno deciso di estendere l'applicazione dell'articolo 7 paragrafo 3 all'importazione di prodotti compresi nei capitoli 50–63 del SA

La Svizzera ha informato il Comitato misto della sua intenzione di estendere unilateralmente l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 paragrafo 3 all'importazione dei prodotti tessili compresi nei capitoli 50–63 del SA. Un avviso corrispondente e l'elenco delle Parti contraenti riportate nell'allegato VIII saranno pubblicati sul sito Internet dell'AFD.

Nel periodo di applicazione transitoria bilaterale delle norme rivedute della Convenzione, l'elenco delle Parti che applicano la deroga dell'articolo 7 paragrafo 3

sarà pubblicato sul sito Internet dell'AFD in base alle informazioni fornite dalla Commissione europea, che raccoglie i pareri dei partecipanti.

3.3 **Appendice II**

L'appendice II fissa disposizioni particolari che derogano alle disposizioni stabilite nell'appendice I.

L'ex articolo 2 e gli allegati V–VII sono stati abrogati. Le disposizioni relative ai territori di Ceuta e Melilla, al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino sono ora contenute nel titolo VIII e nell'allegato V dell'appendice I.

Le altre disposizioni di questa appendice, che si limitano a deroghe bilaterali tra le Parti in materia di cumulo, sono interamente riprese dalla Convenzione attuale. Queste disposizioni sono regolate bilateralmente tra le Parti e non vengono quindi applicate nel contesto dell'approccio bilaterale transitorio.

4 **Modifica della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli**

L'attuazione della Convenzione PEM in vigore e la sua revisione comportano la modifica di accordi internazionali a cui ha aderito anche la Svizzera. Le modifiche di questi accordi sono spiegate nei seguenti capitoli 4.1–4.4.

4.1 **Eliminazione della limitazione del cumulo bilaterale per i prodotti agricoli nella Convenzione AELS, negli ALS AELS-Bosnia ed Erzegovina e AELS-Montenegro e in diversi accordi agricoli**

La Convenzione PEM attuale prevede l'istituzione di una zona unica di cumulo diagonale per tutti i prodotti e la sua revisione introduce il cumulo totale. Gli articoli 5 paragrafo 2 della Convenzione AELS¹¹, 8 paragrafo 2 dell'ALS AELS-Montenegro¹², 3 paragrafo 2 degli accordi agricoli Svizzera-Albania¹³, Svizzera-Bosnia ed Erzegovina¹⁴, Svizzera-Montenegro¹⁵ e Svizzera-Serbia¹⁶, e 4 paragrafo

¹¹ Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS); RS **0.632.31**

¹² Accordo di libero scambio del 14 novembre 2011 tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro; RS **0.632.315.731**

¹³ Accordo agricolo del 17 dicembre 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania; RS **0.632.311.231.1**

¹⁴ Accordo agricolo del 24 giugno 2013 tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina; RS **0.632.311.911.1**

¹⁵ Accordo agricolo del 14 novembre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro; RS **0.632.315.731.1**

¹⁶ Accordo agricolo del 17 dicembre 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia; RS **0.632.316.821.1**

2 dell'accordo agricolo Svizzera-Ucraina¹⁷ prevedono ancora oggi, per ragioni storiche, disposizioni che limitano il cumulo per i prodotti agricoli a una dimensione bilaterale. Questi accordi devono essere adeguati al fine di consentire la piena applicazione del cumulo diagonale totale per i prodotti agricoli nella zona PEM e di semplificare la gestione delle catene di produzione nelle Parti contraenti. Questi adeguamenti non presentano particolari difficoltà dal momento che le concessioni agricole sono limitate ai contingenti tariffari preferenziali e sono accordate in linea con la politica agricola della Svizzera.

4.2 Introduzione del cumulo totale per i prodotti tessili dei capitoli 50–63 del SA

Rifacendosi all'articolo 7 paragrafo 3 dell'appendice I della Convenzione PEM riveduta, gli Stati dell'AELS e i loro partner di libero scambio membri del CEFTA nonché la Turchia hanno creato, tramite l'aggiunta di due articoli relativi al cumulo totale nelle decisioni bilaterali dei rispettivi Comitati misti, una zona di cumulo totale che include anche i tessili. Quest'ultima ha per obiettivo di colmare lo svantaggio concorrenziale delle aziende svizzere rispetto ai loro concorrenti dell'UE, derivante dall'esclusione dei prodotti tessili dal cumulo totale nella Convenzione riveduta. Dal punto di vista tecnologico ed economico, il cumulo totale nel settore tessile è tanto più adeguato in quanto le regole di lista prevedono la doppia trasformazione per l'ottenimento del carattere originario. Il principio di doppia trasformazione impone, ad esempio, che le operazioni di filatura e tessitura siano effettuate in una sola Parte contraente affinché il prodotto ottenga il carattere originario della zona. Il cumulo totale permette di ripartire queste operazioni manifatturiere tra due o più Parti.

L'industria tessile svizzera, geograficamente molto vicina ai suoi partner di Austria, Germania e Italia, è particolarmente svantaggiata dall'esclusione dei prodotti tessili dal cumulo totale nella Convenzione riveduta. Inoltre, le aziende svizzere sono inserite in catene del valore che si estendono ai Paesi del CEFTA e alla Turchia. La Svizzera, i suoi partner dell'AELS e la Turchia accedono così alla zona di cumulo totale già costituita dai Paesi del CEFTA, che include i prodotti tessili. Le decisioni dei Comitati misti già adottate o da adottare relativamente al cumulo totale sono elencate nel capitolo 4.4 e presentate in allegato.

4.3 Altre modifiche

Oltre agli adeguamenti descritti nei capitoli 4.1 e 4.2, si prevede di modificare la struttura giuridica della Convenzione AELS e degli ALS AELS–Bosnia ed Erzegovina¹⁸ e AELS–Montenegro. Contrariamente agli altri ALS conclusi con Paesi della zona PEM, la Convenzione AELS e gli ALS AELS–Bosnia ed

¹⁷ Accordo agricolo del 24 giugno 2010 tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina; RS **0.632.317.671.1**

¹⁸ Accordo di libero scambio del 24 giugno 2013 tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina; RS **0.632.311.911**

Erzegovina e AELS–Montenegro non disciplinano le disposizioni concernenti le norme di origine in un allegato o un protocollo, ma nel corpo dell'accordo. Le prescrizioni in materia di origine vengono periodicamente rivedute. L'attuazione di questi adeguamenti risulterà facilitata dall'inserimento di tali disposizioni, per tutti gli accordi, in un allegato o in un protocollo. Questi nuovi allegati sulle norme di origine consentiranno di inserire le pertinenti disposizioni della Convenzione PEM nei vari accordi bilaterali e nella Convenzione AELS.

La modifica della struttura giuridica della Convenzione AELS richiede l'aggiornamento dell'articolo 53 (Allegati), nel quale sono elencati tutti gli allegati. Saranno apportate anche modifiche relative a decisioni precedenti che per errore non erano ancora state riprese in questo articolo.

Per quanto riguarda gli ALS AELS–Bosnia ed Erzegovina e AELS–Montenegro, la modifica della loro struttura implica l'aggiornamento del rinvio alle norme di origine menzionate nel loro articolo 4 (Applicazione territoriale).

L'Ucraina ha aderito alla Convenzione PEM il 1° febbraio 2018. Le modifiche da apportare all'ALS AELS–Ucraina¹⁹ sono state sottoposte al Consiglio federale il 27 giugno 2018, insieme ad altre modifiche di ALS menzionate nel presente messaggio. Il nostro Collegio ha deciso di includerle in questo messaggio. Gli adeguamenti in questione sono attuati dalla decisione da adottare del Comitato misto AELS–Ucraina, che prevede la sostituzione del testo attuale contenuto nel protocollo sulle norme di origine dell'ALS AELS–Ucraina con un rinvio alle pertinenti disposizioni della Convenzione PEM.

4.4 Procedura di adozione delle modifiche della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli

Le modifiche da apportare alla Convenzione AELS e a diversi ALS e accordi agricoli, menzionate nei capitoli 4.1–4.3, sono state negoziate con i partner interessati.

Il Consiglio dell'AELS ha approvato le modifiche di detta Convenzione con le sue decisioni n. 2/2019²⁰ del 14 maggio 2019 e 6/2020²¹ del 10 dicembre 2020.

Con le decisioni del 27 giugno 2018 e del 22 marzo 2019, il nostro Collegio ha approvato i progetti di decisione dei Comitati misti degli ALS con l'Albania²², la

¹⁹ Accordo di libero scambio del 24 giugno 2010 tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina; RS **0.632.317.671**

²⁰ Decisione n. 2/2019 del Consiglio del 14 maggio 2019 che modifica la Convenzione AELS

²¹ Decisione n. 6/2020 del Consiglio del 10 dicembre 2020 che modifica la Convenzione AELS

²² Decisione del Comitato misto da adottare, rif. 15-7836. Esiste solo in inglese. *Decision of the EFTA-Albania Joint Committee amending Protocol B to the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Albania concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative cooperation*
Modifica da adottare dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania

Bosnia ed Erzegovina²³, la Macedonia del Nord²⁴, il Montenegro²⁵, la Serbia²⁶, la Turchia²⁷ e l'Ucraina²⁸ nonché il progetto di decisione del Consiglio dell'AELS che modifica la Convenzione AELS.

Con la decisione del 22 marzo 2019 il nostro Collegio ha approvato il progetto di articoli relativi all'istituzione di una zona di cumulo totale con gli Stati membri del CEFTA e la Turchia. I futuri ALS dell'AELS con il Kosovo e la Moldova, che sono anche membri del CEFTA, conterranno disposizioni identiche in materia di cumulo totale.

Il 24 giugno 2020 il nostro Collegio ha approvato il progetto modello di decisione per l'approccio bilaterale transitorio descritta al numero 1.3²⁹. Questo approccio sarà valido fintanto che la Convenzione PEM riveduta non sarà stata adottata all'unanimità dal Comitato misto della Convenzione.

- 23 Protocollo del Comitato misto da adottare, rif. 18-3645. Esiste solo in inglese. *Protocol amending the Free Trade Agreement between the EFTA States and Bosnia and Herzegovina*.
Modifica da adottare dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina
- 24 Decisione del Comitato misto da adottare, rif. 15-7837. Esiste solo in inglese. *Decision of the EFTA-North Macedonia Joint Committee amending Protocol B to the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of North Macedonia concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative cooperation*
- 25 Protocollo del Comitato misto da adottare, rif. 18-3646. Esiste solo in inglese. *Protocol amending the Free Trade Agreement between the EFTA States and Montenegro*
Modifica da adottare dell'Accordo bilaterale agricolo tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro
- 26 Decisione del Comitato misto da adottare, rif. 19-1977. Esiste solo in inglese. *Decision of the EFTA-Serbia Joint Committee amending Protocol B to the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Serbia concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative cooperation*
Modifica da adottare dell'Accordo bilaterale agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia
- 27 Decisione del Comitato misto da adottare, rif. 19-1978. Esiste solo in inglese. *Decision of the EFTA-Turkey Committee established by the free trade agreement between the EFTA States and the Republic of Turkey amending Annex I to the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Turkey, concerning rules of origin and methods of administrative cooperation*
- 28 Decisione del Comitato misto da adottare, rif. 18-3616. Esiste solo in inglese. *Decision of the EFTA-Ukraine Joint Committee amending Protocol B to the Free Trade Agreement between the EFTA States and Ukraine concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative cooperation*
Modifica da adottare dell'Accordo bilaterale agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina
- 29 Questi progetti di decisione esistono solo in inglese.

5 Entrata in vigore della Convenzione riveduta (compreso l'approccio bilaterale transitorio), delle modifiche della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli; delega di competenza al Consiglio federale

La Convenzione riveduta entrerà in vigore alla data di adozione della decisione stabilita dal suo Comitato misto. Per motivi tecnici legati all'applicazione delle regole di lista e del cumulo, la Convenzione riveduta dovrà essere posta in vigore contemporaneamente in tutte le Parti contraenti.

L'approccio bilaterale transitorio entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo che l'ultima Parte avrà notificato al Depositario norvegese di avere completato le proprie procedure interne di ratifica delle decisioni dei Comitati misti dei vari ALS. Per la modifica della Convenzione AELS, la decisione del Consiglio entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo che tutti i membri avranno depositato i loro strumenti di ratifica presso il Depositario norvegese. La decisione del Comitato misto dell'ALS della Svizzera con l'UE, che in sostanza corrisponde alle altre decisioni ma che tiene anche conto di alcune particolarità del protocollo 3 dell'ALS Svizzera-UE, entrerà in vigore il giorno stesso della sua adozione. Per la Svizzera le norme rivedute applicate nell'ambito della regolamentazione bilaterale transitoria entreranno in vigore alla scadenza del termine referendario, ossia nel secondo semestre 2021. L'approccio bilaterale transitorio rimarrà applicabile fino all'entrata in vigore della Convenzione riveduta adottata da tutte le Parti contraenti della Convenzione in vigore. Le decisioni dei Comitati misti relative all'istituzione di una zona di cumulo totale tra l'AELS e i Paesi del CEFTA con i quali essa ha concluso un ALS, da un lato, e con la Turchia, dall'altro, entreranno in vigore in date diverse, dopo che tutte le Parti avranno notificato al Depositario norvegese la conclusione delle loro procedure interne di ratifica. Tuttavia, queste decisioni saranno effettivamente applicabili solo al momento dell'entrata in vigore bilaterale transitoria delle norme rivedute della Convenzione PEM. Le decisioni relative agli accordi agricoli, dato il loro carattere bilaterale, non richiedono una notifica di ratifica al Depositario norvegese ed entreranno in vigore automaticamente insieme alle decisioni dei Comitati misti degli ALS corrispondenti.

Allo stato attuale, i Comitati misti interessati non hanno ancora adottato i progetti di decisione, protocollo, intesa o emendamento approvati dal Consiglio federale, necessari all'entrata in vigore dell'approccio bilaterale e transitorio tra le Parti in questione. Il nostro Collegio propone pertanto all'Assemblea federale di autorizzarlo ad approvare i progetti di decisione, protocollo, intesa o emendamento non ancora adottati dai rispettivi Comitati misti. Alcuni di questi progetti (art. 1 cpv. 2 lett. d ed e del disegno di decreto federale) introducono nell'ALS un rinvio alla Convenzione PEM (Ucraina), modificano la struttura dell'ALS (Bosnia ed Erzegovina e Montenegro) o introducono negli accordi agricoli il cumulo diagonale dei prodotti agricoli (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Repubblica di Serbia e Ucraina). Gli altri progetti (art. 1 cpv. 2 lett. b e c del disegno di decreto federale) consentono l'applicazione bilaterale e transitoria della revisione della Convenzione con le Parti interessate e sotto il profilo materiale sono simili alla decisione n. 6/2020 del Consiglio dell'AELS sottoposta all'Assemblea federale per approvazione.

Il nostro Collegio propone inoltre all'Assemblea federale di autorizzarlo ad approvare la decisione del Comitato misto della Convenzione che adotta la revisione di quest'ultima (art. 1 cpv. 2 lett. a del disegno di decreto federale).

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

L'attuazione della Convenzione PEM in vigore, la sua revisione e la sua applicazione bilaterale transitoria, le modifiche della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli non avranno conseguenze né sulle finanze né sull'effettivo del personale di Confederazione, Cantoni e Comuni. I principi di funzionamento dell'origine nella zona PEM rimangono invariati. La semplificazione delle procedure e la liberalizzazione delle regole di lista potrebbero semplificare i controlli dell'AFD.

6.2 Ripercussioni per l'economia

Da quando sono state definite le norme di origine nei primi ALS conclusi nel continente europeo, negli anni '70, le strutture produttive hanno subito un radicale cambiamento. La revisione della Convenzione ha per obiettivo principale di migliorare l'adeguamento delle norme e le procedure alle esigenze delle aziende esportatrici e importatrici della zona PEM. L'allentamento delle regole di lista permette infatti alle aziende di ottimizzare il proprio approvvigionamento. Da parte loro, le nuove possibilità di cumulo (totale) offrono nuove opportunità di sviluppo regionale e di creazione di nuove catene di produzione in questa zona, in particolare nel settore tessile, in cui vigono norme di origine restrittive e dazi doganali elevati.

Inoltre, l'allentamento delle regole di lista e la semplificazione delle procedure, soprattutto quelle di certificazione, consentiranno di ridurre i costi delle aziende per la gestione dell'origine preferenziale nei loro scambi di merci nella zona PEM, dove avviene il 62 per cento degli scambi commerciali elvetici.

In combinazione con l'allentamento delle regole di lista, la semplificazione delle procedure di certificazione (eliminazione del certificato di circolazione delle merci EUR-MED) potrebbe incentivare l'integrazione delle economie dei Paesi MED nelle catene di produzione del continente. In definitiva, l'intera dinamica economica della zona PEM dovrebbe trarre beneficio dalla revisione della Convenzione. L'applicazione bilaterale transitoria delle norme rivedute della Convenzione consente alle imprese dei Paesi partecipanti di usufruire già dei vantaggi offerti dalla Convenzione riveduta. Tuttavia, quest'ultima esplicherà pienamente i suoi effetti, soprattutto in materia di cumulo, solo quando entrerà in vigore per tutte le Parti.

6.3 Ripercussioni per lo sviluppo sostenibile

La Convenzione, la sua applicazione bilaterale transitoria e gli adeguamenti della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli non prevedono disposizioni

concernenti lo sviluppo sostenibile. Tali norme sono previste nei nuovi ALS o negli ALS riveduti dell'AELS. Tuttavia, il miglioramento del quadro normativo in materia di origine, l'integrazione delle aziende dei Paesi MED nelle catene di produzione del continente e la creazione di nuove opportunità commerciali derivanti dall'apertura delle Parti contraenti della Convenzione grazie al cumulo totale sono tali da rendere la zona PEM più concorrenziale rispetto alle zone di produzione asiatiche. Il rafforzamento della regionalizzazione nell'area mediterranea può contribuire a rimpatriare siti di produzione dislocati in Asia e quindi a limitare l'impatto ecologico dei trasporti di merci.

6.4 Ripercussioni per la società

La revisione della Convenzione, la sua applicazione bilaterale transitoria e gli adeguamenti della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli non avranno alcun impatto sociale in Svizzera. Questa revisione, che mira a una migliore integrazione delle economie dei Paesi MED nelle catene di produzione del continente per favorirne lo sviluppo economico, potrebbe invece influire positivamente sulla situazione occupazionale in questi Paesi. Per citare un esempio, l'UE ha accettato la richiesta del Libano di applicare in anticipo le norme rivedute della Convenzione.

7 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

La revisione della Convenzione PEM è stata annunciata nel messaggio del 27 gennaio 2016³⁰ sul programma di legislatura 2015–2019 e nel decreto federale del 14 giugno 2016³¹ sul programma di legislatura 2015–2019.

8 Aspetti giuridici

8.1 Costituzionalità e legalità

La revisione della Convenzione PEM si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione (Cost.)³², secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la competenza di firmare i trattati internazionali e di ratificarli. L'articolo 166 capoverso 2 Cost. conferisce all'Assemblea federale la competenza di approvarli, a meno che la loro conclusione non competeva al Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997³³

³⁰ FF 2016 909 969

³¹ FF 2016 4605 4607

³² RS 101

³³ RS 172.010

sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]), circostanza che non è data nel caso specifico.

Le decisioni del Comitato misto della Convenzione PEM che adotta la Convenzione riveduta e quelle del Consiglio dell'AELS e dei Comitati misti con le quali vengono adeguati sia la Convenzione AELS sia gli ALS e gli accordi agricoli non esistono in versione originale in una lingua ufficiale svizzera. Lo stesso dicasi per gli allegati di queste decisioni. La stipulazione di questi testi in inglese corrisponde alla prassi corrente della Svizzera nell'aggiornamento degli ALS e degli accordi agricoli. Inoltre, l'inglese è la lingua di lavoro ufficiale dell'AELS. Questa prassi è conforme all'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 2010³⁴ sulle lingue e ai commenti concernenti detta ordinanza³⁵.

Conformemente agli articoli 5 e 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004³⁶ sulle pubblicazioni ufficiali, i testi la cui pubblicazione si limita alla menzione del titolo e all'aggiunta di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti non sono obbligatoriamente pubblicati o tradotti nelle tre lingue ufficiali. Le suddette decisioni dei Comitati misti e i loro allegati sono di natura tecnica. Ad eccezione della decisione del Comitato misto della Convenzione PEM, che è volta ad adottare la Convenzione riveduta, tutte queste decisioni hanno per obiettivo di adeguare la Convenzione AELS, gli ALS o gli accordi agricoli alle nuove norme di origine della Convenzione riveduta. Gli allegati di queste decisioni riprendono il testo della Convenzione riveduta e i principi che reggono la sua applicazione bilaterale transitoria. Le decisioni e i loro allegati non saranno pubblicati nella Raccolta ufficiale (RU) integralmente, ma solo tramite un rimando, e non saranno tradotti nelle tre lingue ufficiali. Gli operatori economici potranno consultare questi testi in inglese sul sito Internet del Segretariato dell'AELS dedicato a questo scopo, come fanno già oggi con le norme di origine degli ALS vigenti³⁷. Conformemente alla prassi attuale, tuttavia, se un accordo è stato pubblicato nella RU (testo principale o allegato), la sua modifica, anche se di natura tecnica, è ugualmente pubblicata nella RU. Nel caso specifico si tratta delle modifiche riguardanti la Convenzione AELS, gli ALS con la Bosnia ed Erzegovina e il Montenegro, nonché gli accordi agricoli con l'Albania, la Bosnia ed Erzegovina, il Montenegro, la Serbia e l'Ucraina (cfr. n. 4.1 e 4.3). Risulta inoltre opportuno pubblicare nelle tre lingue ufficiali le norme della Convenzione riveduta che saranno applicate bilateralmente e in modo transitorio dalla grande maggioranza delle Parti (appendice A delle decisioni dei Comitati misti interessati)³⁸. La Convenzione

³⁴ RS 441.11

³⁵ Il documento è disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Ufficio federale della cultura all'indirizzo www.bak.admin.ch > Temi > Lingue > Documenti

³⁶ RS 170.512

³⁷ Questi testi sono consultabili sul sito Internet del Segretariato dell'AELS: www.efta.int > About EFTA > legal documents > EFTA's free trade relations > (Paese interessato).

³⁸ Queste norme sono consultabili sul sito Internet della SECO: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Traffico merci internazionale > Regole di origine > Applicazione bilaterale transitoria delle norme rivedute della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (PEM).

riveduta sarà pubblicata in versione integrale nella RU dopo che sarà stata adottata all'unanimità dalle Parti.

8.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La revisione della Convenzione PEM, la sua applicazione bilaterale transitoria e gli adeguamenti della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli non contravengono né agli impegni internazionali della Svizzera né ai suoi impegni nei confronti dell'UE, né agli obiettivi perseguiti dalla sua politica d'integrazione europea. In particolare, sono compatibili con il diritto dell'OMC, con gli obblighi commerciali della Svizzera nei confronti dell'UE e con gli altri accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l'UE nella zona PEM.

8.3 Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è una Parte contraente della Convenzione PEM. In virtù del Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923³⁹ tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, il territorio del Liechtenstein è soggetto alle disposizioni della Convenzione PEM, degli ALS e degli accordi agricoli.

8.4 Forma dell'atto

In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002⁴⁰ sul Parlamento contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono inoltre importanti le disposizioni che in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate nel diritto interno sotto forma di legge federale. Il decreto federale concernente l'approvazione del trattato sottostà pertanto a referendum.

³⁹ RS 0.631.112.514

⁴⁰ RS 171.10

NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI

Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione
("norme" o "norme transitorie")

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

FINALITÀ

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 **Definizioni**

TITOLO II **DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"**

Articolo 2 **Requisiti di carattere generale**

Articolo 3 **Prodotti interamente ottenuti**

Articolo 4 **Lavorazioni o trasformazioni sufficienti**

Articolo 5 **Norma di tolleranza**

Articolo 6 **Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**

Articolo 7 **Cumulo dell'origine**

Articolo 8 **Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine**

Articolo 9 **Unità da prendere in considerazione**

Articolo 10 **Assortimenti**

Articolo 11 **Elementi neutri**

Articolo 12 **Separazione contabile**

TITOLO III **REQUISITI TERRITORIALI**

Articolo 13 **Principio della territorialità**

Articolo 14 **Non modificazione**

Articolo 15 **Esposizioni**

TITOLO IV **RESTITUZIONE O ESENZIONE**

Articolo 16 **Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi**

TITOLO V **PROVA DELL'ORIGINE**

Articolo 17	Requisiti di carattere generale
Articolo 18	Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
Articolo 19	Esportatore autorizzato
Articolo 20	Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1
Articolo 21	Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
Articolo 22	Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
Articolo 23	Validità della prova dell'origine
Articolo 24	Zone franche
Articolo 25	Requisiti per l'importazione
Articolo 26	Importazioni con spedizioni scaglionate
Articolo 27	Esonero dalla prova dell'origine
Articolo 28	Discordanze ed errori formali
Articolo 29	Dichiarazione del fornitore
Articolo 30	Importi espressi in euro
TITOLO VI	PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI
Articolo 31	Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
Articolo 32	Composizione delle controversie
TITOLO VII	COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 33	Notifica e cooperazione
Articolo 34	Controllo delle prove dell'origine
Articolo 35	Controllo delle dichiarazioni del fornitore
Articolo 36	Sanzioni
TITOLO VIII	APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A
Articolo 37	Spazio economico europeo
Articolo 38	Liechtenstein
Articolo 39	Repubblica di San Marino
Articolo 40	Principato di Andorra
Articolo 41	Ceuta e Melilla

Elenco degli allegati

ALLEGATO I Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III Testo della dichiarazione di origine

ALLEGATO IV Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1

ALLEGATO V Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla

ALLEGATO VI Dichiarazione del fornitore

ALLEGATO VII Dichiarazione a lungo termine del fornitore

FINALITÀ

Le presenti norme sono facoltative. Esse sono destinate a un'applicazione provvisoria in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("convenzione PEM" o "convenzione"). Le presenti norme saranno applicate bilateralmente agli scambi tra le parti contraenti che accettano di far riferimento a esse o di includerle nei loro accordi commerciali preferenziali bilaterali. Le presenti norme sono destinate a essere applicate in alternativa alle norme della convenzione che, conformemente alla convenzione, non pregiudicano i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti e in altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Di conseguenza, le presenti norme non saranno obbligatorie ma facoltative. Possono essere applicate dagli operatori economici che desiderino chiedere il trattamento preferenziale in base alle presenti norme anziché in base alle norme della convenzione.

Le presenti norme non hanno lo scopo di modificare la convenzione, che rimane pienamente in applicazione tra le parti contraenti della convenzione. Le presenti norme non altereranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito della convenzione.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Definizioni**

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "parte contraente applicatrice" si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti dell'accordo;
- b) per "capitoli", "voci" e "sottovoci" si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato"), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;
- c) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
- d) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti:
 - i) spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure
 - ii) accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- e) con "autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice" si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;
- f) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);
- g) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto

ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine "fabbricante" si riferisce all'impresa appaltante.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

- h) per "materiali fungibili" o "prodotti fungibili" si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;
- i) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
- j) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
- k) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- l) per "contenuto massimo di materiali non originari" si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
- m) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
 - n) il termine "territori" comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una parte;
- o) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;
- p) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice. Tale definizione si applica, *mutatis mutandis*, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Ai fini dell'applicazione dell'accordo si considerano prodotti originari di una parte quando sono esportati nell'altra parte:

- a) i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3;
- b) i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell'altra parte:
 - a) i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
 - b) le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
 - f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - g) i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;
 - h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;
 - i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
 - j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
 - k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).
2. Le espressioni "le sue navi" e "le sue navi officina" di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
 - a) che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;
 - b) che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;
 - c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice oppure
 - ii) appartengono a società
 - la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella parte esportatrice o nella parte importatrice e
 - appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alla parte esportatrice o alla parte importatrice o a enti pubblici o a cittadini di dette parti.

3. Ai fini del paragrafo 2, quando la parte esportatrice o la parte importatrice è l'Unione europea, si intendono gli Stati membri dell'Unione europea.
4. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un'unica parte contraente applicatrice.

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

1. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una parte si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II per le merci in questione.
2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in una parte conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
3. La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4. Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nella parte esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
5. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.
6. I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 5

Norma di tolleranza

1. In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:
 - a) il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

- b) il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
 - c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
 - e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;
 - g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
 - h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
 - j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);
 - k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
 - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
 - n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
 - o) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;

- p) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
 - q) la macellazione degli animali;
 - r) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).
2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1o, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte esportatrice su quel prodotto.

Articolo 7

Cumulo dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della parte esportatrice quando sono esportati nell'altra parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della parte esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice è considerato originario della parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte esportatrice.
3. Fatto salvo l'articolo 2 con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.
4. Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte importatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.
5. Le parti possono decidere unilateralmente di estendere l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. La parte che decide tale estensione ne dà notifica all'altra parte e informa la Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
6. Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo i prodotti originari sono considerati originari della parte esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6.
7. I prodotti originari delle parti contraenti applicatrici di cui al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella parte esportatrice conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti applicatrici.

Articolo 8

Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

1. Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:
 - a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione e
 - b) le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.
2. Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e in una pubblicazione ufficiale della Svizzera, secondo le rispettive procedure.

Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

Le parti comunicano alla Commissione europea i dettagli dei pertinenti accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.

3. La prova dell'origine include la dicitura in inglese "CUMULATION APPLIED WITH (nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i in inglese)" se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7.

Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.

4. Le parti possono decidere, per i prodotti esportati verso di esse che hanno ottenuto il carattere originario nella parte esportatrice mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7, di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo¹.

Le parti notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:
 - a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualevolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della

¹ Le parti concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 12

Separazione contabile

1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.
2. Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.
3. Le parti possono chiedere che l'applicazione della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti "originari della parte esportatrice" più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte esportatrice.

4. Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio di territorialità

1. Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella parte interessata.
2. I prodotti originari esportati da una parte verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
 - a) che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e
 - b) che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:
 - a) tali materiali siano interamente ottenuti nella parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e
 - b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
 - i) i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati e
 - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della parte esportatrice. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale parte con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare

sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5.

7. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della parte esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 14

Non modificazione

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l'importazione in una parte a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.
3. Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.
4. In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:
 - a) documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;
 - b) prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;
 - c) un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure
 - d) qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 15

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
 - a) un esportatore ha inviato i prodotti da una parte verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario in un'altra parte;
 - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e

- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali della parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari di una parte, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella parte esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari di una delle parti importati nell'altra parte beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
 - a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;

- b) nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione ("dichiarazione di origine") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
 3. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle parti.

L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.
 4. Ai fini del paragrafo 1 le parti possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
 5. Ai fini dell'articolo 7, se si applica l'articolo 8, paragrafo 4, l'esportatore stabilito in una parte contraente applicatrice che rilascia o chiede una prova dell'origine sulla base di un'altra prova dell'origine che beneficia di una deroga all'obbligo di includere la dicitura come altrimenti richiesto dall'articolo 8, paragrafo 3, adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte e deve essere pronta a presentare tutti i documenti pertinenti alle autorità doganali.

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.
2. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
4. La dichiarazione di origine dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché egli consegni alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente ("dichiarazione di origine a posteriori"), purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore della parte esportatrice dei prodotti.

Articolo 19

Esportatore autorizzato

1. Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte ("esportatore autorizzato") a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.
2. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali verificano il corretto uso dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

Articolo 20

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV della presente appendice. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. Il certificato di circolazione EUR.1 include nella casella 7 la dicitura in inglese "TRANSITIONAL RULES".
4. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i

documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.

5. Un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
7. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.
8. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
 - b) viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;
 - c) la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;
 - d) è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo, l'esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo; oppure
 - e) è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY".
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE".
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte esportatrice e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Zone franche

1. Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte contraente applicatrice importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme al presente protocollo.

Articolo 25

Requisiti per l'importazione

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 - a) le importazioni presentano un carattere occasionale;
 - b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
 - c) per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un'altra parte contraente applicatrice, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, si

prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una parte contraente applicatrice al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della parte esportatrice e soddisfino gli altri obblighi del presente protocollo.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una parte contraente applicatrice rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore ("dichiarazione a lungo termine del fornitore") valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell'accordo, conformemente al diritto interno della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro

il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.

4. Una parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Una parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato misto su richiesta di una delle parti. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.
2. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:
 - a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
 - b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;
 - c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte interessata, compilati o rilasciati in tale parte, conformemente al diritto interno;

- d) dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti in conformità del presente protocollo;
 - e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.
4. Le autorità doganali della parte esportatrice che rilasciano certificati di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
 5. Le autorità doganali della parte importatrice devono conservare per almeno tre anni le dichiarazioni di origine e i certificati di circolazione EUR.1 loro presentati.
 6. Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti contraenti applicatrici i materiali utilizzati, compilate in tale parte, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente protocollo.

Articolo 32

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

TITOLO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

1. Le autorità doganali delle parti si comunicano a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, con i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 34

Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi di

dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali della parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle parti e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
3. Il controllo viene effettuato dall'autorità doganale della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o a ogni altro controllo che ritenga utile.

4. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Articolo 36

Sanzioni

Ciascuna parte prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.

TITOLO VIII

APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A

Articolo 37

Spazio economico europeo

Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia ("parti contraenti del SEE") se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in Svizzera, a condizione che gli accordi di libero scambio che si avvalgono del presente protocollo siano applicabili tra la Svizzera e le parti contraenti del SEE.

Articolo 38

Liechtenstein

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

Articolo 39

Repubblica di San Marino

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 40

Principato di Andorra

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 41

Ceuta e Melilla

1. Ai fini del presente protocollo, il termine "Unione europea" non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari della Svizzera importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e

degli adattamenti ai trattati¹. La Svizzera riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal pertinente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V.

¹ GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1 - Introduzione generale

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

- a) attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
- b) a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;
- c) deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
- d) la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 - Struttura dell'elenco

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da "ex": ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.
- 2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione "oppure", l'esportatore può scegliere quale applicare.

Nota 3 - Esempi di applicazione delle norme

- 3.1. L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.
- 3.2. In conformità dell'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.

Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che "i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso", l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.

- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." oppure "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto", significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
- 3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.
- 3.6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4 - Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

- 4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.
- 4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del

prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

- 5.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione "fibre naturali" definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 5.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 5.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
- 5.5. Per "stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.
- 5.6. Per "stampa (operazione indipendente)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

- 6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).
- 6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;

- cotone;
- carta e materiali per la produzione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta e altre fibre tessili liberiane;
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici di polipropilene;
- filamenti sintetici di poliestere;
- filamenti sintetici di poliammide;
- filamenti sintetici di poliacrilonitrile;
- filamenti sintetici di poliimmide;
- filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;
- filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;
- filamenti sintetici di cloruro di polivinile;
- altri filamenti sintetici;
- filamenti artificiali di viscosa;
- altri filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

- altre fibre sintetiche in fiocco;
 - fibre artificiali in fiocco di viscosa;
 - altre fibre artificiali in fiocco;
 - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
 - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
 - altri prodotti della voce 5605;
 - fibre di vetro;
 - fibre di metallo;
 - fibre minerali.
- 6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

- 7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
- 7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27

8.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

8.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione;
- j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

- m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
 - n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
 - o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
- 8.3. Ai fini delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Nota 9 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti

- 9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce "coltura cellulare" la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.
- 9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La "fermentazione" è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.
- 9.3. Le seguenti operazioni di trasformazione sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):
- Reazione chimica: per "reazione chimica" si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del "numero CAS".
- Ai fini dell'origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti: a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l'origine.
- Miscela e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione

dell'aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine.

- Depurazione: la depurazione deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine a condizione che essa avvenga nel territorio di una o di entrambe le parti, soddisfacendo uno dei seguenti criteri:
 - a) la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti; oppure
 - b) la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
 - i) sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
 - ii) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
 - iii) elementi e componenti per l'uso in microelettronica;
 - iv) usi ottici specializzati;
 - v) uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);
 - vi) vettori usati in processi di separazione; oppure
 - vii) usi di tipo nucleare.
- Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
- Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
- Separazione di isomeri: l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un'operazione che conferisce l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute
capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 0511 91	Uova e lattimi di pesce, non commestibili	Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 6	Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 8	Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti
capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701, 0714, 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 13	Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex 1302	Sostanze pectiche, pectinati e pectati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
capitolo 14	Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 1504 a 1506	Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto
1509 e 1510	Olio d'oliva e sue frazioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto
ex 1512	Oli di girasole e loro frazioni: - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto
ex 1516	Grassi e oli di pesci e loro frazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
1520	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: - maltosio o fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: – il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale oppure – il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 18	Cacao e sue preparazioni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: – il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale oppure – il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1806 10	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
1901	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estratti di malto - altri 	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: – il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e – il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale
1903	Tapioca e suoi sucedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: – il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e – il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2002 e 2003	Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
2006	Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex 2008	Prodotti diversi da: - frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole - burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco - altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2103	- preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti - farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
2105	Gelati, anche contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: – il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e – il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2207 e 2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, – il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale, – il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale, e – il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 24	Tabacchi e sucedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex 2402	Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto
ex 2403	Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2710	Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	<p>Uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾ oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	<p>Uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾ oppure operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾ oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 30	Prodotti farmaceutici	Uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾ oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 31	Concimi	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	<p>Uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche	<p>Uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	Uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾ oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	Uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾ oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	<p>Uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾ oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	<p>Uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾ oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	Uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾ oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: - additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾ oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3824 99 ed ex 3826 00	Biodiesel	Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie	Uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾ oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4012	Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 4104 a 4106	Cuoio e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: - tavole, croci e manufatti simili - altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
da 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste o modanature
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni - Liste e modanature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno Fabbricazione di liste o modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409
capitolo 45	Sughero e lavori di sughero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	(2) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	<p>(2)</p> <p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	(2) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine	(2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetiche o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5204 a 5207	Filati di cotone	(2) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone	(2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	(2) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	⁽²⁾ Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	(2) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali	<p>(2)</p> <p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	(2) Filatura di fibre naturali oppure estrazione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:	(2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:	(2) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: - feltri all'ago	<p>(²) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto.</p> <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il filato di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
	- altri	(2) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto oppure unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	
da 5603 11 a 5603 14	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da: – filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio oppure – sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 5603 91 a 5603 94	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da: – fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio e/o – filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: - fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili - altri	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili (²) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	(2) Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	(2) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme al gimping oppure filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure floccaggio insieme alla tintura

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	<p>(2)</p> <p>Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting"</p> <p>oppure</p> <p>estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua</p> <p>oppure</p> <p>"tufting" insieme alla tintura o alla stampa</p> <p>oppure</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa</p> <p>oppure</p> <p>estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica</p> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:	<p>(2)</p> <p>Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting"</p> <p>oppure</p> <p>estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"</p> <p>oppure</p> <p>tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione</p> <p>oppure</p> <p>"tufting" insieme alla tintura o alla stampa</p> <p>oppure</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa</p> <p>oppure</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura</p> <p>oppure</p> <p>tessitura insieme alla stampa</p> <p>oppure</p> <p>stampa (operazione indipendente)</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: - contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili - altri	Tessitura Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	(2) Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione Il tessuto di juta può essere utilizzato come supporto
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
	- altri	<p>(2)</p> <p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura</p> <p>oppure</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura</p> <p>oppure</p> <p>tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione</p> <p>oppure</p> <p>tessitura insieme alla stampa</p> <p>oppure</p> <p>stampa (operazione indipendente)</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
5906	<p>Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: - tessuti a maglia</p> <p>- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili</p>	<p>(²) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla gommatura oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
	- altri	Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura oppure tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: - reticelle a incandescenza impregnate - altri	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	(2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 60	Stoffe a maglia	<p>(2)</p> <p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia</p> <p>oppure</p> <p>estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia</p> <p>oppure</p> <p>lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa</p> <p>oppure</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa</p> <p>oppure</p> <p>tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia</p> <p>oppure</p> <p>torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 61	<p>Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta - altri 	<p>(²)(³) Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto</p> <p>(²) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 62	Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	(2) ⁽³⁾ Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	(3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	(2) ⁽³⁾ Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex 6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	(2)(3) Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: - ricamati	(2)(3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione, compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
	- altri	(2)(3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: - ricamati	(3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
	<p>- equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato</p> <p>- tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati</p> <p>- altri</p>	<p>(³) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; <p>(³) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto</p>
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 6301 a 6304	<p>Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l'arredamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in feltro, non tessuti - altri: <ul style="list-style-type: none"> -- ricamati -- altri 	<p>(²) Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto</p> <p>(²)(³) Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>(²)(³) Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	(2) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: - non tessuti - altri	(2)(3) Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto (2)(3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 65	Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
da 7208 a 7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
da 7213 a 7216	Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
7218 91 e 7218 99	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
7224 90	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
da 7225 a 7228	Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex 7307	Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati.
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
7408	Fili di rame	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 75	Nichel e lavori di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
7602	Cascami e avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiera o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiera o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 78	Piombo e lavori di piombo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 79	Zinco e lavori di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 80	Stagno e lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 8425 a 8430	<p>Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti:</p> <p>Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru</p> <p>Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento</p> <p>Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)</p> <p>Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spatatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi</p> <p>Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 8444 a 8447	<p>Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali</p> <p>Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447</p> <p>Telai per tessitura</p> <p>Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 8456 a 8465	<p>Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia</p> <p>Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli</p> <p>Torni che operano con asportazione di metallo</p> <p>Macchine</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 8470 a 8472	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni Altre macchine e apparecchi per ufficio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 8501 a 8502	Motori e generatori elettrici Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519, 8521	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8525 a 8528	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando Apparecchi riceventi per la radiodiffusione Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 8535 a 8537	Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8542 31 a 8542 39	Circuiti integrati monolitici	Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 8544 a 8548	<p>Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche</p> <p>Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici</p> <p>Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia</p> <p>Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente</p> <p>Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8708	Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar")	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
9001 50	Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali - rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
capitolo 91	Orologeria	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 93	Armi e munizioni e loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 96	Lavori diversi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(1) Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.

(2) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

(3) Cfr. la nota introduttiva 7.

(4) Cfr. la nota introduttiva 9.

ALLEGATO III

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Tuttavia, le note a piè pagina non devono essere riprodotte.

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr.⁽¹⁾) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale⁽²⁾ në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Versione araba

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم⁽¹⁾) باستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من⁽²⁾ طبقاً لقواعد المنشأ الانتقالية.

Versione bosniaca

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №.....⁽¹⁾) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с⁽²⁾ преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení⁽¹⁾) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr.⁽¹⁾) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i⁽²⁾ i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr.⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële⁽²⁾ oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No.....⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of⁽²⁾ preferential origin according to the transitional rules of origin.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr.⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione faroese

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ...⁽¹⁾) vátta, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørunar upprunavørunar ...⁽²⁾ sambært skiftisreglunum um uppruna.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja.....⁽²⁾ alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n°⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle⁽²⁾ selon les règles d'origine transitoires.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr.⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte⁽²⁾ Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Versione georgiana

ამ დოკუმენტით წარმოდგენილი საქონლის ექსპორტიორი (საბაჟოორგანოს მიერ მინიჭებული ავტორიზაციის No.....¹) აცხადებს, რომეს საქონელი არის² შეღავათიანი წარმოშობის, გარდამავალი წარმოშობის წესების შესაბამისად, თუ სხვარ ამ არ არის პირდაპირ მითითებული.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ.⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής⁽²⁾ σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Versione ebraica

היצואן של הטובין המכוסים במסמך זה (אישור מכס מס'.....)¹ (מצהיר כי מקורם של הטובין הללו המועדש
ב. _____² בהתאם לכללי המעבר, אלא אם כן צוין אחרת במפורש

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám:⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális⁽²⁾ származásúak.

Versione islandese

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollýfirvalda nr.⁽¹⁾), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af⁽²⁾ uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale⁽²⁾ conformemente alle norme di origine transitorie.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr.⁽¹⁾) deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir.....⁽²⁾ preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Versione lituana

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr.⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi⁽²⁾ lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Versione macedone

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинско одобрение бр.⁽¹⁾) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со⁽²⁾ преференцијално потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru.....⁽¹⁾) jiddikjara li, hliief fejn indikat mod ieħor b' mod ċar, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali⁽²⁾ skont ir-regoli ta' oriġini tranżitorji.

Versione montenegrina

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр.⁽¹⁾) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи⁽²⁾ преференцијалног поријекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br.⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Versione norvegese

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr.....⁽¹⁾) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem („upoważnienie władz celnych nr.....⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º.....⁽¹⁾) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial⁽²⁾ de acordo com as regras de origem transitórias.

Versione rumena

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr.⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială⁽²⁾ în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Versione serba

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр.⁽¹⁾) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи⁽²⁾ преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br.....⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia⁽¹⁾) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št⁽¹⁾), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno⁽²⁾ poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.º.....⁽¹⁾) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial.....⁽²⁾ con arreglo a las normas de origen transitorias.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr.⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande⁽²⁾ ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Versione turca

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No:⁽¹⁾), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiş menşesi kurallarına göre⁽²⁾ tercihli menşeli olduğunu beyan eder

Versione ucraina

Експортер продукції, на яку поширюється цей документ (митний дозвіл №⁽¹⁾) заявляє, що, за винятком випадків, де це явно зазначено, ця продукція має⁽²⁾ преференційне походження згідно з перехідними правилами походження.”.

.....³
(Luogo e data)

.....
(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione)⁴

(1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla "CM".

(3) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.

(4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO IV

FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1

ISTRUZIONI PER LA STAMPA

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche delle parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000,000
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo.
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni
8. Numero d'ordine; marche, e numeri; numero e tipo di colli, ⁽¹⁾ designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) 10. Fatture (indicazione facoltativa)

11. VISTO DELLA DOGANA <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento di esportazione ⁽²⁾ ModuloN del..... Ufficio doganale Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato Luogo e data (Firma)	Timbro	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato. Luogo e data (Firma)
⁽¹⁾ Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa". ⁽²⁾ Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.		

<p>13. RICHIESTA DI VERIFICA da inviare a:</p>	<p>14. ESITO DELLA VERIFICA</p> <p>La verifica effettuata ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le osservazioni allegate).</p>
<p>È richiesta la verifica dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Luogo e data.....</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	<p>Luogo e data</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> <p>.....</p> <p>⁽¹⁾ Contrassegnare con una X la casella appropriata</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il modulo consultare le note al retro.		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche, e numeri; numero e tipo di colli ⁽¹⁾; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	
¹⁾ Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".			

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:

.....
.....
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....
.....
.....

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

ALLEGATO V

**CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI
CEUTA E MELILLA**

Articolo unico

1. Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 della presente appendice, si considerano:
 - 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione che:
 - i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
 - ii) tali prodotti siano originari della Svizzera o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice;
 - 2) prodotti originari della Svizzera:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in Svizzera;
 - b) i prodotti ottenuti in Svizzera nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti in Svizzera, a condizione che:
 - i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
 - ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della parte esportatrice e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l'indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:

Designazione delle merci fornite ⁽¹⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ^{(2) (3)}
Valore totale			

2. tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];
3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13, della presente appendice, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] ⁽⁴⁾
	(Luogo e data)
	(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

¹⁾ Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

- (2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi

La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

- (3) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

- (4) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ⁽¹⁾ dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:

Designazione delle merci fornite ⁽²⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati ⁽³⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ^{(3) (4)}
Valore totale			

2. tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della parte contraente applicatrice interessata];
3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] ⁽⁵⁾

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da

a⁽⁶⁾

Mi impegno a informare immediatamente ⁽¹⁾ qualora la dichiarazione non sia più valida.

(Luogo e data)
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

- (1) Nome e indirizzo del cliente.
- (2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
- Esempio
- Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
- (3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
- Esempi
- La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
- Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.
- (4) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].
- Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.
- (5) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.
- (6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.



Traduzione¹

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

Decisione n. 1/2019 del Consiglio recante modifica della Convenzione AELS²

Adottata il 14 maggio 2019

Entrata in vigore per la Svizzera il x mese 202x

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

Art. 5 Regole d'origine e cooperazione amministrativa

Le disposizioni relative alle regole d'origine e alla cooperazione amministrativa sono contenute nell'allegato A.

Il testo riportato nell'allegato della presente Decisione relativo alle regole d'origine e alla cooperazione amministrativa è aggiunto come nuovo allegato A.

Il testo di cui all'articolo 53 paragrafi 2 e 3 della Convenzione AELS è sostituito dal testo seguente e la numerazione del paragrafo 4 è adattata di conseguenza:

2. Gli allegati della presente Convenzione sono i seguenti:

Allegato A	Regole d'origine e cooperazione amministrativa
Allegato B	Relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
Allegato E	Sementi
Allegato F	Agricoltura biologica
Allegato G	Misure sanitarie e fitosanitarie
Allegato H	Procedura di notifica relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell'informazione

¹ Dal testo originale inglese.

² Ad eccezione delle presenti modifiche, questa decisione non è pubblicata né nella RU né nella RS. La decisione può essere ottenuta in versione originale inglese presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna. È inoltre disponibile sul sito internet del Segretariato dell'AELS: <https://www.efta.int/legal-texts/fta-convention/council-decisions-amending-the-convention>.

Allegato I	Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità
Allegato J	Protezione della proprietà intellettuale
Allegato K	Libera circolazione delle persone
Allegato L	Riserve dell'Islanda relative agli investimenti e ai servizi
Allegato M	Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi
Allegato N	Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi
Allegato O	Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi
Allegato P	Trasporti terrestri
Allegato Q	Trasporto aereo
Allegato R	Appalti pubblici
Allegato S	Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio
Allegato T	Arbitrato
Allegato U	Applicazione territoriale
Allegato V	Prodotti agricoli di base
Allegato W	Prodotti agricoli trasformati
Allegato X	Prodotti agricoli non compresi nei capitoli 1–24 del Sistema armonizzato (SA)

3. Il Consiglio può decidere di emendare le disposizioni del presente paragrafo.

4. Il Consiglio può decidere di emendare gli allegati A, H, S, T, V e W come pure le appendici degli allegati E, F, K, P, Q, e R, salvo disposizione contraria menzionata negli allegati.

Allegato A

Regole d'origine e cooperazione amministrativa (art. 5)

Art. 1 Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

1. Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri in materia di regole d'origine e di cooperazione amministrativa tra le loro autorità doganali, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (di seguito «Convenzione PEM»), compresi i relativi allegati, che sono inseriti nella presente Convenzione e ne divengono parte integrante, *mutatis mutandis*, fatto salvo l'articolo 15.

2. Il capitolo XVII della presente Convenzione si applica alla composizione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione dell'appendice I e delle pertinenti disposizioni dell'appendice II della Convenzione PEM, compresi i relativi allegati.

Art. 2 Denuncia della Convenzione PEM

1. In caso di denuncia della Convenzione PEM da parte di uno Stato membro, quest'ultimo ne informa senza indugio gli altri Stati membri e avvia negoziati relativi a nuove regole d'origine ai fini della presente Convenzione.

2. Fino all'entrata in vigore di nuove regole, continuano a valere, *mutatis mutandis*, l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della Convenzione PEM, compresi i relativi allegati, applicabili al momento della denuncia, consentendo esclusivamente il cumulo tra gli Stati membri.

Art. 3 Disposizioni transitorie

Fino all'applicazione delle disposizioni rivedute della Convenzione PEM e in deroga agli articoli 16 paragrafo 5 e 21 paragrafo 3 dell'appendice I della Convenzione PEM, quando il cumulo riguarda soltanto gli Stati dell'AELS, le Isole Færøer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Moldova, la Georgia e l'Ucraina, può essere utilizzato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

**9.2.2 Messaggio concernente l'approvazione della modifica
della Lista LIX–Svizzera–Liechtenstein riguardante
la carne condita**

Decreto federale

Disegno

che approva la modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein riguardante la carne condita

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione (Cost.)¹,
visto il messaggio² allegato al rapporto del XX gennaio 2021 sulla politica economica esterna 2020,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. la modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein riguardante la carne condita³;
- b. l'Accordo del 9 dicembre 2019⁴ in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea (UE) e la Confederazione Svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT del 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all'OMC per quanto riguarda le carni insaporite.

² Sono confermate e restano in vigore le relative modifiche temporanee della tariffa generale delle dogane.

³ Il Consiglio federale è autorizzato a notificare all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) l'approvazione delle modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost).

¹ RS 101

² FF 2021...

³ La Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein è pubblicata nella RU mediante rimando ed è disponibile solo in francese (art. 5 e 14 cpv. 2 lett. b LPubb, RS 170.512). Questa versione è l'unica vincolante. Solo la presente modifica è pubblicata nel Foglio federale. Le informazioni sono disponibili separatamente presso la Direzione generale delle dogane, Divisione principale Procedure ed esercizio, 3003 Berna.

⁴ FF 2021 ...



20.xxx

**Messaggio
concernente l'approvazione della modifica della Lista
LIX-Svizzera-Liechtenstein riguardante la carne condita**
del ...

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva la modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein sulla carne condita.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Compendio

Per rispettare gli obblighi che ha contratto nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Svizzera ha negoziato l'aumento dei tributi doganali massimi per la carne condita. La modifica è stata inserita nella Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein.

Situazione iniziale

A seguito dell'iniziativa parlamentare 10.426, il 1° luglio 2016 la Svizzera ha aumentato i tributi doganali sulla carne condita tramite la modifica delle note svizzere della tariffa doganale. Alcuni membri dell'OMC hanno contestato la modifica di questa prassi, ritenendola non conforme agli obblighi contratti dalla Svizzera nel quadro dell'OMC.

Dopo aver consultato le cerchie interessate e sulla base di un mandato negoziale del Consiglio federale, la Svizzera ha negoziato in seno all'OMC, per il tramite della cosiddetta procedura di deconsolidamento, l'aumento dei tributi doganali massimi per la carne condita nell'elenco dei suoi impegni. Questa modifica è applicata in via provvisoria dal 1° gennaio 2021.

Contenuto del progetto

Conformemente alle procedure dell'OMC, che prevedono trattative o consultazioni con i membri interessati, nel caso presente con l'Unione europea (UE) e il Brasile, la Svizzera potrà aumentare i tributi doganali massimi per la carne di maiale e la carne di manzo condita. A titolo di compensazione, la Svizzera aumenterà il contingente OMC per la carne rossa di 1200 tonnellate, di cui almeno 600 tonnellate di muscoli di manzo preparati, salati e conditi. La modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein richiede la modifica della tariffa doganale. Affinché i tributi doganali per la carne condita siano al più presto in conformità con gli obblighi internazionali della Svizzera, la modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein trova già un'applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2021. Su richiesta dell'UE, il cui diritto interno prevede un simile atto per concludere la procedura di deconsolidamento presso l'OMC, la Svizzera e l'UE hanno proceduto a uno scambio di lettere dal contenuto identico a quello dell'esito dei negoziati notificato all'OMC. Con il presente messaggio il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale, per approvazione, la modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein e lo scambio di lettere con l'UE.

Messaggio

1 Contesto

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Nel 2015 le Camere federali hanno adottato l'iniziativa parlamentare 10.426 Abolizione della tariffa doganale preferenziale per l'importazione di carne condita. Il legislatore ha allora deciso di inserire delle note svizzere¹ nei capitoli 2 («Carne e frattaglie commestibili») e 16 («Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici») dell'allegato I della legge del 9 ottobre 1986² sulla tariffa delle dogane (LTD). Queste «note svizzere», o note esplicative della tariffa doganale svizzera, sono spiegazioni sul trattamento tariffario delle merci per interpretare la tariffa doganale e applicarla in modo uniforme. Il Consiglio federale ha posto in vigore le disposizioni in materia il 1° luglio 2016, dopo la scadenza del termine di referendum. Da allora, le carni e le frattaglie commestibili unicamente condite sono sottoposte ai tributi doganali, molto più alti, del capitolo 2 della tariffa doganale anziché a quelli del capitolo 16, conformemente all'obiettivo dell'iniziativa parlamentare. L'aliquota dei tributi doganali del capitolo 2 fuori dal contingente tariffario per la carne suina è di 2304 fr./100 kg lordi, mentre nel capitolo 16 l'importo è di molto inferiore, ossia 850 fr./100 kg lordi. Per la carne bovina, il tributo doganale del capitolo 2 è di 2212 fr./100 kg lordi, mentre quello del capitolo 16 è di 638 fr./100 kg lordi.

Alcuni membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) hanno reagito a questo cambiamento di prassi della Svizzera facendo notare che le aliquote più elevate dei tributi doganali non sono conformi agli impegni contratti dalla Svizzera nel quadro dell'OMC. Per rispondere a quest'affermazione e a seguito della consultazione presso le cerchie interessate, il 10 dicembre 2018 il Consiglio federale ha impartito un mandato negoziale di deconsolidamento che permetta di modificare i tributi doganali massimi per la carne condita nella lista degli impegni LIX dell'OMC del nostro Paese affinché quest'ultima riporti la modifica della tariffa doganale applicata dal 1° luglio 2016 (cfr. sopra). Una delegazione è quindi stata incaricata di adeguare gli impegni svizzeri nei confronti dell'OMC per quanto riguarda i tributi d'importazione per la carne condita nel quadro della procedura di deconsolidamento basata sull'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 (GATT)³ e sull'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (allegato 1A.1.f dell'Accordo che istituisce l'OMC)⁴ e di negoziare una compensazione con i membri interessati. Questa procedura implica che il membro interessato dell'OMC invii al Segretariato dell'OMC una notifica che contenga la modifica prevista. I membri interessati hanno 90 giorni per far valere le loro pretese. In seguito, viene

¹ RU 2016 1401

² RS 632.10

³ RS 0.632.21

⁴ RS 0.632.20

avviata una serie di negoziati bilaterali per trovare un accordo al fine di mantenere un livello generale delle concessioni che non sia meno favorevole per il commercio rispetto a quello precedente e viene messo in circolazione il rapporto con i risultati dei negoziati. La modifica alla lista degli impegni contenente la soluzione bilaterale consensuale è notificata a tutti i membri, che hanno di nuovo 90 giorni per prendere posizione in caso di disaccordo. I membri dell'OMC possono così modificare, di concerto con gli altri Paesi interessati, gli obblighi giuridici nelle liste degli impegni da loro presi; la modifica si applica a tutti i membri dell'OMC.

Dopo essere state consultate, le commissioni parlamentari competenti hanno approvato il mandato negoziale: la Commissione di politica estera del Consiglio degli Stati (CPE-S) il 29 gennaio 2018, la Commissione di politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N) il 13 febbraio 2018 e la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) il 27 marzo 2018 (la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati [CET-S] non aveva inserito l'oggetto nell'ordine del giorno). Poiché il progetto non rientra nella sfera di competenze e negli interessi dei Cantoni, questi ultimi non sono stati consultati.

Il 4 aprile 2018 la Svizzera ha avviato presso l'OMC una procedura di deconsolidamento basata sull'articolo XXVIII GATT e sull'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII del GATT. L'Unione Europea (UE) e il Brasile hanno manifestato alla Svizzera il loro interesse per la procedura, ragion per cui il nostro Paese ha avviato i negoziati con l'UE (principale partner commerciale) e condotto delle consultazioni con il Brasile (Paese con un interesse sostanziale⁵).

Il 9 dicembre 2019, a seguito dei negoziati con l'UE, a Bruxelles è stato firmato l'«Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea (UE) e la Confederazione Svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT del 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all'OMC per quanto riguarda le carni insaporite» (di seguito: scambio di lettere del 9 dicembre 2019 fra l'UE e la Svizzera). Lo scambio di lettere, vincolante in virtù del diritto internazionale, è stato effettuato su richiesta dell'UE, dato che il diritto europeo interno richiede tale procedura per concludere i negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII GATT. Il suo tenore è identico al risultato dei negoziati notificato all'OMC (cfr. oltre), e rispetta quindi il mandato negoziale conferito dal Consiglio federale il 10 gennaio 2018. Lo scambio di lettere entrerà in vigore solamente quando si saranno concluse le procedure di approvazione interne dell'UE e della Svizzera e non implicherà alcun obbligo supplementare rispetto all'esito notificato all'OMC. Il 13 luglio 2020 l'UE ha informato la Svizzera di aver concluso le procedure interne.

⁵ Secondo la prassi dell'OMC, è definito Paese con un interesse sostanziale un Paese con almeno il 10 % del mercato delle importazioni dello Stato che modifica la concessione per la tariffa in oggetto.

Le consultazioni con il Brasile, non autorizzato a negoziare una compensazione vista la sua quota di importazioni inferiore, si sono concluse a Ginevra il 14 gennaio 2020 con il Memorandum d'intesa del 14 gennaio 2020 fra il Brasile e la Svizzera (*Mémorandum d'accord entre la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse concernant les consultations au titre de l'art. XXVIII du GATT*, non disponibile in italiano). Il memorandum non è vincolante dal punto di vista del diritto internazionale e per la Svizzera non prevede obblighi di diritto internazionale. Unica funzione del memorandum è confermare lo scambio di informazioni fra i partner. Il suo contenuto è conforme al mandato negoziale del Consiglio federale del 10 gennaio 2018.

1.2 Risultati dei negoziati concernenti la procedura di modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein (deconsolidamento)

I negoziati hanno avuto i seguenti risultati:

- 1) Aumento dei tributi doganali consolidati conformemente agli obiettivi dell'iniziativa parlamentare 10.426

- a) Voce di tariffa 1602.4990 (carne suina):

Tributo doganale consolidato attuale: 850 fr./100 kg

Nuovo tributo doganale consolidato: 2304 fr./100 kg per la carne unicamente condita, non altrimenti preparata, e 850 fr./100 kg per le altre preparazioni

- b) Voce di tariffa 1602.5099 (carne bovina)

Tributo doganale consolidato attuale: 638 fr./100 kg

Nuovo tributo doganale consolidato: 2212 fr./100 kg per la carne unicamente condita, non altrimenti preparata, e 638 fr./100 kg per le altre preparazioni

- 2) Compensazioni e obblighi

La Svizzera s'impegna ad aumentare di 1200 tonnellate il contingente doganale n° 5 «carne rossa» e riserva una quantità minima di 600 tonnellate all'importazione di muscoli di manzo preparati, salati, conditi e disossati della voce di tariffa 1602.5091.

Inoltre, durante i negoziati è stato deciso che la Svizzera non solo conserverà l'aliquota ridotta pari a 638 fr./100 kg per i muscoli di manzo preparati, crudi, disossati, salati e conditi per la fabbricazione di carne secca, che continuerà a essere accordata anche dopo il 1° luglio 2016, ma che includerà tale aliquota nella Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein conformemente al diritto internazionale.

Il 12 febbraio 2020 la Svizzera ha presentato all'OMC i risultati dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII GATT con l'UE con riserva di svolgere le procedure di approvazione interne. In seguito la Svizzera ha sottoposto, per certificazione, la Lista LIX Svizzera-Liechtenstein riveduta all'OMC, fatta salva l'approvazione delle modifiche da parte del Parlamento. Il 3 marzo 2020 il Segretariato dell'OMC ha trasmesso la Lista LIX riveduta ai membri dell'OMC, che avevano la possibilità, entro 90 giorni a partire dalla pubblicazione della notifica da parte dell'OMC, di formulare commenti o riserve e quindi di impedire o ritardare gli effetti giuridici di detta lista sul diritto internazionale. Il termine di tre mesi previsto per la certificazione è decorso infruttuosamente il 3 giugno 2020⁶. Quando il Parlamento avrà approvato la modifica e la Svizzera avrà notificato la conclusione delle procedure interne la modifica entrerà definitivamente in vigore.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

La proposta è coerente con il messaggio sul programma di legislatura 2019–2023 e, in particolare, con l'obiettivo 4: «La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce all'economia svizzera l'accesso ai mercati internazionali e al mercato interno dell'UE»⁷.

2 Consultazione delle commissioni parlamentari e delle cerchie interessate

Le commissioni parlamentari competenti sono state consultate e si sono espresse a favore dell'applicazione provvisoria (cfr. 4.4).

Da un punto di vista strettamente formale, in base alla legge del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (LCo, RS 172.061) si sarebbe dovuta svolgere una procedura di consultazione (art. 3 cpv. 1 lett. c LCo). Tuttavia, poiché la posizione delle cerchie interessate era già nota («Proviande», cooperativa svizzera interprofessionale per le professioni della carne è stata consultata prima dei negoziati e informata durante lo svolgimento degli stessi) e il risultato dei negoziati è conforme al mandato negoziale, una consultazione non avrebbe fornito nuove

⁶ Se non vengono formulati commenti o riserve, le modifiche previste sono considerate certificate, vale a dire approvate in via definitiva, ed esplicano i loro effetti giuridici. La decisione del 26 marzo 1980 concernente le procedure di modifica e rettifica delle liste delle concessioni tariffali, GATT IBDD, S 27/26, può essere consultata sul sito dell'OMC (non disponibile in italiano) : www.wto.org > Documents, données et ressources > Documents en ligne > GATT > Classificazione del documento > L/4962

⁷ FF 2020 1565, in particolare 1627

informazioni. Inoltre, l'attuazione della modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein avviene a livello federale, senza comportare compiti per i Cantoni e senza ledere i loro interessi. Una consultazione dei Cantoni sarebbe quindi parimenti inutile. Se non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, si può rinunciare a una procedura di consultazione (art. 3a cpv.1 lett. b LCo). Per questa ragione, non è quindi stata svolta alcuna consultazione (art. 3a cpv. 1 lett. b LCo). Questa scelta è d'altro canto in linea con la prassi consolidata di numerosi casi simili riguardanti gli accordi internazionali.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie

L'aumento di 1200 tonnellate del contingente doganale n. 5 «carne rossa» non determinerà alcuna diminuzione delle importazioni fuori contingente e, di conseguenza, nessuna riduzione delle entrate doganali, dato che il contingente doganale è già stato aumentato autonomamente in modo molto più significativo.

Concretamente, il contingente doganale n. 5 passa da 22 500 a 23 700 tonnellate. Inoltre, 600 tonnellate di muscoli di manzo salati e conditi, che venivano precedentemente importati fuori contingente ad un'aliquota ridotta di 638 fr./100 kg lordi dai produttori di carne secca sono riservati nel contingente n. 5 con un'aliquota di 140 fr./100 kg lordi. Se queste 600 tonnellate venissero interamente importate nel quadro del contingente maggiorato a partire dal 1° gennaio 2021, invece di essere importate in base all'aliquota fuori contingente come avvenuto fino al 2020, le entrate doganali diminuirebbero di circa tre milioni di franchi. Conformemente all'ordinanza sul bestiame da macello⁸, le 600 tonnellate del contingente supplementare saranno assegnate tramite asta. Al momento non è possibile stimare con precisione il prezzo di aggiudicazione che gli importatori saranno disposti a pagare, ma la forchetta delle entrate doganali supplementari risultanti dalla vendita all'asta è stimata fra 0,9 e 1,5 milioni di franchi.

3.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

L'entrata in vigore della modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein riguardante la carne condita è possibile con le risorse di personale esistenti.

⁸ RS 916.341

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Poiché l'attuazione della modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein – che avviene a livello federale – non modifica il regime che si applica attualmente all'importazione di carne condita, non vi saranno ripercussioni sul piano finanziario né per i Cantoni e i Comuni, né per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

3.3 Ripercussioni sull'economia

L'aumento dei tributi d'importazione protegge il mercato interno dall'aumento dell'importazione di carne condita come definita nell'iniziativa parlamentare 10.426. L'aumento del contingente doganale n. 5 a titolo di compensazione corrisponde a un bisogno reale di importazione e non è in contraddizione con gli obiettivi della politica agricola. I produttori svizzeri di carne secca hanno la possibilità d'importare 600 tonnellate di materia prima a un prezzo leggermente inferiore e in tal modo di produrre carne secca con costi minori.

4 Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità

La modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein e lo scambio di lettere del 9 dicembre 2019 tra l'UE e la Svizzera, dal contenuto identico, riportano i risultati dei negoziati volti a modificare gli obblighi della Svizzera nel settore della carne condita. Il decreto federale che approva le modifiche si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)⁹, che stabilisce che gli affari esteri competono alla Confederazione. Inoltre l'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali, fatta salva l'approvazione dell'Assemblea federale.

Infine, secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'approvazione dei trattati internazionali compete all'Assemblea federale, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. anche art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2002¹⁰ sul Parlamento [LParl], e art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997¹¹

⁹ RS 101

¹⁰ RS 171.10

¹¹ RS 172.010

Allegati

Disegno di decreto federale

Progetto di modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein

Scambio di lettere tra l'Unione europea (UE) e la Confederazione Svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT del 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all'OMC per quanto riguarda le carni insaporite



ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
NEL QUADRO DEI NEGOZIATI AI SENSI
DELL'ARTICOLO XXVIII DEL GATT DEL 1994
SULLA MODIFICA DELLE CONCESSIONI DELLA SVIZZERA ALL'OMC
PER QUANTO RIGUARDA LE CARNI INSAPORITE

A. Lettera della Confederazione svizzera

Signor/Signora,

a seguito dei negoziati condotti nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica dell'elenco di impegni della Confederazione Svizzera (elenco LIX Svizzera-Liechtenstein), mi prego di proporre quanto segue:

La Confederazione Svizzera integra nel suo elenco di impegni per il territorio doganale della Svizzera e del Liechtenstein le modifiche di seguito indicate:

1. Modifica di dazi consolidati nell'elenco LIX vigente:

Carni insaporite, non altrimenti preparate, della specie suina:

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Dazio consolidato attuale	Dazio consolidato proposto	Salvaguardia speciale
	- - - Altre			
1602.4991	- - - - Carni crude insaporite, non altrimenti preparate	850.- CHF/100 kg lordi	2304.- CHF/100 kg lordi	SMS
1602.4999	- - - - Altre	850.- CHF/100 kg lordi	850.- CHF/100 kg lordi	SMS

Carni crude insaporite, non altrimenti preparate, della specie bovina:

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Dazio consolidato attuale	Dazio consolidato proposto	Salvaguardia speciale
	- - - Altre			
1602.5093	- - - - Carni crude insaporite, non altrimenti preparate, escluse quelle del codice 1602.5098	638.- CHF/100 kg lordi	2212.- CHF/100 kg lordi	SMS
1602.5098	- - - - Altre, compresi tagli rifilati di coscia bovina, crudi, disossati, salati e insaporiti, per la produzione di carne essiccata	638.- CHF/100 kg lordi	638.- CHF/100kg lordi	SMS

2. Contingenti tariffari nuovi e modificati:

Contingente n.	Designazione delle merci	Contingente attuale	Contingente proposto
5	Animali destinati alla macellazione; carni ottenute da animali allevati essenzialmente con foraggi grossolani ¹⁾ <i>In aggiunta ai sottocontingenti attuali è assegnato un quantitativo di almeno 600 tonnellate per i tagli rifilati di coscia bovina, salati, insaporiti e disossati, della voce 1602.5091</i>	Tonnellate 22 500	Tonnellate 23 700 ¹⁾

Il presente accordo è soggetto all'espletamento delle procedure interne di approvazione delle parti. L'Unione europea e la Svizzera si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente accordo e la Svizzera notifica all'Unione europea la certificazione delle modifiche dell'elenco di impegni LIX Svizzera-Liechtenstein. L'accordo entra in vigore alla data della ricezione dell'ultima notificazione.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo dell'Unione europea su quanto precede. Mi pregio di proporre che, se quanto precede è accettabile per l'Unione europea, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea, il quale entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notificazione.

Voglia accettare, Signor/Signora, l'espressione della mia profonda stima.

B. Lettera dell'Unione europea

Signor,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«A seguito dei negoziati condotti nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica dell'elenco di impegni della Confederazione svizzera (elenco LIX Svizzera-Liechtenstein), mi prego di proporre quanto segue:

La Confederazione Svizzera integra nel suo elenco di impegni per il territorio doganale della Svizzera e del Liechtenstein le modifiche di seguito indicate:

1. Modifica di dazi consolidati nell'elenco LIX vigente:Carni insaporite, non altrimenti preparate, della specie suina:

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Dazio consolidato attuale	Dazio consolidato proposto	Salvaguardia speciale
	- - - Altre			
1602.4991	- - - - Carni crude insaporite, non altrimenti preparate	850.- CHF/100 kg lordi	2304.- CHF/100 kg lordi	SMS
1602.4999	- - - - Altre	850.- CHF/100 kg lordi	850.- CHF/100 kg lordi	SMS

Carni crude insaporite, non altrimenti preparate, della specie bovina:

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Dazio consolidato attuale	Dazio consolidato proposto	Salvaguardia speciale
	- - - Altre			SMS
1602.5093	- - - - Carni crude insaporite, non altrimenti preparate, escluse quelle del codice 1602.5098	638.- CHF/100 kg lordi	2212.- CHF/100 kg lordi	SMS
1602.5098	- - - - Altre, compresi tagli rifilati di coscia bovina, crudi, disossati, salati e insaporiti, per la produzione di carne essiccata	638.- CHF/100 kg lordi	638.- CHF/100kg lordi	SMS

2. Contingenti tariffari nuovi e modificati:

Contingente n.	Designazione delle merci	Contingente attuale	Contingente proposto
5	Animali destinati alla macellazione; carni ottenute da animali allevati essenzialmente con foraggi grossolani ¹⁾ <i>In aggiunta ai sottocontingenti attuali è assegnato un quantitativo di almeno 600 tonnellate per i tagli rifilati di coscia bovina, salati, insaporiti e disossati, della voce 1602.5091</i>	Tonnellate 22 500	Tonnellate 23 700 ¹⁾

Il presente accordo è soggetto all'espletamento delle procedure interne di approvazione delle parti. L'Unione europea e la Svizzera si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente accordo e la Svizzera notifica all'Unione europea la certificazione delle modifiche dell'elenco di impegni LIX Svizzera-Liechtenstein. L'accordo entra in vigore alla data della ricezione dell'ultima notificazione.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo dell'Unione europea su quanto precede. Mi pregio di proporre che, se quanto precede è accettabile per l'Unione europea, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea, il quale entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notificazione.»

Posso confermarLe l'accordo dell'Unione europea sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein riguardante la carne condita

Approvata dall'Assemblea federale il¹

Entrata in vigore il...

Modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein riguardante la carne condita

Lista LIX – Svizzera-Liechtenstein

Fa fede solamente la versione francese della presente lista

¹ FF 2021

Liste LIX Suisse-Liechtenstein

PARTIE I – Taux NPF

SECTION I – Produits agricoles

SECTION I – A Droits

No du tarif (SH2017)	Désignation des produits	Taux consolidé du droit (Fr./100 kg brut)	Sauvegarde spéciale	Droit de négociateur primitif	Autres droits et impositions	Autres modalités et conditions
1	2	4.B	6	7	8	9
1602	Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang					
1602.10	- préparations homogénéisées					
1602.1010	- - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5)	135.00			0	
1602.1090	- - autres	196.00	SGS		0	
1602.20	- de foies de tous animaux					
1602.2010	- - à base de foie d'oie	71.00			0	
	- - autres					

No du tarif (SH2017)		Désignation des produits	Taux consolidé du droit (Fr./100 kg brut)	Sauvegarde spéciale	Droit de négociateur primitif	Autres droits et impositions	Autres modalités et conditions
1		2	4.B	6	7	8	9
1602.2071	---	contenant de la viande ou des abats des animaux des numéros 0101-0104, excepté celles à base de sanglier ainsi que les préparations pour usages diététiques ou pour l'alimentation des enfants	170.00				
1602.2079	---	importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5)	170.00				
1602.2089	---	autres	798.00	SGS		0	
1602.31	---	autres	170.00				
1602.3110	---	de volailles du numéro 0105					
1602.3190	---	de dindes	135.00			0	
1602.32	---	importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6)	135.00			0	
1602.3210	---	autres	756.00	SGS		0	
1602.3290	---	de volailles de l'espèce Gallus domesticus	150.00			0	
1602.3910	---	importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6)	150.00			0	
1602.3990	---	autres	727.00	SGS		0	

No du tarif (SH2017)	Désignation des produits	Taux consolidé du droit (Fr./100 kg brut)	Sauvegarde spéciale	Droit de négociateur primitif	Autres droits et impositions	Autres modalités et conditions
1	2	4.B	6	7	8	9
1602.41	- de l'espèce porcine					
	-- jambons et leurs morceaux					
	--- jambons en boîtes					
1602.4111	---- importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6)	185.00			0	
1602.4119	---- autre	850.00	SGS		0	
	---- autres					
1602.4191	---- importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6)	100.00			0	
1602.4199	---- autres	850.00	SGS		0	
1602.42	-- épaules et leurs morceaux					
1602.4210	--- importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6)	170.00			0	
1602.4290	--- autres	850.00	SGS		0	
1602.49	-- autres					
1602.4910	--- importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6)	100.00			0	
	--- autres					
1602.4991	---- viande crue simplement assaisonnée	2304.00	SGS		0	
1602.4999	---- autres	850.00	SGS		0	

No du tarif (SH2017)	Désignation des produits	Taux consolidé du droit (Fr./100 kg brut)	Sauvegarde spéciale	Droit de négociateur primitif	Autres droits et impositions	Autres modalités et conditions
1	2	4.B	6	7	8	9
1602.50	- de l'espèce bovine					
	-- corned beef, en récipients hermétiquement fermés					
1602.5011	--- importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5)	130.00			0	
1602.5019	--- autres	638.00	SGS		0	
	-- autres					
1602.5091	--- importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5)	170.00			0	
	--- autres					
1602.5093	--- viande crue simplement assaisonnée, à l'exclusion de celle du numéro 1602.5098	2212.00	SGS		0	
1602.5098	--- autres, y compris les morceaux parés de la cuisse de bœuf, crus, désossés, salés et assaisonnés, pour la fabrication de viande séchée	638.00	SGS		0	
1602.90	- autres, y compris les préparations de sang de tous animaux					
	-- des animaux des numéros 0101 et 0104 ainsi que les préparations à base de sang des animaux des numéros 0102 et 0103, à l'exception des préparations pour usages diététiques ou pour l'alimentation des enfants					
1602.9011	--- importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5)	100.00			0	
1602.9019	--- autres	638.00	SGS		0	
1602.9089	-- autres	100.00			0	

Liste LIX Suisse_Liechtenstein

PARTIE I – Taux NPF

SECTION I – Produits agricoles

SECTION I – B Contingents tarifaires

C-no	Désignation de la marchandise	No du tarif (SH 2017)	Contingent initial minimal	Taux du droit initial (Fr. / 100 kg brut)	Contingent final minimal	Taux consolidé du droit (Fr. / 100 kg brut)
			tonnes		tonnes	
5	Animaux pour la boucherie; viandes essentiellement produites sur la base de fourrages grossiers	0101.2911	22500	90. --	23700¹⁾	90. --
		0102.2911		95. --		95. --
		0102.3911		95. --		95. --
		0102.9012		95. --		95. --
		0104.1020		25. --		25. --
		0104.2020		43. --		43. --
	1) Dont au moins:	0201.1011		94. --		94. --
	- 2000 tonnes de viande de l'espèce bovine selon la répartition suivante:	0201.1091		94. --		94. --
	- au moins 700 tonnes US-Style-Beef des numéros tarifaires 0201.2091 et 3091 ainsi que 0202.2091 et 3091;	0201.2011		209. --		209. --
		0201.2091		209. --		209. --

C-no	Désignation de la marchandise	No du tarif (SH 2017)	Contingent initial minimal	Taux du droit initial (Fr. / 100 kg brut)	Contingent final minimal	Taux consolidé du droit (Fr. / 100 kg brut)
			tonnes		tonnes	
	- - au moins 167 tonnes (cette quantité sera augmentée chaque année, jusqu'à l'an 2000, de tranches constantes jusqu'à concurrence d'un contingent global de 500 tonnes) des numéros tarifaires 0201.1011, 1091, 2011, 2091, 3011, 3091 ainsi que 0202.1011, 1091, 2011, 2091, 3011, 3091 de la qualité "high grade", en conformité avec les dispositions de l'Office fédéral de l'agriculture;	0201.3011		209. --		209. --
	- - quantité restante: numéros tarifaires 0201.2091 et 3091, 0202.2091 et 3091 ainsi que 0206.1011 et 2110.	0201.3091		209. --		209. --
	- 4'500 tonnes viande ovine des nos 0204.1010, 2110, 2210, 2310, 3010, 4110, 4210, 4310 du tarif ;	0202.1011		94. --		94. --
	- 4'000 tonnes viande chevaline du no 0205.0010 du tarif.	0202.1091		94. --		94. --
	- 600 tonnes pour les morceaux parés de la cuisse de bœuf, salés, assaisonnés et désossés du numéro tarifaire 1602.5091	0202.2011		209. --		209. --
		0202.2091		209. --		209. --
		0202.3011		209. --		209. --
		0202.3091		209. --		209. --
		0204.1010		30. --		30. --
		0204.2110		30. --		30. --
		0204.2210		30. --		30. --
		0204.2310		30. --		30. --
		0204.3010		30. --		30. --
		0204.4110		30. --		30. --
		0204.4210		30. --		30. --

C-no	Désignation de la marchandise	No du tarif (SH 2017)	Contingent initial minimal	Taux du droit initial (Fr. / 100 kg brut)	Contingent final minimal	Taux consolidé du droit (Fr. / 100 kg brut)
			tonnes		tonnes	
		0204.4310		30. --		30. --
		0204.5010		49. --		49. --
		0205.0010		49. --		20. --
		0206.1011		180. --		153. --
		0206.1021		180. --		153. --
		0206.1091		180. --		153. --
		0206.2110		110. --		110. --
		0206.2210		220. --		220. --
		0206.2910		140. --		140. --
		0206.3091		50. --		50. --
		0206.4191		80. --		68. --
		0206.4991		80. --		68. --
		0206.8010		79. --		68. --
		0206.9010		80. --		68. --
		0210.2010		375. --		375. --
		0210.9911		172. --		146. --

C-no	Désignation de la marchandise	No du tarif (SH 2017)	Contingent initial minimal	Taux du droit initial (Fr. / 100 kg brut)	Contingent final minimal	Taux consolidé du droit (Fr. / 100 kg brut)
			tonnes		tonnes	
		1602.1010		135. --		135. --
		1602.2071		170. --		170. --
		1602.5011		130. --		130. --
		1602.5091		170. --		170. --
		1602.9011		100. --		100. --

9.2.3**Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2020**

Parte III: Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2020

Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati e l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (per approvazione).



Decreto federale che approva le misure tariffali

Disegno

del 20 gennaio 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane;

visto l'articolo 3 della legge federale del 15 dicembre 2017² sull'importazione di prodotti agricoli trasformati;

visto l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981³ sulle preferenze tariffali;

visto il rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2020⁴ allegato al rapporto del 20 gennaio 2021⁵ sulla politica economica esterna 2020,

decreta:

Art. 1

Restano in vigore:

- a. l'ordinanza del 26 agosto 2020⁶ concernente la modifica della tariffa doganale negli allegati 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane e concernente l'adeguamento di atti normativi connessi a tale modifica;
- b. le modifiche dell'11 novembre 2020⁷ dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁸ sulle importazioni agricole;
- c. le modifiche dell'11 novembre 2020⁹ ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁰ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura;
- d. la modifica del 18 settembre 2020¹¹ dell'ordinanza del 16 marzo 2007¹² sulle preferenze tariffali.

1 RS **632.10**

2 RS **632.111.72**

3 RS **632.91**

4 FF **2021** [...]

5 FF **2021** [...]

6 RU **2020** 3749

7 RU **2020** 5521

8 RS **916.01**

9 RU **2020** 5529

10 RS **916.121.10**

11 RU **2020** 4313

12 RS **632.911**

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

9.2.1 **Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2020**

del 20 gennaio 2021

1. **In generale**

Con il presente rapporto il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sulle misure che ha adottato nel 2020 in virtù della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane (LTD), della legge federale del 15 dicembre 2017² sull'importazione di prodotti agricoli trasformati e della legge del 9 ottobre 1981³ sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se le misure adottate nell'anno in rassegna debbano restare in vigore oppure essere completate o modificate (art. 13 cpv. 2 LTD).

Gli atti normativi posti in vigore in virtù delle misure presentate qui di seguito sono stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel presente rapporto.

Conformemente all'articolo 15 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁴ sulle importazioni agricole (OIAgr), l'attribuzione e l'utilizzo dei contingenti doganali sono pubblicati esclusivamente su Internet, all'indirizzo www.import.ufag.admin.ch.

Su tale sito sono pubblicati anche gli adeguamenti dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti con prezzi soglia o valore indicativo d'importazione (alimenti per animali, semi oleosi e altri cereali diversi da quelli per l'alimentazione umana).

Nel 2020 non sono state adottate misure in virtù della legge federale sull'importazione di prodotti agricoli trasformati o della legge sulle preferenze tariffali.

2. **Misure fondate sulla legge sulla tariffa doganale**

2.1 **Ordinanza dell'8 aprile 2020 sulla sospensione temporanea delle aliquote di dazio per materiale medico (RU 2020 1197)**

Sospensione temporanea dei dazi doganali sul materiale medico per contribuire alla lotta contro il nuovo coronavirus

Con l'ordinanza dell'8 aprile 2020⁵ sulla sospensione temporanea delle aliquote di dazio per il materiale medico, il Consiglio federale ha temporaneamente sospeso – dal

¹ RS 632.10

² RS 632.111.72

³ RS 632.91

⁴ RS 916.01

⁵ RS 632.103.1

10 aprile al 9 ottobre 2020 – i dazi doganali sull'importazione di materiale medico importante per contribuire alla lotta contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2.

In circostanze straordinarie, in particolare in caso di carestia o di rincaro delle merci indispensabili, il Consiglio federale può disporre, secondo l'articolo 6 LTD, che i dazi siano temporaneamente ridotti o sospesi.

Le sospensioni temporanee dei dazi hanno riguardato tutto il materiale medico importante ai fini della lotta contro il nuovo coronavirus per il quale l'aliquota normale non era già pari a zero: mascherine di protezione, guanti, tute, occhiali di protezione e disinfettante, elencati in 41 voci di tariffa dei capitoli 28, 38, 39, 40, 48, 61, 62, 63, 65 e 90 della tariffa doganale svizzera. Il campo d'applicazione è stato delimitato in base alla classificazione di riferimento delle forniture mediche atte a contrastare il COVID-19 dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

Poiché questa misura è stata abrogata il 9 ottobre 2020 con lo scadere dell'ordinanza sulla sospensione temporanea delle aliquote di dazio per materiale medico, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

2.2 Ordinanza del 1° aprile 2020 concernente le misure per attenuare le conseguenze economiche del coronavirus nel settore agricolo (Ordinanza COVID-19 agricoltura) (RU 2020 1141)

Modifiche temporanee dell'ordinanza sulle importazioni agricole e dell'ordinanza sul bestiame da macello

Il 1° aprile 2020 il Consiglio federale ha adottato una serie di misure per stabilizzare i mercati agricoli a seguito della pandemia di COVID-19. L'obiettivo era garantire l'approvvigionamento alimentare della popolazione e scongiurare il rischio di un crollo dei prezzi con ricadute sull'intera catena del valore. La chiusura dei ristoranti, decretata per combattere la pandemia, ha comportato un aumento sproporzionato delle vendite al dettaglio di alcuni prodotti, mentre sono crollate quelle di certi prodotti della ristorazione, come la carne di vitello, di manzo e di capretto. Introducendo termini di pagamento più estesi e allentando le disposizioni per determinate attività di controllo, il Consiglio federale è pertanto venuto incontro agli importatori dei settori interessati.

Nell'OIAgr sono state adottate o modificate le seguenti misure:

- 1) proroga dei termini di pagamento da 90 a 150 giorni per quote di contingente acquistate all'asta;
- 2) delega della competenza di aumentare i contingenti doganali parziali n. 07.2 (latte in polvere) e 07.4 (burro e altre materie grasse del latte) dal Consiglio federale all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG);
- 3) aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 09.1 per le uova di consumo da 17 428 a 18 428 tonnellate (cfr. elenco relativo agli aumenti temporanei dei contingenti doganali, n. 2.4).

Anche nell'ordinanza del 26 novembre 2003⁶ sul bestiame da macello i vari termini di pagamento per le quote di contingente acquistate all'asta di tutte le categorie di carne e di prodotti carnei sono stati prorogati di 60 giorni ciascuno. Ne sono risultati termini di pagamento di 90, 150, 180 o 210 giorni.

Dalla sua entrata in vigore, la durata di validità dell'ordinanza COVID-19 agricoltura era limitata a sei mesi, ossia dal 2 aprile al 1° ottobre 2020. Poiché queste misure non sono più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

2.3 **Ordinanza del 26 agosto 2020 concernente la modifica della tariffa doganale negli allegati 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane e concernente l'adeguamento di atti normativi connessi a tale modifica** (RU 2020 3749)

La Svizzera ha rinegoziato gli impegni con l'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda i tributi d'importazione per la carne condita nell'ambito di una procedura di deconsolidamento basata sull'articolo XXVIII dell'Accordo generale del 30 ottobre 1947⁷ sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), convenendo compensazioni con i Paesi interessati. Il Consiglio federale sottopone al Parlamento per approvazione l'esito di questa rinegoziazione nel messaggio concernente l'approvazione della modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein riguardante la carne condita, nell'allegato 9.2.3 del rapporto sulla politica economica esterna.

Il 26 agosto 2020 il Consiglio federale ha deciso di applicare a titolo provvisorio a partire dal 1° gennaio 2021 gli impegni riveduti. A tal fine ha provveduto a modificare di conseguenza la tariffa generale negli allegati 1 e 2 della LTD, l'OIAgr e l'ordinanza sul bestiame da macello.

La tariffa generale negli allegati 1 e 2 LTD è stata modificata come segue:

La voce di tariffa 1602.4990 per preparazioni di carni suine a un'aliquota di dazio di 850 franchi per 100 chili lordi è stata sostituita dalle voci di tariffa 1602.4991 «carne cruda, soltanto condita» a un'aliquota di 2304 franchi per 100 chili lordi e 1602.4999 «altre» all'aliquota precedente.

La voce di tariffa 1602.5099 per preparazioni di carni di manzo a un'aliquota di dazio di 638 franchi per 100 chili lordi è stata sostituita dalle voci di tariffa 1602.5093 «carne cruda, soltanto condita, eccetto quella della voce di tariffa 1602.5098» a un'aliquota di dazio di 2212 franchi per 100 chili lordi e dalla voce di tariffa 1602.5098 «altre, incl. muscoli di manzo preparati, crudi, disossati, salati e conditi per la fabbricazione di carne secca» all'aliquota precedente. L'agevolazione doganale precedente per muscoli di manzo salati e conditi del capitolo 2 rimane invariata, anche se la merce è riclassificata nel capitolo 16.

⁶ RS 916.341

⁷ RS 0.632.21

Il contingente doganale n. 5 «carne rossa» è stato aumentato da 22 500 a 23 700 tonnellate. Il contingente doganale parziale supplementare di 600 tonnellate di muscoli di manzo preparati, salati, conditi e disossati della voce di tariffa 1602.5091 è stato inserito nella nota finale.

L'ordinanza sul bestiame da macello è stata modificata come segue:

Il precedente contingente doganale parziale «conserven di carne di manzo» è stato rinominato in «preparazioni di carne di manzo» e ripartito nelle categorie di carne e prodotti carnei (CC) n. 5.21 «muscoli di manzo preparati, salati e conditi» e 5.22 «conserven di carne di manzo». Mentre per quest'ultima il periodo d'importazione corrisponde ancora all'anno civile, per la nuova categoria CC n. 5.21 il periodo d'importazione è stato limitato a quattro settimane.

L'OIAgr è stata modificata come segue:

Le suddette modifiche delle voci di tariffa e delle categorie di carne e di prodotti carnei sono state integrate nell'elenco delle voci di tariffa dell'allegato 1. Nell'elenco dei contingenti doganali interi e parziali dell'allegato 3 sono state inserite la nuova quantità totale del contingente doganale n. 5 e la nuova ripartizione delle preparazioni di carni di manzo, compresi i quantitativi corrispondenti.

2.4 Ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr, **RS 916.01**)

Modifica del 13 gennaio 2020 (RU 2020 175)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le patate destinate alla valorizzazione

Le temperature estreme (il freddo in primavera e il caldo nell'estate 2019) hanno ritardato o parzialmente impedito la raccolta di patate destinate alla valorizzazione. Inoltre, molte partite non hanno potuto essere lavorate perché le patate avevano un basso contenuto di amido e/o erano marcite. Per coprire ugualmente il fabbisogno dell'industria di trasformazione, su richiesta dell'organizzazione di categoria competente l'UFAG ha aumentato temporaneamente di 9250 tonnellate il contingente doganale parziale per le patate destinate alla valorizzazione dal 1° febbraio al 30 giugno 2020, portandolo da 18 000 a 27 250 tonnellate. Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 3 febbraio 2020 (RU 2020 483)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le patate da semina

Nel 2019 una massiccia infezione da virus sulle patate da semina ha comportato un raccolto precoce e quindi più modesto e ha causato ulteriori perdite intaccando anche

quelle già raccolte. L'organizzazione di categoria competente ha pertanto chiesto all'UFAG di aumentare temporaneamente di 4000 tonnellate il contingente doganale parziale per le patate da semina, portandolo da 2500 a 6500 tonnellate. La modifica dell'OIAgr del 3 febbraio 2020 è stata limitata al periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2020. Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 23 marzo 2020

(RU 2020 1119)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le patate da tavola

Alla fine dell'inverno 2020 le scorte di patate risultavano relativamente limitate a causa delle cattive condizioni del raccolto dovute dalle forti piogge dell'autunno precedente. Inoltre, le misure più severe adottate dal Consiglio federale per lottare contro il nuovo coronavirus hanno spinto al rialzo la domanda di alimenti di base; tra le cause di questo aumento vi sono i maggiori consumi domestici e il divieto del turismo degli acquisti. Nell'anno in rassegna le vendite di patate da tavola sono risultate del 40-50 per cento superiori rispetto all'anno precedente. Su richiesta dell'organizzazione di categoria competente, l'UFAG ha aumentato di 6500 tonnellate il contingente doganale parziale per le patate da tavola dal 1° aprile 2020 al 15 giugno 2020, portandolo da 8000 a 14 500 tonnellate. Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 1° aprile 2020

(RU 2020 1141)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le uova di consumo

Come per altri alimenti di base, il consumo di uova è aumentato notevolmente in primavera durante la crisi del coronavirus, in parte a causa del calo dei consumi fuori casa e del divieto del turismo degli acquisti. In questo contesto, il 3 marzo 2020 la commissione paritetica dei produttori di uova (PAKO) ha chiesto di aumentare il contingente doganale parziale per le uova di consumo a scapito di quello per le uova di trasformazione. Dato che la riduzione di un contingente corrente non è consentita, il Consiglio federale, nel quadro dell'ordinanza COVID-19 agricoltura, ha aumentato di 1000 tonnellate il contingente doganale parziale per le uova di consumo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, portandolo da 17 428 tonnellate a 18 428 tonnellate; non ha tuttavia ridotto il contingente parziale per le uova di trasformazione. Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 14 aprile 2020

(RU 2020 1319)

Secondo aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le patate da tavola

Visti il livello delle scorte a fine marzo 2020 e l'aumento della domanda di patate da tavola a seguito della pandemia, il settore interessato ha constatato che la domanda non poteva essere coperta fino al momento del raccolto in Svizzera, effettuato d'estate, nonostante l'aumento temporaneo del contingente doganale parziale del 3 febbraio 2020. Ciò è stato confermato dall'associazione dei produttori interessati e dall'associazione dell'industria di trasformazione, per cui con decisione del 14 aprile 2020 l'UFAG ha aumentato di 9500 tonnellate il contingente doganale parziale per le patate da tavola, portandolo da 14 500 a 24 000 tonnellate. Questo secondo aumento ha riguardato il periodo dal 1° maggio al 15 luglio 2020. Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 15 maggio 2020

(RU 2020 1779)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il burro

Il 22 aprile 2020 l'organizzazione settoriale interessata ha chiesto all'UFAG – cui incombeva la rispettiva competenza ai sensi dell'ordinanza COVID-19 agricoltura – di aumentare il contingente doganale parziale n. 07.4 per il burro e altre materie grasse del latte. A differenza degli altri anni, nella prima metà dell'anno non sono state allestite scorte di burro sufficienti a coprire il consumo nazionale, perché la produzione interna di grassi del latte è risultata troppo bassa per la trasformazione in burro. Dai calcoli effettuati da un gruppo di lavoro paritetico, composto da rappresentanti di tutti i livelli della catena del valore, (di seguito «gruppo di lavoro») è emerso che, a seconda dell'andamento della pandemia, entro la fine del 2020 sarebbero mancate sul mercato svizzero dalle 2000 alle 4000 tonnellate di burro. Con decisione del 15 maggio 2020 l'UFAG ha pertanto aumentato di 1000 tonnellate il contingente doganale parziale n. 07.4 per il burro e le altre materie grasse del latte dal 1° giugno al 31 dicembre 2020. Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 6 agosto 2020

(RU 2020 3573)

Secondo aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il burro

In base a una seconda richiesta presentata dal gruppo di lavoro, l'UFAG ha aumentato di altre 1800 tonnellate il contingente doganale parziale n. 07.4 per il burro e le altre materie grasse del latte dal 1° settembre al 31 dicembre 2020. Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica dell'11 novembre 2020

(RU 2020 4705)

Terzo aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il burro

Il 15 ottobre 2020 il gruppo di lavoro ha presentato una terza richiesta di aumento del contingente doganale parziale n. 07.4 per il burro e le altre materie grasse del latte. A fronte di una produzione che continuava a scarseggiare, l'obiettivo era garantire che nel periodo prenatalizio il fabbisogno di burro fosse coperto. A causa del nuovo peggioramento della situazione epidemiologica – che ha comportato un aumento dei pasti consumati a domicilio e un calo del turismo degli acquisti – le stime di vendita hanno dovuto essere corrette al rialzo. L'11 novembre 2020 il Consiglio federale ha pertanto deciso di aumentare nuovamente, questa volta di 2000 tonnellate, il contingente doganale parziale n. 07.4 dal 23 novembre al 31 dicembre 2020. Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Secondo aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le uova di consumo

Nella sua richiesta del 15 ottobre 2020, la PAKO ha fatto presente che l'importazione di uova di consumo era fortemente aumentata rispetto all'anno precedente e che, nonostante l'ulteriore incremento della produzione interna, la domanda di uova per il resto del 2020 non sarebbe stata coperta. La PAKO ha pertanto chiesto un secondo aumento del contingente doganale parziale n. 9.1 per le uova di consumo. Con decisione dell'11 novembre 2020 il Consiglio federale ha dato seguito a questa richiesta, aumentando di 2000 tonnellate il contingente doganale parziale per le uova di consumo dal 23 novembre al 31 dicembre 2020, portandolo da 18 428 a 20 428 tonnellate. Poiché la misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica dell'11 novembre 2020

(RU 2020 5521)

Nell'ambito del pacchetto di ordinanze agricole 2020 il Consiglio federale ha disposto le seguenti modifiche dell'OIAgr:

Nel settore delle importazioni e nella gestione dei contingenti le domande, le notifiche e le offerte andranno trasmesse unicamente tramite l'applicazione Internet messa a disposizione.

Già nel 2019 era stata eliminata la possibilità di trasmettere le domande, le notifiche e le offerte via telefax, dato che tali apparecchi non sono più in uso. Grazie a nuove soluzioni informatiche nell'ambito della gestione dei contingenti, dal 1° gennaio 2021 sono ammesse soltanto domande, notifiche e offerte inoltrate tramite Internet. A tal fine possono essere usati i moduli online sul nuovo sito dell'UFAG oppure un'apposita applicazione Internet. Così l'UFAG può svolgere i processi di gestione dei contingenti in modo per quanto possibile automatizzato, senza dover passare da un medium a un altro. L'obiettivo è quello di sviluppare gradualmente l'applicazione informatica «Kontingente», a cui i clienti possono accedere tramite Internet e che permette all'UFAG di gestire elettronicamente i contingenti in collaborazione con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Su «Kontingente» i clienti possono, ad esempio, gestire i loro dati, registrare le offerte relative ai contingenti messi all'asta, accordarsi con altri titolari di contingenti e inoltrare domande.

Ripartizione del contingente doganale parziale per i prodotti del latte

Il contingente doganale parziale n. 07.2 per il latte in polvere è finora stato messo all'asta in due parti: la prima, di 100 tonnellate, da importare durante l'intero periodo di contingentamento e la seconda, di 200 tonnellate, da importare durante il secondo semestre del periodo di contingentamento. A partire dal periodo di contingentamento 2022 il contingente per il latte in polvere sarà messo all'asta una volta sola per l'intero anno. L'eliminazione della seconda asta comporta uno sgravio amministrativo per tutti gli interessati. Il quantitativo di 300 tonnellate di latte in polvere è molto piccolo rispetto alla produzione domestica, motivo per cui gli oneri per l'attribuzione del contingente doganale parziale in due parti non sono più giustificabili.

Con effetto dal 1° gennaio 2021 il Consiglio federale ha delegato all'UFAG la competenza di aumentare provvisoriamente il contingente doganale parziale n. 07.4 per il burro e altre materie grasse del latte in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno e dopo aver sentito le cerchie interessate. L'UFAG aveva questa competenza già prima del 2018 nonché durante l'attuale pandemia, dal 2 aprile al 1° ottobre 2020.

Revisione delle disposizioni sull'importazione di patate e prodotti a base di patate

Le disposizioni specifiche di disciplinamento del mercato sull'importazione di patate e prodotti a base di patate sono state sottoposte a una revisione formale per migliorarne la comprensibilità e uniformarne la struttura.

Il contingente doganale parziale n. 14.4 per i prodotti a base di patate, attualmente suddiviso in tre categorie di merce, ne comprenderà solo due a partire dal 2022 (prodotti semilavorati e prodotti finiti). A partire dal 1° gennaio 2022 la categoria dei semilavorati non sarà più messa all'asta, ma ripartita in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali. Per contro, le quote di contingente della categoria dei prodotti finiti saranno messe all'asta anche in futuro.

Abolizione del contingente doganale autonomo n. 31 per i prodotti a base di frutta a granella

Il contingente doganale autonomo n. 31 è stato assegnato a seguito di una prestazione all'interno del Paese fornita nell'ambito dell'esportazione. Dato che negli ultimi anni non sono state presentate nuove domande, il contingente e la rispettiva regolamentazione sono stati aboliti. I prodotti a base di frutta a granella possono tuttora essere importati nell'ambito del contingente doganale OMC n. 21. Questa modifica ha interessato anche l'ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)⁸, in cui era definito il metodo di attribuzione della prestazione all'interno del Paese fornita nell'ambito dell'esportazione (cfr. n 2.5).

Aumento del contingente doganale parziale per il prosciutto crudo essiccato all'aria

Negli ultimi anni il contingente doganale OMC n. 6 (animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato, ovvero carne di pollame e di maiale) è stato poco utilizzato, mentre invece alcuni contingenti parziali si sono esauriti rapidamente. Per questa ragione determinati prodotti, in particolare il

⁸ RS 916.121.10

prosciutto crudo, hanno dovuto essere importati all'aliquota di dazio fuori contingente (ADFC).

Nell'ambito dell'OMC la Svizzera si è impegnata a provvedere affinché i contingenti OMC possano essere esauriti. Per meglio adempiere a questo impegno, il Consiglio federale ha aumentato di 1500 tonnellate il contingente doganale parziale n. 06.1 per il prosciutto crudo essiccato all'aria, portandolo da 1100 a 2600 tonnellate. Stando alle previsioni, questa misura comporterà un aumento del tasso di esaurimento globale del contingente doganale dell'OMC di quasi il 3 per cento. L'adeguamento non dovrebbe ripercuotersi sui prezzi del prosciutto crudo in Svizzera. L'aliquota di dazio zero, applicata in passato soltanto alle 1100 tonnellate lorde nell'ambito del contingente preferenziale n. 101 dell'UE, si applica ora a tutte le importazioni del contingente, senza restrizioni né di quantità né di origine; in particolare si applica all'intero contingente doganale parziale n. 06.1 per il prosciutto crudo essiccato all'aria, portato a 2600 tonnellate.

Aumento del contingente doganale parziale per carne halal di animali della specie bovina

A seguito dell'iniziativa parlamentare 15.499 Importazione di carne halal proveniente da macellazione senza stordimento depositata dal Consigliere nazionale Buttet, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale aveva chiesto al DEFR in novembre 2018 di modificare le specificazioni riguardanti l'importazione di carne da macellazione rituale. In collaborazione con l'AFD, il DEFR ha attuato le nuove specificazioni con effetto dal 1° aprile 2019. Da allora, nell'ambito del contingente doganale parziale n. 05.3 per le carni kosher e n. 05.5 per le carni halal, se provengono dal quarto anteriore le carni bovine da macellazione rituale possono essere importate solo disossate. Nell'ambito del contingente doganale parziale n. 05.5, i tagli pregiati del quarto posteriore possono essere importati soltanto interi, vale a dire non disossati.

L'ulteriore quota di ossa del 25 per cento all'importazione di interi quarti posteriori è stata compensata con l'aumento di 60 tonnellate del contingente doganale parziale n. 05.5, che è quindi passato da 350 a 410 tonnellate. L'obiettivo era mettere a disposizione della popolazione musulmana in Svizzera altrettanta carne halal importata all'aliquota di dazio del contingente (ADC) come prima della modifica delle specificazioni, entrata in vigore il 1° aprile 2019.

Modifica delle date d'inizio dei periodi di liberazione del contingente doganale n. 27 per i cereali panificabili

Nel 2021 le date d'inizio dei periodi di liberazione del contingente doganale n. 27 per i cereali panificabili del 2020 sarebbero cadute perlopiù di sabato, per cui sono state cambiate. Le nuove date sono state scelte in modo da non cadere per molti anni su un fine settimana, su un lunedì, su un giorno festivo nazionale o su un giorno immediatamente successivo.

Abolizione del contingente doganale autonomo per i prodotti a base di frutta a granella

Il contingente doganale autonomo n. 31 per i prodotti a base di frutta a granella è stato cancellato dall'OIAgr con effetto dal 1° gennaio 2021. Le norme sulla ripartizione del contingente in base alla prestazione all'interno del Paese fornita nell'ambito dell'esportazione sono quindi state abolite perché obsolete.

Modifica delle date d'inizio dei periodi di liberazione del contingente doganale preferenziale per i piantimi di alberi da frutta

Nel 2021 le date d'inizio dei periodi di liberazione del contingente doganale preferenziale per i piantimi di alberi da frutta del 2020 sarebbero cadute perlopiù di sabato, motivo per cui sono state cambiate. Le nuove date sono state scelte in modo da non cadere per molti anni su un fine settimana, su un lunedì, su un giorno festivo nazionale o su un giorno immediatamente successivo.

3. Misure basate sull'ordinanza sulle preferenze tariffali

3.1 Ordinanza del 16 marzo 2007 sulle preferenze tariffali (RS 632.911)

Modifica del 18 settembre 2020

(RU 2020 4313)

Modifiche dell'elenco dei Paesi e territori in sviluppo in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio con l'Ecuador

I Paesi in sviluppo che beneficiano di preferenze tariffali unilaterali nell'ambito del Sistema generalizzato di preferenze sono elencati nell'ordinanza sulle preferenze tariffali. Se la Svizzera conclude un accordo di libero scambio (ALS) con un Paese in sviluppo, quest'ultimo viene cancellato dall'ordinanza sulle preferenze tariffali dato che le preferenze tariffali autonome sono sostituite dalle concessioni doganali concordate nell'accordo.

Al termine del processo di ratifica dell'ALS con l'Ecuador, approvato dal Parlamento, (decreto federale del 21 giugno 2019⁹), le concessioni doganali fissate in tale Accordo sono state recepite nel diritto nazionale e poste in vigore il 1° novembre 2020.

Con l'entrata in vigore di tale Accordo, l'Ecuador è stato cancellato dall'elenco dei Paesi in sviluppo riportato nell'allegato 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali.

⁹ RU 2020 4587